



Università degli Studi di Cagliari

DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO DEI CONTRATTI

Ciclo XXVII

TITOLO TESI

"I CONTRATTI DI RETE"

Settore scientifico disciplinare di afferenza

IUS/01

Presentata da:

Dott.ssa Martina Moi

Coordinatore Dottorato:

Ch.ma Prof.ssa Valeria Caredda

Tutor:

Ch.mo Prof. Carlo Pilia

Esame finale anno accademico 2013 – 2014

I CONTRATTI DI RETE

INDICE

Capitolo I

Normativa in materia di contratti di rete

- 1. Le origini e l'evoluzione normativa p. 1
- 2. La soggettività giuridica della rete p. 11
- 3. I profili causali dei contratti di rete p. 23

Capitolo II

Natura giuridica del contratto di rete

- 1. Gli elementi comuni e differenziali rispetto al consorzio p. 34
- 2. La natura *transtipica* del contratto di rete p. 41
- 3. Un nuovo *tipo* contrattuale: i tratti identificativi p. 46

Capitolo III

Profili critici della disciplina vigente

- 1. La *governance* dei contratti di rete p. 69
- 2. La responsabilità patrimoniale nei confronti dei terzi p. 80
- 3. La responsabilità interna: tutele e rimedi attivabili in caso di inadempimento..... p. 94

Bibliografia..... p.106

Giurisprudenza p.124

ABSTRACT

The network contract, introduced into the Italian judicial system with the legislative decree February 10, 2009, n. 5 is a contract by which *«more entrepreneurs pursue the aim of increasing, individually and collectively, their capacity for innovation and their competitiveness on the market and to this end they commit themselves, on the basis of a joint program of network, to collaborate in predetermined shapes and fields related to the exercise of their business, or to exchange information or services of an industrial, commercial, technical or technological nature or to exercise together one or more activities which belong to the scope of their business»*.

It is a new legal judicial instrument designed by the legislature to renew the national economy and, in particular, the growth and the competitiveness of small and medium enterprises. The institute was founded as a response to the recent international crisis which has forced the companies to react and give a new impulse to the production system.

To adapt themselves to this new requirement and operate in the national and international market, Italian companies have found in the contract a new form of aggregation through which they can achieve an entrepreneurial growth in terms of innovation and competitiveness, without having to resort to the establishment of a new legal entity.

The first form of collaboration between companies was, in fact, that of the "industrial district" as socio-economic entity made up of a set of companies generally belonging to the same productive sector and located in determined and circumscribed area.

Subsequently, the internationalization of companies and the globalization of markets has led to the failure of industrial districts and, at the same time, the emergence of business networks as a economic and legal phenomenon more complex.

Business networks are characterized, in fact, by forms of association between two or more companies, independent from each other, which act in a coordinated way to make the small and medium enterprises more competitive in foreign markets. This form of aggregation, even promoted at European level with the "Small Business Act" of the European Commission, found a legal recognition in the new figure of the network contract, whose legal nature is still at the centre of a debate in doctrine.

CAPITOLO I

NORMATIVA IN MATERIA DI CONTRATTI DI RETE

SOMMARIO: 1. Le origini e l'evoluzione normativa. - 2. La soggettività giuridica della rete. - 3. I profili causali dei contratti di rete.

1. Le origini e l'evoluzione normativa

L'oggetto principale del lavoro di ricerca è affrontare le problematiche legate alla natura giuridica del contratto di rete. Questo, infatti, pur essendo congegnato come una figura nuova, di rottura, rispetto agli schemi già conosciuti nella prassi per regolare la collaborazione tra imprese, manca di un inquadramento sistematico chiaro e unitario.

La ricostruzione dell'istituto è stata pertanto sviluppata analizzando, dapprima, il complesso fenomeno delle reti di imprese e, successivamente, l'evoluzione normativa che nel corso degli ultimi anni ha creato un vero e proprio *corpus* normativo, ripetutamente modificato, del contratto di rete.

L'analisi dei molteplici provvedimenti normativi ha messo in evidenza i tratti più rilevanti del suddetto contratto: quello della soggettività giuridica e il profilo causale.

In relazione al primo aspetto, la doppia identità del contratto, che oggi può assumere alternativamente la struttura di una rete-soggetto o di una rete-contratto, ha fatto emergere nei due modelli contrattuali importanti differenze sia nell'ambito della *governance* che della responsabilità patrimoniale della rete.

L'indagine, invece, dei profili causali ha sottolineato la particolare funzione di coordinamento e collaborazione che non solo caratterizza tale contratto, ma risulta imprescindibile al fine di un corretto inquadramento della figura nell'ambito degli strumenti giuridici di collaborazione tra imprese già conosciuti nella prassi.

Proprio per l'intensità che tale aspetto assume nel contratto di rete, si è ritenuto preferibile qualificare la figura in esame come un nuovo tipo contrattuale ricompreso all'interno della categoria dei contratti plurilaterali con comunione di scopo e, più precisamente, dei contratti associativi.

Questa ricostruzione dogmatica ha permesso così di focalizzare l'attenzione sui tratti identificativi del contratto, evidenziando alcuni profili critici della disciplina vigente, rimessi quasi interamente alla libera determinazione delle parti.

A questi profili, il lavoro di ricerca cercherà di dare una risposta con l'obiettivo di offrire possibili soluzioni interpretative in grado di colmare le lacune regolamentari e, se possibile, gli ostacoli che ancora oggi impediscono al contratto di avere adeguata applicazione.

Il contratto di rete, introdotto nell'ordinamento italiano con il d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 (convertito con modificazioni nella legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modifiche), è un contratto con il quale *«più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese, ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa»*¹.

Si tratta di un nuovo strumento giuridico pensato dal legislatore per rilanciare l'economia nazionale e in particolare la crescita e la competitività delle piccole e medie imprese².

¹ Art. 3, comma 4-ter, d.l. n. 5/2009, rubricato "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi", pubblicato in G.U., 11 febbraio 2009, n. 34.

² Questo obiettivo è rafforzato, altresì, dalla previsione espressa di rilevanti agevolazioni fiscali a favore delle imprese stipulanti un contratto di rete; per maggiori chiarimenti sul punto si rinvia alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4 del 15 febbraio 2011 e alla successiva circolare n. 15 del 14 aprile 2011. Sulla connessa questione dell'asseverazione del programma, si veda ASSONIME, Circolare n. 8 del 6 aprile 2011, "Imposte sui redditi-reti d'impresa: il decreto di individuazione dei requisiti degli organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale che asseverano il programma comune di rete", in www.assonime.it. Sul tema cfr. anche F. FESTI, *La nuova legge sul contratto di rete*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2011, 11, p. 536 ss; G. MELIS, *Le agevolazioni tributarie finalizzate all'aggregazione delle imprese e il contratto di rete: alcune considerazioni*, in AA.VV., *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, a cura di F. Cafaggi, P. Iamiceli e G. Mosco, Milano, 2012, p. 395 ss; F. GALLIO, *La disciplina agevolativa dei contratti di rete di impresa*, in *Fisco*, 2012, 11, p. 1593. Si precisa, infine, che in chiave ulteriormente agevolativa il legislatore è intervenuto di recente con la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. Legge di stabilità 2013), art. 1, 96° comma, prevedendo un credito di imposta a favore di «imprese e reti di imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti di ricerca, organismi di ricerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti di ricerca e sviluppo». Per un quadro aggiornato delle misure di sostegno alle imprese che partecipano a contratti di rete, si veda il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 14 giugno 2013 e in dottrina A. URICCHIO - G. SELICATO, *Reti di imprese e fisco: dalla promozione alla "normalizzazione"?*, in AA.VV., *Riflessioni sul contratto di rete. Profili privatistici e fiscali*, a cura di A. Genovese, Bari, 2013, p. 143 ss.

Il contratto di rete, tuttavia, prima ancora di essere una fattispecie giuridica, è un modello organizzativo dei rapporti tra imprese e, nello specifico, delle *reti di imprese*. Per comprendere, dunque, la portata innovativa della nuova figura risulta opportuno procedere preliminarmente ad una ricognizione sommaria delle origini delle reti di imprese e degli strumenti giuridici sino ad oggi utilizzati per regolare questo complesso fenomeno economico.

In Italia, il fenomeno delle reti di imprese conosce il suo sviluppo con la crisi dell'impresa fordista³, quando nuove strategie imprenditoriali stimolano il mercato a ricercare modelli organizzativi alternativi al tipo gerarchico, caratterizzati da una maggiore flessibilità strutturale e incentrati su piccole e medie imprese (PMI)⁴.

Inizialmente, si affermano modelli di imprese più dipendenti dal contesto territoriale che prendono il nome di “*distretti industriali*”, cioè «*aree territoriali con alta concentrazione di piccole e medie imprese ad elevata specializzazione produttiva, generalmente caratterizzate da un'intensa interdipendenza dei loro cicli produttivi e fortemente integrate con l'ambiente socio-economico locale nel quale si trovano ad operare*»⁵.

Il distretto comporta, in breve tempo, un significativo mutamento dell'organizzazione (anche territoriale) delle PMI, sempre più frammentate e delocalizzate, oltre ad un processo di ristrutturazione interna dell'industria italiana che fa del decentramento produttivo il proprio punto di forza⁶.

Il riconoscimento giuridico dei distretti avviene per la prima volta con la legge 5 ottobre 1991, n. 317 e negli anni a seguire molteplici provvedimenti vengono emanati per introdurre misure agevolative a favore dei distretti. Successivamente, con la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), il legislatore introduce i “*distretti produttivi*” e li definisce «*libere aggregazioni di imprese*

³ Sino agli anni '50, infatti, il mercato mondiale (soprattutto quello statunitense) è stato dominato da imprese di grandi dimensioni in cui protagonista indiscussa è stata l'impresa di Henry Ford, fondatore dell'omonima casa automobilistica americana. Per un approfondimento sul tema si v. E. D'AMICO, *Motivazioni, dinamismo ambientale e reti tra imprese*, in AA.VV., *Reti di imprese, scenari economici e giuridici*, a cura di A. Lopes, F. Macario, P. Mastroberardino, Torino, 2007, p. 287.

⁴ G. GUZZARDI, *Note preliminari allo studio del contratto di rete*, in *Contr. e impresa*, 2013, 2, p. 504.

⁵ S. TOMMASO, *Distretti e reti di imprese. Evoluzione organizzativa, finanza innovativa, valutazione mediante rating*, Milano, 2009, p. 20. Per un'indagine più approfondita sull'origine dei distretti: G. VIESTI, *Come nascono i distretti industriali*, Bari, 2000, p. 24 ss.; S. MALANDRINI, *Contrattazione collettiva. Dai distretti produttivi ai contratti di rete: l'evoluzione consequenziale degli accordi collettivi di lavoro*, in *Dir. rel. ind.*, 2010, 3, p. 829 ss; G. BECATTINI, *Il distretto industriale marshalliano come concetto socio-economico*, in *Stato e mercato*, 1989, I, 25, p. 112.

⁶ Sul punto si v. D. SCARPA, *Integrazione di imprese e destinazione patrimoniale*, in *Contr. e impresa*, 2010, p. 168, nt. 3.

articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione, secondo principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, anche individuando modalità di collaborazione con le associazioni imprenditoriali»⁷.

La potenza economica dei distretti in Italia inizia, tuttavia, a scemare con l'internazionalizzazione delle imprese e la globalizzazione dei mercati che conducono ben presto al fallimento del modello distrettuale, ritenuto oramai inadeguato - in virtù del suo legame con il territorio - a far fronte alle sfide imposte dalle moderne tendenze dell'economia.

Nell'ambito delle relazioni tra imprese si sviluppa, così, un nuovo fenomeno economico caratterizzato da «*relazioni di tipo cooperativo e tendenzialmente stabili tra due o più imprese formalmente e giuridicamente distinte, anche concorrenti, tra le cui attività esista o si generi una qualche interdipendenza ed emerga un'esigenza di coordinamento, alla quale la rete risponda ricorrendo a strumenti di governo diversi, formali ed informali, contrattuali e non*»⁸. Queste nuove forme di coordinamento prendono il nome di «*reti di imprese*» e si caratterizzano per i seguenti aspetti: 1) reciproca indipendenza; 2) tendenziale stabilità del rapporto; 3) relazione più o meno intensa tra le imprese che a seconda dei casi assume forme diverse, dalla collaborazione, alla presenza di un'impresa *leader*, alla mera integrazione⁹.

⁷ Art. 1, comma 366, legge 23 dicembre 2005, n. 266. La stessa legge, inoltre, all'art. 1, comma 368, lett. b), nn. 1 e 2, attribuisce ai distretti produttivi la facoltà di «*intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici*» anche per «*facilitare l'accesso ai contributi erogati a qualunque titolo*».

⁸ P. IAMICELI, *Le reti di imprese: modelli contrattuali di coordinamento*, in AA.VV., *Reti di imprese tra regolazione e norme sociali. Nuove sfide per diritto ed economica*, a cura di F. Cafaggi, Bologna, 2004, p. 128. Per un'analisi delle differenze tra distretti e reti di imprese cfr. F. LUCCHESI, *Le reti di impresa ed il contratto di rete*, in AA.VV., *Il contratto dei consumatori, dei turisti, dei clienti, degli investigatori e delle imprese deboli*, a cura di G. Vettori, Padova, 2013, p. 1849.

⁹ V. gli spunti e gli ampi riferimenti contenuti in F. CAFAGGI - P. IAMICELI, *Premessa*, in AA.VV., *Reti di imprese tra crescita e innovazione organizzativa. Riflessioni di una ricerca sul campo*, a cura di F. Cafaggi e P. Iamici, Bologna, 2007, p. 22; P. IAMICELI, *Le reti di imprese: modelli contrattuali di coordinamento*, cit., p. 128; E. BARTEZZAGHI - E. RULLANI, *Forme di reti: un insieme diversificato*, in AA.VV., *Reti di imprese oltre i distretti. Nuove forme di organizzazione produttiva, di coordinamento e di assetto giuridico*, a cura di A.I.P., Milano, 2008, p. 38; G. SODA, *Reti di Imprese. Modelli e prospettive per una teoria del coordinamento*, Roma, 1998, p. 35, che individua quali ulteriori caratteri delle imprese: 1) la presenza di almeno due entità distinte; 2) l'assenza di qualsiasi forma di direzione unitaria; 3) la condizione di interdipendenza in cui devono trovarsi le imprese; 4) la presenza di meccanismi incentrati sul collegamento, l'influenza reciproca e la collaborazione tra imprese.

Il concetto di reti di imprese diventa quindi un *tertium genus* composto da tutto ciò che non è né “mercato” né “gerarchia”¹⁰: la stabilità, infatti, differenzia le reti rispetto al puro mercato, nel quale i rapporti si incentrano sullo scambio e si risolvono di solito in un unico istante, mentre il coordinamento, con cui i partecipanti mantengono di fatto la propria autonomia, le contrappone all’organizzazione di tipo gerarchico dove si riconosce poco spazio all’autonomia delle imprese.

Il coordinamento, che caratterizza le reti di imprese, le contraddistingue altresì rispetto al *gruppo di imprese*. Infatti, volendo definire in via approssimativa i confini tra gruppi e reti, nel gruppo vi è una funzione di indirizzo che incide, limitandola, sull’autonomia gestionale delle singole società, mentre nelle reti, al contrario, è la funzione di coordinamento ad essere prevalente, senza mai arrivare ad annullare l’autonomia dei singoli partecipanti¹¹.

La strategia reticolare appare, pertanto, una delle possibili risposte alla drammatica “criticità e insufficienza” delle singole imprese nazionali, sempre più sottoposte ad una forte concorrenza dei mercati internazionali.

In base agli strumenti giuridici utilizzati, le reti di imprese possono assumere forme diverse, generalmente riconducibili ad una triplice classificazione¹²: 1) le reti organizzative; 2) le reti contrattuali; 3) le reti miste.

Nelle reti organizzative, gli aderenti sono chiamati alla realizzazione dello scopo comune all’interno di un unico contesto contrattuale. Esse prevedono

¹⁰ S. DI DIEGO - F. MICOZZI, *I profili strategici del contratto di rete*, in AA.VV., *Le reti di impresa*, a cura di S. Di Diego e F. Micozzi, Rimini, 2013, p. 14.

¹¹ P. ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, Padova, 2012, p. 15. Nello stesso senso anche F. CAFAGGI, *Il nuovo contratto di rete: “learning by doing?”*, in *Contratti*, 2010, 12, p. 1144; F. CAFAGGI, *Introduzione*, in AA.VV., *Il contratto di rete. Commentario*, a cura di F. Cafaggi, Bologna, 2009, p. 13, dove si precisa che il gruppo è l’opposto della rete, ovvero una rete piramidale gerarchica in cui una o più imprese assume una posizione di prevalenza rispetto alle altre. In F. CAFAGGI, *Il contratto di rete e il diritto dei contratti*, in *Reti di imprese e contratto di rete: spunti per un dibattito*, a cura di F. Macario e C. Scognamiglio, in *Contratti*, 2009, 10, p. 915 ss., si afferma che il gruppo è caratterizzato da un controllo proprietario e da una limitata o nulla indipendenza dei soggetti che vi appartengono. Sul rapporto tra reti e gruppi cfr. C. CREA, *Reti contrattuali e organizzazione dell’attività di impresa*, Napoli, 2008.

¹² Rilevano ulteriori distinzioni delle reti a seconda della loro struttura interna o della loro organizzazione. Sotto il primo profilo, si individuano le reti paritetiche e le reti gerarchiche: nelle prime nessuna impresa prevale rispetto alle altre, nelle seconde una o più imprese assumono una posizione di prevalenza rispetto alle altre. Sotto il secondo profilo, si ricomprendono le reti burocratiche e le reti sociali: nelle prime i rapporti tra le imprese sono formalizzati in contratti di scambio o di associazione, nelle seconde le imprese sono inserite in una fitta trama di relazioni di scambio solo informativo, non codificate e non riconducibili a qualche forma contrattuale, così P. ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, cit., pp. 12-13.

un'organizzazione comune, più o meno complessa, e hanno un rilievo esterno poiché danno vita ad enti collettivi autonomi dotati di soggettività giuridica e distinti dalle singole imprese aderenti. Tali enti operano in genere sulla base di decisioni ispirate ai principi maggioritari e in questa categoria sono ricompresi i consorzi, le società consortili, lucrative, cooperative e il Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.)¹³.

Nell'ambito delle reti contrattuali, invece, si è soliti distinguere due categorie: le reti risultanti da contratti plurilaterali tra imprese, che in virtù dell'unitarietà del negozio si caratterizzano per un modello tendenzialmente paritario tra le parti¹⁴, e le reti costituite da plurimi contratti bilaterali collegati fra loro, dove al contrario è qualificante la presenza di un soggetto *leader* all'interno della rete¹⁵.

Le reti contrattuali, diversamente da quelle organizzative, vincolano con effetti obbligatori le parti e hanno un rilievo meramente interno in quanto non determinano la creazione di un nuovo soggetto giuridico, con conseguente impossibilità di interloquire unitariamente con i terzi. Inoltre, prevedono generalmente la regola dell'unanimità qualora sia necessario adottare decisioni modificative del contratto¹⁶. Nell'ambito delle reti contrattuali si ricomprendono i contratti relativi alla produzione, come la subfornitura, e contratti relativi alla distribuzione, come il *franchising*.

La terza e ultima classificazione è quella riguardante le reti miste così definite perché collocabili in una posizione intermedia tra le reti organizzative e le reti contrattuali. Esse, infatti, consistono nella combinazione di forme di collaborazione contrattuale e societaria che contemplano lo svolgimento dell'attività economica e il contemporaneo governo delle imprese. Ciò accade, per esempio, quando a una rete contrattuale di subfornitura si affianchi una società lucrativa per la certificazione ambientale delle componenti del prodotto

¹³ G. MOSCO, *Frammenti ricostruttivi del contratto di rete*, in *Giur. comm.*, 2010, I., p. 839 ss.

¹⁴ Sulla definizione di negozio unitario e sui criteri distintivi tra negozio unitario e negozio collegato, v. Cass., 12 luglio 2005, n. 14611, in *Giur. it.*, 2006, 11, pp. 2064-2073; Cass., 5 giugno 2007, n. 13164, in *Giust. civ.*, 2007, p. 6; Cass., 27 marzo 2007, n. 7524, in *Giust. civ.*, 2007, p. 3; Cass., 16 marzo 2006, n. 5851, in *Giust. civ.*, 2006, p. 3.

¹⁵ Nel primo caso si ha un contratto di rete, nel secondo caso una rete di contratti collegati così F. CAFAGGI, *Il contratto di rete e il diritto dei contratti*, cit., 920 ss.

¹⁶ G. MOSCO, *Frammenti ricostruttivi del contratto di rete*, cit., p. 839 ss.

finale o una società consortile per la ricerca e lo sviluppo tecnologico al fine di produrre uno o più brevetti concernenti il processo produttivo¹⁷.

Se questo è il quadro generale delle reti di imprese, bisogna sottolineare che negli ultimi anni si è avvertita sempre di più l'esigenza di un intervento legislativo volto a regolare più puntualmente il fenomeno delle reti di imprese, proprio per l'inadeguatezza degli strumenti sopra esaminati¹⁸. Tra le criticità di tali strumenti, si è evidenziato, infatti, l'instabilità del coordinamento realizzato mediante collegamento negoziale, l'assenza di un modello contrattuale plurilaterale avente ad oggetto la collaborazione tra imprese e caratterizzato da una maggiore flessibilità e minori oneri organizzativi rispetto al modello consortile, nonché le ambiguità (e dunque l'incertezza degli effetti) connesse alla disciplina della società consortile¹⁹.

Queste e altre perplessità, pertanto, hanno reso improcrastinabile l'esigenza di elaborare una puntuale disciplina normativa riguardante le reti di imprese, in grado di comprendere e regolamentare sia le reti organizzative che contrattuali.

Il primo tentativo di disciplina delle reti di imprese è avvenuto con il Disegno di legge "Bersani" sulle liberalizzazioni²⁰ che all'art. 24 delegava il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi che avrebbero dovuto «a) *definire le forme di coordinamento stabile di natura contrattuale tra imprese aventi distinti centri di imputazione soggettiva, idonee a costruire in forma di gruppo paritetico o gerarchico una rete di imprese; b) definire i requisiti di stabilità, di coordinamento e di direzione necessari al fine di riconoscere la rete di imprese; c) definire le condizioni, le modalità, i limiti e le tutele che assistono l'adozione dei vincoli contrattuali di cui alla lett. a) [...]*»²¹.

Il DDL, rimanendo allo stato progettuale, non ebbe mai seguito ma rappresentò, tuttavia, il primo passo verso una definizione e disciplina dei rapporti privatistici tra le imprese riunite in rete.

Il concetto di reti di imprese venne ripreso due anni dopo con il d.l. 25 giugno 2008, n. 112, che all'art. 6-bis qualificava quest'ultime «*libere aggregazioni di singoli centri produttivi coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali, anche al fine di*

¹⁷ F. CAFAGGI, *Introduzione*, cit., p. 17.

¹⁸ P. PERLINGIERI, *Reti e contratti tra imprese tra cooperazione e concorrenza*, in AA.VV., *Le reti di imprese e contratti di rete*, a cura di P. Iamiceli, Torino, 2009, p. 396.

¹⁹ F. CAFAGGI - P. IAMICELI, *Contratto di rete. Iniziativa una nuova stagione di riforme?*, in *Obbl. e contr.*, 2009, 7, p. 596 ss.

²⁰ Atto Senato S. 1664, Atto Camera C. 2272 bis.

²¹ Per un approfondimento, P. ZANELLI, *Reti di impresa: dall'economia al diritto, dall'istituzione al contratto*, in *Contr. e impresa*, 2010, 4-5, p. 952 ss.

*migliorare la presenza nei mercati internazionali*²², pur demandando a un successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico la definizione delle caratteristiche e delle modalità di individuazione delle reti di imprese.

Il decreto ministeriale non venne mai emanato ed esattamente dopo un anno il legislatore decide finalmente di introdurre con il d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la nuova figura del “contratto di rete tra imprese”²³.

Si tratta di un istituto giuridico dalla genesi piuttosto sofferta, non solo per ciò che attiene all'adozione del testo normativo che ne ha segnato la nascita, ma anche per le svariate modifiche intervenute negli anni a seguire che hanno creato un vero e proprio *corpus* normativo stratificato sul contratto di rete²⁴.

Bisogna, inoltre, riconoscere che con l'introduzione del suddetto contratto l'Italia è stata tra i primi Paesi ad attuare la Comunicazione della Commissione Europea sullo *Small Business Act* (SBA)²⁵, primo provvedimento che a livello

²² L'art. 6-*bis*, comma 2, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, così come convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sanciva inoltre l'applicabilità della disciplina relativa ai distretti produttivi di cui all'art. 1, commi 366 ss. della legge n. 266/2005, ma è stato poi successivamente abrogato dall'art. 1, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

²³ Un'osservazione importante è che il citato articolo, sebbene sia rubricato "*Distretti produttivi e reti di imprese*", non contiene alcuna disciplina specifica sui distretti e ciò, ancora una volta, a dimostrazione del fatto che la normativa risulta ispirata interamente alla volontà del legislatore di abbandonare le aggregazioni a base territoriale, tipiche dei distretti industriali, in favore del più innovativo e potenzialmente autonomo fenomeno rappresentato dal contratto di rete. Così evidenziano E. BRIGANTI, *La nuova legge sui "contratti di rete" tra le imprese: osservazioni e spunti*, in *Notariato*, 2010, 2, p. 191 ss. e F. CAFAGGI, *Il contratto di rete: uno strumento per la crescita?*, in *www.nelmerito.com.*, 24 aprile 2009.

²⁴ Dal d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 (convertito con modificazioni nella legge 9 aprile 2009, n. 33, poi modificata ed integrata nella legge 23 luglio 2009, n. 99) al d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), al più recente d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134), ed ancora al d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, (convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221).

²⁵ *Communication from the Commission to the Council, to the European Parliament, the European Economic and social Committee and the Committee of the Regions*, Brussels, 25 giugno 2008, doc. COM(2008)394 a cui ha fatto seguito la Risoluzione n. P6_TA(2008)0579 del Parlamento Europeo. Entrambe sono reperibili in *www.europarl.europa.eu*. L'Italia ha avuto un ruolo molto attivo anche nella formulazione di proposte di revisione dello *SBA*. Tra queste sono da ricordare, in particolare, l'istituzione del "*Mister P.m.i.*", figura ministeriale con ruoli di garanzia per l'attuazione dei provvedimenti volti allo sviluppo delle PMI, e ancora il progetto di proporre uno strumento contrattuale a livello europeo che permetta l'accesso a nuovi mercati da parte delle PMI medesime. Sempre in questa direzione si colloca anche la recente approvazione dello «Statuto delle imprese» (legge 11 novembre 2011, n. 180, pubblicata in *G.U.*, 14 novembre 2011 n. 265) che rappresenta un tassello fondamentale nel processo di completamento del quadro normativo che pone al centro delle politiche economiche la tutela delle PMI. Per ulteriori approfondimenti, F. ROMANO, *Contratto di rete e processo di modernizzazione dell'economia italiana*, in *Notariato*, 2012, 1, p. 75.

europeo ha incentivato il fenomeno delle reti di imprese, elaborando un quadro di regole dirette a sviluppare i rapporti interimprenditoriali tra PMI²⁶.

Lo *Small Business Act*, infatti, ha posto in luce come - anche a livello europeo - le principali istanze siano rappresentate dall'esigenza di facilitare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici, agevolare l'accesso al credito e sfruttare al meglio le possibilità rappresentate dagli aiuti di Stato, ciò al fine di creare le condizioni favorevoli per la crescita e la competitività delle PMI europee e incrementare l'efficienza delle relazioni tra imprese.

In questa prospettiva, pertanto, anche il contratto di rete si pone l'obiettivo di favorire l'aggregazione delle piccole e medie imprese per raggiungere quell'intento ampiamente evidenziato dalla Commissione Europea all'interno dello *Small Business Act*²⁷.

Non è un caso, peraltro, che il legislatore sia intervenuto a breve distanza rispetto ad altri due importanti provvedimenti normativi aventi ad oggetto i rapporti tra imprese quali, più precisamente, il contratto di subfornitura²⁸ e il contratto di *franchising*²⁹.

Vi è, tuttavia, una differenza sostanziale tra le suddette figure e il contratto di rete: il *franchising* e la subfornitura privilegiano la tutela di uno dei due contraenti, quale parte debole del contratto³⁰; il contratto di rete, invece, si ispira ad una finalità diversa, non protettiva, bensì di "tipo premiale"³¹ diretta a favorire e a incentivare le attività delle piccole e medie imprese³².

²⁶ M. P. MANTOVANI, *Il «favor europeo per le reti di imprese»*, in AA.VV., *Il contratto di rete. Un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, a cura di F. Briolini, L. Carota e M. Gambini, Napoli, 2013, p. 178.

²⁷ A. GENTILI, *Una prospettiva analitica su reti di imprese e contratti di rete*, in *Obbl. e contratti*, 2010, p. 89.

²⁸ Legge 18 giugno 1998, n. 192, "Disciplina della subfornitura nelle attività produttive", in G.U., 22 giugno 1998, n. 143.

²⁹ Legge 6 maggio 2004, n. 129, "Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale", in G.U., 24 maggio 2004, n. 120.

³⁰ Tale scelta nasce dalla consapevolezza che nella realtà vi sono contratti di impresa "disuguali" (oggi si parla di "asimmetria" contrattuale) che rendono necessario un riequilibrio del rapporto tra i contraenti e che vanno a costituire il c.d. "terzo contratto", così R. PARDOLESI, *Prefazione*, in AA.VV., *L'abuso di dipendenza economica tra disciplina della concorrenza e diritto dei contratti. Un'analisi economica e comparata*, a cura di G. Colangelo, Torino, 2004. Per alcune riflessioni più recenti sul tema, si v. E. RUSSO, *Imprenditore debole, imprenditore-persona, abuso di dipendenza economica, "terzo contratto"*, in *Contr. impresa*, 2009, p. 120; D. VALENTINO, *Il contratto "incompleto"*, in *Riv. dir. priv.*, 2008, p. 509; V. ROPPO, *Parte generale del contratto, contratti del consumatore e contratti asimmetrici* (con postilla sul "terzo contratto"), in *Riv. dir. priv.*, 2007, p. 669.

³¹ Della stessa opinione P. ZANELLI, *Il contratto di rete. Un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, in *Vita Not.*, 2013, 2, p. 586, il quale afferma che il contratto di rete è frutto di una legislazione

Nella stessa direzione si muovono anche i più recenti provvedimenti normativi, che seppur relativi ad altre discipline, consentono alle imprese riunite in rete l'accesso alle procedure di aggiudicazioni di appalti pubblici³³ e, in altro ambito, promuovono le forme di aggregazione reticolare nel settore agricolo³⁴ e turistico³⁵.

Nonostante le perplessità mostrate da una parte della dottrina per la semplicità con cui il legislatore ha ricondotto nella nuova fattispecie giuridica la ricca fenomenologia delle reti di imprese³⁶, l'intervento normativo in oggetto deve essere visto con favore per due ragioni: prima di tutto perché riconosce finalmente la specificità delle reti di imprese rispetto ai distretti e, altresì, perché soddisfa quella necessità, da tempo avvertita, di una disciplina specifica sulle reti di imprese³⁷.

Le reti di imprese e il contratto di rete non sono espressioni pienamente sovrapponibili in quanto solo la rete, che assume i connotati propri del modello indicato dal legislatore, integra la fattispecie del contratto di rete e può accedere ai corrispondenti benefici fiscali previsti dalla norma.

Il contratto di rete diviene così una *species* del più ampio *genus* delle reti di imprese e una delle molteplici opzioni che si offrono nella pratica per calibrare

che nasce sottoforma di legislazione premiale, ovvero una legge che offre degli incentivi alle imprese e non è quindi dello stesso genere della subfornitura che ha quale finalità principale la repressione dell'abuso di dipendenza economica, la tutela del consumatore e dell'imprenditore debole.

³² Ciò del resto è coerente con la collocazione di tale disciplina in una legge rubricata «*Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi*», così specifica G. MARASÀ, *Contratti di rete e consorzi*, in AA.VV., *I contratti di rete*, in *Corr. del merito. Rassegna monotematica*, 2010, 5, p. 9.

³³ Artt. 34 e 37, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici e relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE, come integrati dall'art. 36, comma 5-bis, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella l. 17 dicembre 2012, n. 221.

³⁴ V., art. 36, comma 2-bis, 2-ter e 5, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179. Per approfondimenti si rinvia a L. COSTANTINO, *L'impresa agricola "in rete"*, in AA.VV., *Riflessioni sul contratto di rete. Profili privatistici e fiscali*, a cura di A. Genovese, Bari, 2013, p. 199 ss.

³⁵ Decreto del Ministero per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, 8 gennaio 2013, per il finanziamento delle reti di imprese nel comparto turistico. Il Decreto Sviluppo ha previsto, inoltre, un Fondo per la Crescita Sostenibile per promuovere programmi realizzati dalle imprese in "rete" (art. 23, d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla l. n. 134/2012).

³⁶ Di questa opinione: F. MACARIO, *Il "contratto" e la "rete": brevi note sul riduzionismo legislativo*, in *Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattito*, a cura di F. Macario e C. Scognamiglio, in *Contratti*, 2009, p. 953 ss.; F. CAFAGGI, *Il contratto di rete e il diritto dei contratti*, cit., p. 918.

³⁷ F. CAFAGGI, *Reti contrattuali e contratto di rete: ripensando il futuro*, in AA.VV., *Reti di imprese tra crescita e innovazione organizzativa. Riflessioni di una ricerca sul campo*, a cura di F. Cafaggi e P. Iamicieli, Bologna, 2007, p. 439.

e impostare il coordinamento interimprenditoriale, in alternativa agli altri modelli di organizzazione della rete già presenti nella prassi³⁸.

L'Italia, per la prima volta, riesce a conquistare un primato rispetto agli altri Paesi europei nei quali non esistono ancora riferimenti normativi in tal senso, con l'auspicio in futuro di stimolare gli organismi sovranazionali a introdurre un modello comunitario di contratto di rete³⁹.

2. La soggettività giuridica della rete

Nell'ambito dei molteplici provvedimenti normativi intervenuti negli ultimi anni, quello che sicuramente ha suscitato maggiore interesse tra gli studiosi del diritto è il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (poi convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221)⁴⁰ con il quale il legislatore ha preso finalmente posizione su uno dei temi più discussi in dottrina: la soggettività giuridica della rete.

Attualmente, infatti, l'art. 3, comma 4-*quater*, stabilisce che «*se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione [...] la rete acquista soggettività giuridica*». Per comprendere il significato della norma pare opportuno ricostruire in via sommaria i termini del dibattito che ha preceduto la suddetta riforma.

L'originaria formulazione dell'art. 3, comma 4-*ter*, lett. c), indicava, tra gli elementi necessari del contratto, due modalità alternative di realizzazione dello scopo comune: l'istituzione di un fondo patrimoniale comune (che in forza del rinvio agli artt. 2614 e 2615 c.c. era reso indivisibile e inespropriabile da parte dei creditori particolari dei partecipanti alla rete) e la costituzione da parte di

³⁸ D. CATERINO, *Appunti critici in tema di governance nei contratti di rete*, in *Riv. dir. soc.*, 2014, 2, p. 164. Come si afferma in P. ZANELLI, *Il contratto di rete. Un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, in AA.VV., *Il contratto di rete. Un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, a cura di F. Briolini, L. Carota e M. Gambini, Napoli, 2013, p. 15, dopo la legge n. 33/2009 si individuano pertanto due tipologie di reti di imprese: le "reti di fatto" - nelle quali si comprendono i distretti, le associazioni temporanee di imprese, il *franchising* e i contratti collegati - e le "reti giuridiche", oggi previste e disciplinate con la nuova figura del contratto di rete.

³⁹ Come ribadito anche in un *dossier* del 18 aprile 2011 sul contratto di rete presentato dal Ministero dello Sviluppo (consultabile su www.governo.it).

⁴⁰ Il testo della legge, rubricata "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*", è pubblicato in G.U., 18 dicembre 2012 n. 294, suppl. ord. n. 208.

ciascuna impresa contraente di un patrimonio destinato a uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447-*bis*, primo comma, lett. a) del codice civile.

In base all'interpretazione della norma, la dottrina assumeva dunque posizioni diverse in ordine alla soggettività giuridica del contratto di rete.

Secondo alcuni autori⁴¹ le fattispecie ricomprese nella norma (fondo patrimoniale comune e patrimonio destinato ad uno specifico affare) costituivano due diversi *modelli di autonomia patrimoniale* e, nello specifico, due ipotesi distinte di destinazione patrimoniale, senza la necessità di entificare la rete.

Un secondo e diverso orientamento, invece, riconosceva nelle due alternative offerte dal legislatore due *distinte strutture di rete*⁴² e, più precisamente, al modello di rete costituito dal fondo patrimoniale comune si associava una struttura di rete "entificata" e quindi più solida, rafforzata dal rinvio alle norme sul consorzio⁴³, mentre al modello di rete costituito dal patrimonio societario di cui all'art. 2447-*bis* c.c. si associava la struttura del patrimonio destinato, dotato di una propria autonomia patrimoniale e privo di soggettività giuridica.

Entrambe le tesi proposte non erano in grado, tuttavia, di offrire soluzioni univoche e convincenti tali da superare ogni obiezione, lasciando così irrisolto il problema della soggettività giuridica del contratto di rete⁴⁴.

Un anno dopo, con il d.l. 13 maggio 2010, n. 78, poi convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 78, il legislatore intervenne nuovamente sulla disciplina in esame e, nel tentativo di risolvere il contrasto

⁴¹ M. SCIUTO, *Imputazione e responsabilità del contratto di rete*, in www.associazionepreite.it, rielaborazione della relazione tenuta presso l'Università di Macerata il 21 maggio 2010 nell'ambito del Convegno "Le reti di imprese"; M. BIANCA, *Il regime patrimoniale delle reti*, relazione al già citato Convegno di Macerata del 21 maggio 2010.

⁴² F. CAFAGGI - P. IAMICELI, *Contratto di rete. Inizia una nuova stagione di riforme?*, cit., p. 595; G. VILLA, *Reti di imprese e contratto plurilaterale*, in *Giur. comm.*, 2010, I, p. 951. Ulteriori precisazioni si ritrovano in P. IAMICELI, *Introduzione, Dalle reti di imprese ai contratti di rete: un percorso incompiuto*, in AA.VV., *Le reti di imprese e i contratti di rete*, a cura di P. Iamiceli, Milano, 2009, p. 4. L'Autore contrapponeva alle suddette strutture di rete anche una terza ipotesi eventuale (seppur non prevista dal legislatore) costituita da una rete debole con efficacia meramente interna a cui applicare il regime della contitolarità della comunione.

⁴³ La struttura "entificata" della rete portava così a una immedesimazione del contratto di rete alla figura del consorzio con attività esterna. In questo senso D. CORAPI, *Dal consorzio al contratto di rete*, in AA.VV., *Le reti di imprese e contratti di rete*, cit., p. 170; G. MARASÀ, *Contratti di rete e consorzi*, cit., p. 9.

⁴⁴ M. PANDIMIGLIO, *Brevi note in tema di soggettività giuridica delle reti di impresa*, in AA.VV., *Il contratto di rete. Un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, a cura di F. Briolini, L. Carota e M. Gambini, Napoli, 2013, p. 86 ss.

dottrinale, apportò rilevanti modifiche che rafforzarono la tesi della non soggettività giuridica della rete⁴⁵.

La modifica più significativa, in questo senso, fu proprio quella relativa al profilo patrimoniale della rete stabilendo, in primo luogo, l'istituzione eventuale (e non più obbligatoria) del fondo patrimoniale comune e, laddove istituito, due modalità alternative di conferimento del fondo stesso: i contributi iniziali dei partecipanti e il patrimonio destinato ai sensi dell'art. 2447-*bis* c.c., prevedendo in quest'ultima ipotesi l'applicazione degli artt. 2614 e 2615 c.c. in quanto compatibili⁴⁶.

A seguito di questo intervento la dottrina maggioritaria giunse così alla conclusione di considerare il contratto di rete *“una tecnica di separazione patrimoniale non soggettivizzata”*⁴⁷ e il fondo patrimoniale comune *“un'ipotesi*

⁴⁵ Nell'ambito delle novità introdotte dalla legge n. 122/2010 che rafforzarono la tesi della non soggettività della rete sono da ricordare altresì: l'istituzione facoltativa (e non più obbligatoria) del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune e, nell'ambito dei poteri di rappresentanza dell'organo comune, il richiamo alla disciplina del mandatario comune; la prescrizione della *“iscrizione del contratto di rete nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante”* che mise in rilievo la necessità di avere più iscrizioni, una per ogni impresa partecipante e non, invece, un'autonoma iscrizione della rete a nome della rete stessa. Approfondimenti ulteriori si trovano in M. SCIUTO, *Imputazione e responsabilità nelle “reti di imprese” non entificate (ovvero del patrimonio separato incapiente)*, in *Riv. dir. comm.*, 2012, 3, p. 467; M. D'AURIA, *L'evoluzione del contratto di rete: dal contratto al soggetto*, in AA.VV., *Il contratto di rete. Un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, a cura di F. Briolini, L. Carota e M. Gambini, Napoli, 2013, pp. 73-74.

⁴⁶ Poiché l'applicabilità della disciplina consortile - così richiamata nei contratti di rete - doveva passare attraverso un giudizio di compatibilità, parte della dottrina tentava di spiegare questo rinvio affermando che nei contratti di rete l'autonomia del fondo si giustificasse in virtù della sua natura di patrimonio autonomo, a prescindere quindi dalla soggettivizzazione della rete e non come nel consorzio per la titolarità del fondo in capo al consorzio quale soggetto giuridico diverso e distinto dalle imprese consorziate. In questo senso M. SCIUTO, *Imputazione e responsabilità nelle “reti di imprese” non entificate (ovvero del patrimonio separato incapiente)*, cit., p. 481; M. MALTONI, *Il contratto di rete. Prime considerazioni alla luce della novella di cui alla L. n.122/2010*, in *Notariato*, 2011, p.75; V. DONATIVI, *Le reti di imprese: natura giuridica e modelli di governance*, in *Le Società*, 2011, 12, p. 1435.

⁴⁷ M. SCIUTO, *Imputazione e responsabilità nelle “reti di imprese” non entificate (ovvero del patrimonio separato incapiente)*, cit., p. 467 ss. Un approfondimento in tal senso si trova in M. BIANCA, *Il modello normativo del contratto di rete*, in AA.VV., *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, a cura di F. Cafaggi, P. Iamiceli e G. Mosco, Milano, 2012, p. 55. Si afferma che l'autonomia del fondo patrimoniale comune, in virtù del richiamo agli artt. 2614 e 2615 c.c., non può più costituire (come in passato) un valido ed esclusivo elemento a favore della soggettività giuridica della rete in quanto imputare un'attività a un certo patrimonio significa far ricadere su quel patrimonio eventuali responsabilità derivanti da obbligazioni correlate a quella stessa attività, senza passare necessariamente per il riconoscimento di una soggettività distinta. Il concetto di imputabilità è solo una componente della più complessa nozione di soggettività giuridiche che richiede, oltre la suddetta imputazione, la titolarità di diritti e doveri, una struttura organizzativa complessa e in generale la qualità di chi è giuridicamente capace e come tale è partecipe dell'ordinamento

normativa di patrimonio autonomo”, risultante dalla somma dei patrimoni separati appartenenti alle singole imprese partecipanti⁴⁸ e destinato alla realizzazione dello scopo comune di accrescimento della capacità innovativa e competitività delle imprese⁴⁹.

La medesima conclusione si raggiunge anche nell'ipotesi di fondo patrimoniale costituito dal patrimonio societario di cui all'art. 2447-bis c.c. non costituendo più un'alternativa al fondo patrimoniale comune, ma un tipo di

giuridico, così testualmente C. M. BIANCA, *Trattato di Diritto civile, La norma giuridica. I soggetti*, vol. I, Milano, 2002, p. 311.

⁴⁸ La nozione di patrimonio autonomo, quale variante quantitativa del patrimonio separato, è offerta da F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1988, p. 86. L'autore, tuttavia, precisa che in entrambe le fattispecie (patrimonio autonomo e patrimonio separato) l'essenza risulta essere la stessa in quanto «*in relazione a una certa destinazione specifica, una pluralità di rapporti attivi o passivi, facenti capo a più persone, o ad una persona, è costituita in unità e tenuta distinta dagli altri rapporti attivi e passivi delle stesse persone o della stessa persona. Quel complesso di rapporti è un patrimonio autonomo o separato perché ha una funzione propria di garanzia e responsabilità in connessione con la sua destinazione, analoga alla funzione generale di garanzia e responsabilità che ha il patrimonio della persona*». Alcuni autori, invece, hanno cercato di distinguere il patrimonio autonomo dal patrimonio separato sotto il *profilo oggettivo* della regole di responsabilità, cioè nel senso di insensibilità assoluta nel caso di patrimonio autonomo e di insensibilità relativa nel caso di patrimonio separato (così, L. BIGLIAZZI GERI, *A proposito di patrimonio autonomo e separato*, in *Rapporti giuridici e dinamiche sociali. Scritti giuridici*, a cura di L. Bigliazzi Geri, Milano, 1998, p. 663 ss.). Altra parte della dottrina ancora ha dato rilievo, invece, al *profilo soggettivo* della titolarità, intendendo il patrimonio separato quale patrimonio imputabile a un soggetto titolare e il patrimonio autonomo, un patrimonio imputabile a una collettività di soggetti (D. RUBINO, *Le associazioni non riconosciute*, Milano, 1940, p. 147 ss.) o in generale quale patrimonio “in aspettazione” perché privo attualmente di un soggetto ma in attesa di un futuro titolare (l'espressione è di F. FERRARA, *Patrimoni sotto amministrazione*, in *Riv. dir. comm.*, 1912, p. 327). Infine, altri autori hanno cercato di fondare tale distinzione sulla *funzione*, individuando nel patrimonio separato un patrimonio devoluto ai fini meramente liquidativi e nel patrimonio autonomo un patrimonio con finalità commerciali e quindi dinamiche (A. RAVAZZONI, *Beneficio di inventario*, in *Enc. giur.*, IV, Roma, 1988, p. 5).

⁴⁹ Tale destinazione, che costituisce il limite di meritevolezza dello scopo comune, è peraltro opponibile ai terzi mediante l'iscrizione del contratto nel registro delle imprese, così precisa M. BIANCA, *Il regime patrimoniale della rete*, in AA.VV., *Il contratto di rete. Un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, a cura di F. Briolini, L. Carota, M. Gambini, Napoli, 2013, p. 43. Infatti, come si specificherà più avanti analizzando il profilo pubblicitario, nel contratto di rete la pubblicità nel registro delle imprese è finalizzata alla separazione patrimoniale delle risorse poste dalle singole imprese al servizio del programma di rete e destinate a formare un compendio patrimoniale non entificato, con conseguente specializzazione del regime di responsabilità del soggetto disponente in deroga all'art. 2470 c.c., così precisa M. SCIUTO, *Imputazione e responsabilità nelle “reti di imprese” non entificate (ovvero del patrimonio separato incapiente)*, cit., p. 487. Alla suddetta pubblicità si riconosce, quindi, efficacia costitutiva solo nel senso di “provocare” tale effetto, ovvero l'applicazione di certe regole che condizionano la rilevanza esterna del contratto in termini di separazione patrimoniale. Si esprime in questo modo, anche se con riferimento alla efficacia costituiva dell'effetto reale conseguente alla iscrizione della delibera costitutiva dei patrimoni destinati, C. IBBA, *La pubblicità del patrimonio destinato*, in *Giur. comm.*, 2007, I, p. 725 ss.

conferimento del fondo stesso, soggetto pertanto agli stessi principi del fondo patrimoniale comune⁵⁰.

Il disconoscimento della soggettività giuridica della rete, prima della riforma del 2012, ricevette ulteriori conferme anche da parte di altri soggetti istituzionali e, in particolare, dalla Commissione Europea che, escludendo la configurazione di un aiuto di Stato per l'agevolazione fiscale adottata dal Governo Italiano a favore dei contratti di rete, ritenne questa misura lecita se e in quanto la rete di imprese non costituisse una entità distinta rispetto alle imprese aderenti alla rete⁵¹.

Anche l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 70/E del 30 giugno 2011, negò espressamente che il contratto di rete avesse un'autonoma soggettività tributaria e di conseguenza una propria soggettività giuridica⁵².

Soltanto nel 2012, dapprima con la legge 7 agosto 2012, n. 134 (di conversione del d.l. 22 giugno 2012, n. 83) e subito dopo con la legge 17 dicembre 2012, n. 221 (di conversione del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179), il legislatore cerca definitivamente di chiudere il cerchio di questo problema e aggiunge all'art. 3, comma 4-ter, che *«se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede, la rete acquista la soggettività giuridica. Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico, scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82»*.

L'intervento che apparentemente sembra risolvere il dibattito della soggettività giuridica della rete, tuttavia, non ottiene il risultato sperato. Se, infatti, il concetto di "soggettività giuridica" fino ad oggi ha rappresentato un

⁵⁰ M. SCIUTO, *Imputazione e responsabilità nelle "reti di imprese" non entificate (ovvero del patrimonio separato incapiente)*, cit., p. 481. Di diversa opinione, R. SANTAGATA, *Il contratto di rete fra (comunità di) impresa e società consortile*, in *Riv. dir. civ.*, 2011, I, p. 349. L'Autore sostiene che tra contributo e apporto di un patrimonio destinato vi sia in realtà una netta differenza.

⁵¹ Il riferimento è alla Decisione C(2010)8939 del 26 gennaio 2011 che ovviamente non tiene conto dell'ultima versione della norma che a seguito della riforma del 2012 prevede espressamente la non soggettività giuridica della rete.

⁵² Per un approfondimento cfr. A. GIANNONE, *Il contratto di rete: il punto sulla soggettività tributaria*, in AA.VV., *Il contratto di rete. Nuovi strumenti contrattuali per la crescita d'impresa*, Atti del Convegno di Roma, 25 Novembre 2011, Quaderni della Fondazione Nazionale Notariato, Milano, 2012, p. 49; T. TASSANI, *Il contratto di rete: il punto sulla soggettività tributaria*, in AA.VV., *Il contratto di rete. Nuovi strumenti contrattuali per la crescita d'impresa*, Atti del Convegno di Roma, 25 Novembre 2011, Quaderni della Fondazione Nazionale Notariato, Milano, 2012, p. 54.

dato interpretativo che non è proprio del legislatore prescrivere⁵³, così non accade nella normativa sul contratto di rete.

In questo ambito non solo il legislatore prescrive la soggettività giuridica della rete in presenza di determinati requisiti, ma ne subordina l'acquisto ad un'espressa manifestazione di volontà in tal senso degli imprenditori aderenti alla rete.

Questa conclusione trova conforto in un duplice ordine di ragioni. Il primo di carattere generale per il quale - ogni qual volta il verificarsi di un effetto viene rimesso dalla legge alla volontà dell'interessato - è necessario un atto o un evento (sia esso una manifestazione di volontà o un fatto) idonei a produrre l'effetto stesso⁵⁴. Il secondo ordine di ragioni discende dal testo della norma che subordina la produzione dell'effetto (l'acquisto della soggettività giuridica) esclusivamente all'esercizio della facoltà di adottare una particolare forma di pubblicità (l'iscrizione nella sezione ordinaria) in luogo di un'altra, consentendo soltanto nel primo caso l'entificazione della rete e la produzione di determinati effetti⁵⁵.

L'individuazione delle modalità nelle quali può (e deve) estrinsecarsi l'opzione a favore della soggettività non può non essere rimessa ai principi della materia, nel senso che deve trattarsi di una modalità idonea a consentire l'iscrizione del contratto nella sezione ordinaria del registro delle imprese e, come tale, rispettosa anche delle procedure e delle forme richieste per l'esecuzione della pubblicità⁵⁶.

Diversi interrogativi si sollevano, tuttavia, sul significato che assume nel contratto di rete la "soggettività giuridica".

In materia societaria si afferma tradizionalmente che la "soggettività giuridica" si caratterizza per essere un *minus* rispetto al concetto di "personalità

⁵³ Così M. D'AURIA, *L'evoluzione del contratto di rete: dal contratto al soggetto*, cit., p. 77 ss. Le stesse critiche sono messe in rilievo da M. SCIUTO, *Imputazione e responsabilità nelle "reti di imprese" non entificate (ovvero del patrimonio separato incapiente)*, cit., p. 447 ss.

⁵⁴ A. SERRA, *Contratto di rete e soggettività giuridica*, in *Riv. telematica Orizzonti del diritto commerciale*, 2014, 3, p. 5.

⁵⁵ L'altra forma di pubblicità è prevista all'art. 3, comma 4-*quater*, dove si afferma che «il contratto di rete è soggetto a iscrizione nel registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico dei sottoscrittori originari».

⁵⁶ Sulle modalità di attuazione della pubblicità vedi il successivo capitolo.

giuridica”, nel senso che la soggettività si contraddistingue rispetto alla personalità giuridica proprio per il minor grado di autonomia patrimoniale⁵⁷.

Questa considerazione è stata sottolineata in particolare nell’ambito delle società di persone che secondo l’orientamento oggi prevalente sono «dotate di autonomia soggettiva di grado inferiore rispetto alla personalità giuridica ma tale da erigerle a centri di imputazione di rapporti giuridici distinti dai soci»⁵⁸. La soggettività giuridica delle società di persone trova conferma, infatti, in numerosi articoli contenuti nella disciplina codicistica: dall’art. 2266 c.c., che riconosce l’acquisto dei diritti e l’assunzione delle obbligazioni in capo alle società, agli artt. 2292 e 2295 c.c. che prevedono l’attribuzione alle società di persone del nome e della sede, nonché l’art. 2659 c.c. e l’art. 2839 c.c. che riconoscono la trascrivibilità di atti a favore e contro le società di persone. Ancora più decisiva e rilevante è la constatazione che nelle società di persone i rapporti giuridici instaurati con terzi si presentano insensibili al mutare della compagine societaria.

Lo stesso discorso vale anche per le associazioni non riconosciute, in passato considerate “una pluralità di soggetti in comunione di diritti”⁵⁹, oggi secondo l’opinione ormai consolidata in dottrina e in giurisprudenza si configurano autonomi soggetti di diritto, seppur non dotati di personalità giuridica e quindi di autonomia patrimoniale perfetta⁶⁰.

Nella disciplina del contratto di rete, invece, emerge con evidenza una peculiarità: la soggettività giuridica non viene in rilievo per il minor grado di autonomia patrimoniale della rete in quanto - come si avrà modo di approfondire in seguito - esistono contratti di rete dotati di soggettività giuridica e di autonomia patrimoniale (*rectius* personalità giuridica), ma al contempo contratti di rete dotati di soggettività giuridica e non di autonomia patrimoniale perfetta. Allo stesso tempo è possibile avere contratti di rete privi

⁵⁷ M. CIAN, *Autonomia patrimoniale e personalità giuridica*, in *Diritto Commerciale*, a cura di M. Cian, vol. II, Torino, 2013, p. 65. Secondo questo autore la soggettività si configurerebbe dunque come un *tertium genus* rispetto alle persone fisiche e alle persone giuridiche.

⁵⁸ V. BUONOCORE, *Le società. Disposizioni generali. Art. 2247-2250*, in *Il codice civile. Commentario*, diretto da P. Schlesinger, Milano 2000, p. 205 ss; G. F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, II, *Diritto delle società*, Torino, 2002, p. 47; F. DI SABATO, *Manuale delle società*, Torino, 1995, p. 46; F. GUERRERA, voce *Società in nome collettivo*, in *Enc. Dir.*, XVII, Milano 1990, p. 947; G. MARASÀ, *Le società*, I, *La società in generale*, in *Trattato di diritto privato*, a cura di G. Iudica - P. Zatti, Milano, 2000, p. 88.

⁵⁹ F. FERRARA, *Le persone giuridiche*, in *Trattato di diritto civile italiano*, a cura di F. Vassalli, Torino, 1958, p. 413.

⁶⁰ In dottrina, F. GALGANO, *Le associazioni, le fondazioni, i comitati*, Padova, 1996, p. 90 ss. In giurisprudenza, Cass. 4252/1976; Cass. 1022/1979; Cass.13338/1999; Cass.8239/2000.

di soggettività giuridica che hanno un'autonomia patrimoniale perfetta e contratti di rete che al contrario sono sprovvisti sia della soggettività giuridica che dell'autonomia patrimoniale perfetta.

Nella disciplina in esame, dunque, l'espressione "*soggettività giuridica*" sembra indicare in realtà la mera possibilità della rete di divenire un centro autonomo di imputazione di situazioni giuridiche attive e passive e in quanto tale, dunque, titolare di diritti e doveri propri e dotato di una determinata struttura organizzativa⁶¹.

Resta da chiarire, tuttavia, un altro passaggio che appare oscuro dalla norma, ovvero l'individuazione degli elementi essenziali per l'acquisto della soggettività giuridica della rete.

Infatti, è pacifico che per conseguire la soggettività sono necessari l'istituzione di un fondo patrimoniale comune (3, comma 4-*quater*), una determinata forma (atto pubblico, scrittura privata autenticata o atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e, soprattutto, l'iscrizione della rete nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede (art. 3, comma 4-*quater*), risulta invece più discussa l'istituzione dell'organo comune.

Parte della dottrina⁶², privilegiando un criterio interpretativo logico-sistematico, afferma al riguardo che quando la rete acquisti la soggettività giuridica, si deve considerare implicita l'esistenza di un organo comune per lo svolgimento di un'attività verso i terzi. Chi sostiene questa tesi utilizza quale argomento principale l'art. 3, comma 4-*ter*, lett. e), che dispone «*l'organo comune agisce in rappresentanza della rete quando essa acquista la soggettività giuridica*».

Altri autori⁶³, al contrario, ritengono che per l'acquisto della soggettività giudica non sia necessario istituire anche l'organo in quanto la lett. f) dell'art. 3, comma 4-*ter*, prevede «*l'obbligo di fissare contrattualmente le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri,*

⁶¹ Sulla nozione di soggettività giuridica cfr. C. M. BIANCA., *Trattato di Diritto civile, La norma giuridica. I soggetti*, vol. I, Milano, 2002, p. 311.

⁶² F. CAFAGGI - P. IAMICELI - G. D. MOSCO, *Gli ultimi interventi legislativi sulle reti*, in AA.VV., *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, a cura di F. Cafaggi, P. Iamiceli e G. Mosco, Milano, 2012, p. 493; M. MALTONI, *Le pubblicità del contratto di rete: questioni applicative*, in Studio C.N.N. d'impresa n. 5/2013, approvato dalla Commissione Studi di Impresa il 21 Marzo 2013.

⁶³ D. CATERINO, *Appunti critici in tema di governance nei contratti di rete*, cit., p. 173. Nello stesso senso anche C. GRANELLI, *Il contratto di rete: prime applicazioni pratiche*, in *Contratti*, 2013, 8-9, p. 833 ss.

quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo» e si tratta di una regola di portata generale, non limitata alla reti prive di soggettività giuridica. A ulteriore conferma di ciò, i sostenitori di questa tesi richiamano, altresì, l'art. 3, comma 4-*quater*, ultima parte, che per l'iscrizione della rete ai fini dell'acquisto della soggettività giuridica prescrive *«la costituzione del fondo comune»*, e non anche l'istituzione dell'organo comune.

Secondo questa tesi, dunque, la rete potrebbe privarsi dell'organo comune senza rinunciare alla soggettività giuridica e in questa ipotesi il contratto si caratterizzerà per essere privo della personalità giuridica, non trovando applicazione la disposizione normativa di cui all'art. 3, comma 4-*ter*, n. 2), secondo cui *«se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune [...] in ogni caso per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma comune, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune»*⁶⁴.

Ad ogni modo, a prescindere dalla soluzione interpretativa che si intende adottare, è evidente che dopo la riforma del 2012 il contratto di rete si presenta con una “doppia identità”⁶⁵ potendo assumere alternativamente la struttura di una rete-soggetto, divenendo così un *ens tertium* rispetto alle imprese partecipanti o di una rete-contratto priva di soggettività giuridica⁶⁶.

In assenza di una espressa manifestazione delle parti, resta salvo, tuttavia, quanto previsto dall'art. 3, comma 4-*ter*, primo capoverso, ultimo periodo, dove si afferma che *«il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-*quater* ultima parte»*.

⁶⁴ C. GRANELLI, *Il contratto di rete: prime applicazioni pratiche*, cit., p. 833.

⁶⁵ F. MACARIO, *Contratti di rete e modalità di partecipazione. I rapporti interni fra responsabilità e conflitti d'interesse*, Postilla di aggiornamento, in AA.VV., *Riflessioni sul contratto di rete. Profili privatistici e fiscali*, a cura di A. Genovese, Bari, 2013, p. 41.

⁶⁶ Così F. GALLIO - S. PISTOLESI, *Le ultime novità riguardanti il contratto di rete di imprese: aspetti civilistici e fiscali*, in *Fisco*, 2013, 4, p. 519 ss; M. ZANNI, *La nuova disciplina del contratto di rete*, in *Fisco*, 2012, p. 47 ss. Al riguardo bisogna evidenziare, inoltre, che la rete-contratto rispetto alla rete-soggetto può assumere modelli di rete diversi proprio perché il legislatore non impone l'adozione di determinati requisiti strutturali e organizzativi. Il contratto di rete privo di soggettività può, infatti, essere privo sia dell'organo comune che del fondo patrimoniale comune, può essere dotato dell'organo comune ma non del fondo patrimoniale (e viceversa) o ancora può contemplare la costituzione sia dell'organo comune che del fondo patrimoniale ma non per questo essere dotato necessariamente di soggettività giuridica. Come si avrà modo di approfondire in seguito, questi modelli diversi di contratti di rete hanno un importante rilievo in sede di *governance* e di responsabilità patrimoniale della rete.

Da questa disamina generale sulla soggettività giuridica della rete, si impongono alcune riflessioni sulle conseguenze derivanti dall'acquisto della soggettività giuridica da parte della rete stessa.

Una prima conseguenza rilevante si individua sul piano fiscale. L'Agenzia delle Entrate, infatti, con la recente circolare n. 20/E del 18 giugno 2013 ha fornito chiarimenti sulle conseguenze fiscali derivanti dall'acquisto della soggettività giuridica del contratto di rete.

In primo luogo, si è precisato che *«per effetto dell'iscrizione nel registro delle imprese, la rete diviene un nuovo soggetto di diritto e, in quanto autonomo centro di imputazione di interessi e rapporti giuridici, acquista rilevanza anche dal punto di vista tributario»* e inoltre, che *«le imprese aderenti alla "rete soggetto" non possono beneficiare della misura agevolativa a favore delle imprese contraenti, prevista dall'art. 42 comma 2-quater del d.l. 31 maggio 2010, n. 78»*⁶⁷.

Il contratto di rete, dunque, se dotato di soggettività giuridica acquista rilevanza anche ai fini fiscali perché esprime una propria forza economica, autonoma rispetto a quella delle imprese contraenti⁶⁸.

Con riferimento, invece, al contratto di rete privo di soggettività, resta fermo il principio indicato nella precedente circolare secondo cui *«l'adesione al contratto di rete non comporta l'estinzione, né la modificazione della soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all'accordo in questione, né l'attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso»*⁶⁹.

Per questo tipo di contratto, pertanto, gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete non realizzano fattispecie impositive imputabili ad un nuovo soggetto, bensì alle singole imprese partecipanti alla rete⁷⁰.

⁶⁷ Per un approfondimento sulla circolare si v. T. TASSANI, *Circolare dell'agenzia delle entrate sulle reti d'impresa: profili di interesse notarile*, in CNN Notizie, del 24/06/2013.

⁶⁸ F. MARIOTTI, *La fiscalità delle reti d'impresa*, in *Contratti*, 2013, 8-9, p. 846 ss. Nello stesso senso anche U. SABATINI, *Rete - soggetto: alla soggettività giuridica si affianca quella tributaria*, in *Fisco*, 2013, p. 27 ss. L'Autore evidenzia che la rete divenendo un autonomo soggetto passivo di imposta è tenuta a rispettare tutti gli obblighi previsti *ex lege* in materia di imposte dirette e indirette (pagamento dell'Ires, pagamento dell'Irap, tenuta delle scritture contabili, ecc). Ulteriori approfondimenti anche in V. TOSI, *I profili fiscali della rete di impresa*, in AA.VV., *Le reti di impresa*, a cura di S. Di Diego e F. Micozzi, Rimini, 2013, p. 169 ss.

⁶⁹ Il riferimento è alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4 del 15 febbraio 2011 e alla successiva Risoluzione n. 70/E del 30 giugno 2011 dove si precisa che *«pur essendo possibile l'attribuzione alla rete di un codice fiscale, resta ferma l'esclusione della soggettività tributaria in capo alla rete stessa»*

⁷⁰ F. MARIOTTI, *La fiscalità delle reti d'impresa*, cit., p. 846 ss.

Ulteriore profilo rilevante, che comporta conseguenze diverse a seconda che la rete sia dotata o meno di soggettività giuridica, è quello relativo alla insolvenza della rete e al possibile fallimento delle imprese aderenti alla rete.

A seguito della riforma del 2012 sembra, infatti, che le reti dotate di soggettività giuridica possano essere oggetto di procedure concorsuali (compreso il fallimento) qualora ricorrano i presupposti indicati nella legge. Meno chiaro appare, invece, il trattamento da riservare alle reti contrattuali. Al riguardo pare opportuno procedere preliminarmente con alcune considerazioni generali che risultano imprescindibili in questa sede.

Il diritto fallimentare risulta strutturato, almeno nella sua dimensione tecnico-processuale, secondo un sistema “a soggetto” (art. 1 l.f.)⁷¹, nel senso cioè che le procedure concorsuali richiedono sia l'accertamento di un'attività commerciale, che l'identificazione del soggetto titolare a cui imputarla⁷².

Non esistono ipotesi, infatti, in cui determinati patrimoni, per i quali risulta impossibile individuare un titolare dell'impresa⁷³, siano assoggettati a procedure concorsuali, compreso il fallimento, con la conseguenza che allorquando sia impossibile individuare un soggetto a cui riferire l'attività d'impresa, sarà impossibile dichiararne il fallimento⁷⁴.

Di fronte a queste concrete difficoltà, la dottrina ha cercato di aggirare il problema affermando che un'eventuale dichiarazione di fallimento delle imprese partecipanti al contratto di rete si possa ottenere ipotizzando tra le stesse l'esistenza di una società di fatto⁷⁵.

⁷¹ M. SCIUTO, *Imputazione e responsabilità nel contratto di rete (ovvero dell'incapienza del patrimonio separato)*, in AA.VV., *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, a cura di F. Cafaggi, P. Iamiceli e G. Mosco, Milano, 2012, p. 74.

⁷² P. ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, cit., p. 145 ss.

⁷³ M. SCIUTO, *Imputazione e responsabilità nel contratto di rete (ovvero dell'incapienza del patrimonio separato)*, cit., p. 75-76. Infatti, anche se l'ordinamento contempla delle ipotesi definite di “fallimento senza imprenditore”, come nel caso di fallimento della società estinta o dell'imprenditore defunto, in realtà in tali fattispecie un termine soggettivo di riferimento almeno concettualmente c'è, benché non più esistente nella realtà. Anche nel caso di interposizione nell'esercizio di un'attività imprenditoriale o comunque di non coincidenza fra l'apparente e l'effettivo titolare di tale attività, si identifica il soggetto sottoposto al fallimento attraverso una creazione puramente *ficta*.

⁷⁴ P. ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, cit., p. 145 ss.

⁷⁵ In questo senso vedi anche R. SANTAGATA, *Il contratto di rete fra (comunione di) impresa e società (consortile)*, cit., p. 341. Prospetta la possibilità in astratto di una riqualificazione in termini di società di fatto, poi escludendola tuttavia sul piano del diritto positivo, V. DONATIVI, *Le reti di imprese: natura giuridica e modelli di governance*, cit., p. 1434.

Questa soluzione non appare, tuttavia, convincente perché contrastante con la stessa *ratio* della disciplina. Infatti, il rinvio alle norme del consorzio (artt. 2614 e 2615 c.c.) dovrebbe garantire alle imprese riunite in rete di non incorrere in rischi ulteriori rispetto alla (eventuale) perdita del conferimento effettuato nel fondo comune.

Immaginare, pertanto, che nell'ipotesi di incapacienza del patrimonio del rete (quando cioè esso non sia sufficiente a far fronte alle obbligazioni assunte) si possa comunque far valere la responsabilità sussidiaria di tutte le imprese aderenti, sino a coinvolgerle in una procedura fallimentare, appare contrastante con la stessa *ratio* della disciplina sopra richiamata⁷⁶.

Per ovviare a questo problema, parte della dottrina ipotizza quale alternativa possibile il fallimento parziale dei soggetti aderenti alla rete limitato esclusivamente alla parte del loro patrimonio impiegato per finanziare il programma di rete (c.d. «*regola dell'insolvenza settoriale*»)⁷⁷.

Anche questa soluzione, tuttavia, non sembra percorribile perché contraria ad alcuni principi base del sistema fallimentare italiano che emergono soprattutto dalla normativa sui patrimoni societari destinati a uno specifico affare.

Si afferma, in proposito, che allorquando le obbligazioni assunte per realizzare l'affare al quale il patrimonio è destinato, non trovino *capienza* all'interno del patrimonio stesso, sia necessario procedere alla *liquidazione* del patrimonio (e non quindi ad una procedura concorsuale) secondo le norme dettate in tema di liquidazione delle società di capitali⁷⁸.

Questo dato conferma ancora una volta l'idea che il patrimonio societario di cui all'art. 2447-*bis* sia un patrimonio autonomo non entificato destinato all'esercizio di un'attività di impresa, senza che il mancato soddisfacimento

⁷⁶ M. SCIUTO, *L'Insolvenza delle reti*, in AA.VV., *Il contratto di rete. Un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, a cura di F. Briolini, L. Carota, M. Gambini, Napoli, 2013, p. 58. Nello stesso senso anche P. ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, cit., p. 145 ss.

⁷⁷ P. ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, cit., p. 151.

⁷⁸ In questo senso depone sia l'art. 2447-*novies*, comma 2, c.c. che l'art. 156 l.f. In particolare, con riferimento a quest'ultimo, il fatto che la norma non parli di *insolvenza* ma di *incapienza* conferma l'esclusione della procedura fallimentare per la mancanza sia del presupposto soggettivo che oggettivo. Allo stesso modo, anche nell'ipotesi di contratto di rete non si può parlare di insolvenza della impresa aderente proprio perché il regime previsto per le obbligazioni derivanti dall'attività di impresa limita la responsabilità del soggetto al valore esistente nel patrimonio destinato. L'entità del patrimonio separato fissa dunque il limite massimo di ciò che può essere richiesto ai creditori, così M. SCIUTO, *Imputazione e responsabilità nel contratto di rete (ovvero dell'incapienza del patrimonio separato)*, cit., p. 106.

delle obbligazioni derivanti da tale attività possa mai giungere a configurare il fallimento di qualcun altro.

Il patrimonio societario di cui all'art. 2447-*bis* c.c. non solo rappresenta il primo esempio di patrimonio autonomo non entificato impiegato per l'attività di impresa, ma è altresì un istituto che nell'ambito del contratto di rete trova diretta e immediata applicazione poiché richiamato dalla stessa disciplina in oggetto⁷⁹.

Da questa riflessione si ricava, pertanto, che il regime patrimoniale del contratto di rete risulta coincidere pienamente con quello dei patrimoni destinati allorché il fondo patrimoniale comune si alimenti proprio di tali patrimoni.

Si predetermina, così, la garanzia patrimoniale concessa a una determinata categoria di creditori, localizzandola su una porzione del patrimonio generale di un soggetto, tale per cui la misura massima della responsabilità dei debitori coinciderà costantemente con quella garanzia precostituita dal fondo patrimoniale comune, senza mai giungere ad una insolvenza dei partecipanti per effetto dei debiti contratti in esecuzione del programma comune⁸⁰.

In conclusione, dunque, rispondendo all'interrogativo sopra sollevato, allorché il contratto di rete si presenti privo di soggettività giuridica e il fondo patrimoniale comune risulti insufficiente a soddisfare i debiti contratti in esecuzione del programma comune, si ritiene preferibile parlare di *incapienza* del fondo comune, e non di *insolvenza*, con l'impossibilità di ricorrere a qualsiasi procedura concorsuale, compreso il fallimento, delle singole imprese aderenti alla rete.

3. I profili causali dei contratti di rete

Il contratto di rete, all'esito della complessa evoluzione normativa, si qualifica come un *contratto d'impresa*⁸¹ dotato di una particolare funzione di

⁷⁹ M. SCIUTO, *L'Insolvenza delle reti*, cit., p. 59.

⁸⁰ M. SCIUTO, *Imputazione e responsabilità nel contratto di rete (ovvero dell'incapienza del patrimonio separato)*, cit., p. 106.

⁸¹ È opportuno precisare che la terminologia contratti d'impresa non è del tutto univoca in dottrina. Anche di recente non manca chi, rifacendosi alla classificazione di A. DAL MARTELLO, voce *Contratti d'impresa*, in *Enc. giur. Treccani*, IX, 1988, p. 1, limita l'uso dell'espressione «contratti d'impresa» ai contratti con cui si esplica l'attività imprenditoriale come sottogruppo diverso (in seno alla categoria dei «contratti dell'impresa») rispetto a quello

coordinamento e collaborazione che consiste nell'accrescimento della capacità innovativa e della competitività sul mercato delle singole imprese aderenti alla rete⁸².

Per comprendere l'importanza che il suddetto profilo riveste nei contratti di rete risulta opportuno analizzare brevemente le modifiche che negli ultimi anni sono intervenute proprio su questo elemento del contratto.

Nella formulazione originaria dell'art. 3, comma 4-ter, si affermava, infatti, che «con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali, allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato».

La dottrina evidenziava da subito le prime criticità di una tale definizione normativa che, da un lato, con il riferimento *all'esercizio in comune di una o più attività economiche*, avvicinava la figura al contratto di società (art. 2247 c.c.) e, dall'altro, con l'espressione *“accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato”* delineava una finalità mutualistica, e non lucrativa, del contratto destinata alla soddisfazione degli interessi riconducibili ai singoli aderenti alla rete⁸³.

Solo con la successiva legge 30 luglio 2010, n. 122, il legislatore ha apportato rilevanti modifiche alla definizione iniziale del contratto precisando ulteriormente che *«con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la capacità innovativa e la competitività sul mercato delle singole imprese, le quali a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati, attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale,*

dei contratti diretti al coordinamento della suddetta attività, così F. DI MARZIO, *I contratti tra imprese*, in *Diritto civile*, a cura di P. Rescigno e N. Lipari, *Il contratto in generale*, Milano, 2009, p. 75. Per un approfondimento generale sui contratti d'impresa cfr. AA.VV., *Il diritto europeo dei contratti d'impresa. Autonomia negoziale dei privati e regolazione del mercato*, a cura di P. Sirena, Milano, 2006.

⁸² A. GENOVESE, *Attività d'impresa “in rete” tra regole del contratto e disciplina della concorrenza*, cit., p. 55 ss. Non sono mancate, tuttavia, le critiche nel considerare la *“capacità innovativa”* e la *“competitività sul mercato”* elementi costitutivi della causa del contratto proprio per la difficoltà di individuare l'esatto significato dei suddetti termini, concetti più economici che giuridici. Per un'analisi critica del profilo causale si v. P. IAMICELI, *Introduzione, Dalle reti di imprese ai contratti di rete: un percorso incompiuto*, cit., pp. 22-23; M. GRANIERI, *Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema?*, in *Reti di imprese e contratto di rete: spunti per un dibattito*, a cura di F. Macario e C. Scognamiglio, in *Contratti*, 2009, 10, p. 937; M. R. MAUGERI, *Rete di impresa e contratto di rete*, in *Reti di imprese e contratto di rete: spunti per un dibattito*, a cura di F. Macario e C. Scognamiglio, in *Contratti*, 2009, 10, p. 960.

⁸³ F. CIRIANNI, *Il contratto di rete*, in *Notariato*, 2010, 4, p. 446 ss.

commerciale, tecnica o tecnologica, ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa»⁸⁴.

Molteplici sono le novità apportate dal suddetto intervento: viene aggiunta l'espressione «*individualmente e collettivamente*», ciò a significare che ogni impresa partecipante deve mirare non già a un risultato utile solo per sé, ma a cui tutte le imprese sono interessate e verso cui tendono appunto collettivamente; l'esercizio in comune di un'attività non è più l'unico oggetto del contratto di rete, ma ad esso si aggiunge altresì «*l'attività di collaborazione e dello scambio di informazioni o prestazioni*»; l'esercizio in comune di una o più attività non concerne più attività esclusivamente di tipo economico, potendo ricomprendere anche attività di ricerca, di studio e affini «*purché rientranti nell'oggetto di ciascuna impresa*».

Rispetto all'originaria formulazione della norma, l'aspetto più rilevante che interessa in questo contesto è che l'attenzione del legislatore si è focalizzata sullo scopo comune (*accrescere, individualmente e collettivamente, la capacità innovativa e la competitività sul mercato delle singole imprese*) ponendo, invece, in secondo piano l'obbligo delle imprese di esercitare in comune una o più attività, di collaborare in forme e ambiti predeterminati o di scambiarsi informazioni o prestazioni di altra natura, per raggiungere il suddetto obiettivo⁸⁵.

⁸⁴ Art. 3, comma 4-ter, della legge n. 33/2009.

⁸⁵ Di questa opinione C. MARSEGLIA, *Contratti di rete: prime applicazioni pratiche*, in *Contratti*, 2013, 8-9, p. 822; A. GENOVESE, *Attività d'impresa "in rete" tra regole del contratto e disciplina della concorrenza*, cit., p. 56. Una parte della dottrina ha precisato al riguardo che, a seguito delle suddette modifiche, il contratto di rete sembra così caratterizzarsi per un doppio livello funzionale: uno *scopo-fine*, consistente nell'accrescimento della capacità innovativa e della competitività sul mercato delle imprese aderenti, e uno *scopo-mezzo*, posto in posizione di subalternità rispetto al primo, comprensivo di tre possibili oggetti alternativi del contratto (lo scambio, la collaborazione o l'esercizio in comune dell'attività). In questi termini si esprime M. MALTONI, *Il contratto di rete. Prime considerazioni alla luce della novella di cui alla legge n. 122/2010*, cit., p. 68. Di opinione contraria S. LOPREIATO, *Programma comune di rete ed efficacia normativa variabile*, in AA.VV., *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, a cura di F. Cafaggi, P. Iamiceli e G. Mosco, Milano, 2012, p. 164, il quale afferma che la tripartizione in scambio, collaborazione ed esercizio in comune non attiene ai tre oggetti (alternativi) del contratto, ma al diverso grado di efficacia del programma di rete, quale unico oggetto del contratto. Tale efficacia sarebbe in grado di spaziare da una efficacia "normativa interna" a un'efficacia. "normativa esterna" fino ad arrivare a quella associativa, a seconda che il programma di rete preveda rispettivamente lo scambio, la collaborazione o l'esercizio in comune dell'attività. Un terzo filone interpretativo, invece, evidenzia che dopo la modifica del 2010 il contratto di rete è diventato uno schema contrattuale idoneo ad assumere di volta in volta la configurazione di contratto associativo, di collaborazione o di scambio a seconda dell'obbligo assunto dalle imprese consistente rispettivamente nell'esercizio in comune di una o più attività, nella collaborazione in forme e ambiti predeterminati o nello scambio di informazioni e prestazioni. Sostengono questa tesi G.

Lo scopo comune, così come indicato specificatamente dal legislatore, assume un forte rilievo in sede di controllo sulla causa.

La causa, infatti, è un elemento essenziale del contratto (art. 1325, n. 2, c.c.) la cui liceità deve essere valutata in relazione alle norme imperative, dell'ordine pubblico e del buon costume (art. 1343 c.c.). Nessun spostamento patrimoniale può prodursi, e tenersi fermo, se non risulta sostenuto da un'adeguata ragione giustificatrice (c.d. principio di razionalità degli spostamenti)⁸⁶.

Oggi, il superamento della ricostruzione della causa come funzione economico-sociale⁸⁷ impone di leggere in termini diversi rispetto al passato la relazione tra qualificazione giuridica del contratto e vicende circolatorie della ricchezza. Secondo la dottrina più recente, infatti, la causa si configura come funzione economica-individuale⁸⁸ (o meglio ancora come causa concreta) del contratto con la necessità di un controllo sul piano della razionalità del contratto e, dunque, della sua idoneità ad espletare una funzione utile.

Il concetto di utilità, tuttavia, non deve essere riferito ad un criterio di socialità del contratto, ma si deve commisurare «*all'articolazione obiettivata degli interessi perseguiti attraverso il contratto ed alla loro idoneità a porsi - ad una stregua di normalità e di ragionevolezza - come elementi regolatori del rapporto*»⁸⁹.

Tutto questo ragionamento si riflette nella materia in oggetto perché solleva l'interrogativo se il legislatore in materia di contratti di rete intenda assegnare al requisito causale, ed al suo conseguente controllo, una funzione diversa e più ampia rispetto a quella che, pur nel contesto di una materia estremamente controversa, qual è il tema della causa del contratto, si sia di solito disposti ad assegnargli⁹⁰.

PALMIERI, *Profili generali del contratto di rete*, in AA.VV., *Reti d'impresa: profili giuridici, finanziamento e rating: il contratto di rete e le sue caratteristiche*, a cura di A.I.P., Milano, 2011, p. 5 e F. CAFAGGI, *Il nuovo contratto di rete: "learning by doing?"*, cit., p. 1445.

⁸⁶ V. ROPPO, *Il contratto*, in *Trattato di diritto privato*, a cura di G. Iudica - P. Zatti, Milano, 2011, p. 349.

⁸⁷ In passato questa tesi è stata sostenuta da F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, cit., p. 127-128; E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, in *Trattato di diritto civile italiano*, a cura di F. Vassalli, Torino, 1952, p. 184 ss; G. MIRABELLI, *Dei contratti in generale*, in *Comm. cod. civ.*, Torino, 1980, p. 159; F. MESSINEO, *Il Contratto in genere*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, a cura di A. Cicu e F. Messineo, Milano, 1968, p. 111 ss.

⁸⁸ G. B. FERRI, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1965, p. 249; F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2006, p. 762.

⁸⁹ G. SCOGNAMIGLIO, *Il contratto di rete: il problema della causa*, in *Reti di imprese e contratto di rete: spunti per un dibattito*, a cura di F. Macario e C. Scognamiglio, in *Contratti*, 2009, 10, p. 964.

⁹⁰ G. SCOGNAMIGLIO, *Dal collegamento negoziale alla causa di coordinamento nei contratti tra imprese*, in AA.VV., *Le reti di imprese e contratti di rete*, a cura di P. Iamiceli, Torino, 2009, p. 70.

Leggendo l'art. 3, comma 4-ter, lett. b) emerge che gli obiettivi strategici e le attività comuni poste a base della rete devono essere in grado di dimostrare «*il miglioramento della capacità innovativa e della competitività sul mercato*». Ci si chiede a questo punto in che modo la capacità innovativa e la competitività sul mercato debbano essere valutate e se se un eventuale *deficit* dei requisiti di «*capacità innovativa*» e di «*competitività sul mercato*» sia idoneo a fondare conseguenze in termini di invalidità⁹¹.

La dottrina sottolinea al riguardo che la disciplina speciale del contratto di rete non sembra richiedere un diverso giudizio sulla causa rispetto a quello imposto dalla disciplina generale dei contratti.

Il controllo non si può estendere sino a ricomprendersi la verifica di una reale sussistenza della «*capacità innovativa*» e della «*competitività sul mercato*» del contratto⁹². Se così fosse si creerebbe un elevato grado di incertezza sulla stessa vincolatività del contratto proprio per l'estrema vaghezza delle espressioni «*capacità innovativa*» e «*competitività sul mercato*» che caratterizzano il profilo causale del contratto di rete e né sarebbe ragionevole ipotizzare una valutazione delle stesse *a priori*, ovvero prima ancora che si realizzi effettivamente l'attività comune.

La conclusione, pertanto, è che nell'ambito del contratto di rete il controllo sulla causa non può esigere un tipo di giudizio diverso rispetto a quello imposto dalla disciplina generale dei contratti; anche nella fattispecie in esame il controllo si deve risolvere sul piano della verifica di un livello minimo di razionalità dell'affare., con la conseguenza che non ogni incidenza sulla causa determinerà la nullità del contratto per mancanza di causa, ma solo l'assenza di un livello minimo di razionalità dell'affare da valutare volta per volta sulla base di parametri rigorosamente oggettivi⁹³.

Da ciò ne consegue che ove il programma di rete risulti sin dall'inizio irrealizzabile (perché, per esempio, incompatibile con gli obiettivi strategici

⁹¹ G. SCOGNAMIGLIO, *Il contratto di rete: il problema della causa*, cit., p. 964. La stessa problematica viene sollevata anche da F. MACARIO, *Il «contratto» e la «rete»: brevi note sul riduzionismo legislativo*, cit., p.951.

⁹² G. SCOGNAMIGLIO, *Il contratto di rete: il problema della causa*, cit., p. 964. Sarà semmai in sede di attribuzione dei benefici fiscali che potrà rilevare la reale sussistenza della «*capacità innovativa*» e della «*competitività sul mercato*», così E. M. TRIPPUTI, «*Il contratto di rete*», in *Le nuove leggi civili commentate*, 2011, 1, p. 63.

⁹³ C. SCOGNAMIGLIO, *I problemi della causa e del tipo*, in *Trattato del contratto*, a cura di V. Roppo, Milano, 2006, p. 133.

perseguiti dalle parti, con le attività svolte dalle imprese o per l'inadeguatezza del fondo comune⁹⁴), è evidente che anche il contratto di rete possa cadere in un giudizio di invalidità perché carente del requisito causale, elemento essenziale del contratto a pena di nullità.

L'eventuale e successiva inidoneità del contratto a raggiungere gli obiettivi prefissati dalla norma che fosse accertata dopo l'inizio della sua esecuzione, potrà rilevare, invece, come causa di impossibilità sopravvenuta dello scopo comune con conseguente risoluzione del contratto e rilievo sul piano dei rapporti con la pubblica amministrazione in occasione della concessione di benefici amministrativi o finanziari alla rete⁹⁵.

In sintesi la dottrina⁹⁶ evidenzia che se l'impossibilità della causa sopraggiunge in modo definitivo ed integrale, è sicuramente certa la risoluzione *ex nunc* del contratto. Se, invece, investe solo le singole imprese, scioglie il contratto relativamente a quest'ultime, salvo che il loro apporto divenuto impossibile non risulti essenziale per la competitività e l'innovazione delle imprese⁹⁷.

Nell'ambito del profilo causale non bisogna dimenticare, poi, il ruolo fondamentale svolto dal Notaio che in veste di pubblico ufficiale è chiamato a verificare che lo schema adottato in concreto dalle parti sia strutturalmente, ma soprattutto, funzionalmente conforme a quello delineato dal legislatore⁹⁸.

Infatti, la disciplina speciale sul contratto di rete non sembra imporre al Notaio l'onere di svolgere un controllo diverso rispetto a quello che egli è abitualmente tenuto a svolgere, ma solo di verificare in termini di ragionevolezza le modalità concordate per misurare l'avanzamento verso gli

⁹⁴ E. BRIGANTI, *La nuova legge sui "contratti di rete" tra le imprese: osservazioni e spunti*, cit., p. 195. In chiave dubitativa con riferimento all'ipotesi del fondo patrimoniale comune e la necessaria verifica della sua congruità al programma di rete, v. F. CIRIANNI, *Il contratto di rete*, cit., p. 444. L'Autore precisa che così come in tema di società risulta oramai superata la tesi della necessaria adeguatezza del capitale sociale all'oggetto sociale, allo stesso modo non si dovrebbe gravare la rete di un simile onere di "capitalizzazione".

⁹⁵ G. SCOGNAMIGLIO, *Il contratto di rete: il problema della causa*, cit., p. 965.

⁹⁶ A. GENTILI, *Il contratto di rete dopo la l. n. 122 del 2010*, in *Contratti*, 2011, 6, p. 263.

⁹⁷ In quest'ultima ipotesi è opportuno valutare se nel caso concreto lo scopo sia ancora raggiungibile, anche se in misura più contenuta.

⁹⁸ Art. 28 Legge notarile.

obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento a cui è indirizzato il programma comune⁹⁹.

Un'osservazione ulteriore da fare nell'ambito del profilo causale del contratto di rete è la rilevanza che sotto questo aspetto assume la *“reciprocità dei costi e dei benefici”*¹⁰⁰.

Il testuale richiamo allo scopo di accrescere *individualmente e collettivamente* la competitività e la capacità innovativa delle imprese aderenti alla rete sembra evidenziare l'intento del legislatore di tenere un certo equilibrio interno della rete e quindi la necessità che ogni partecipante ricavi un beneficio proporzionale all'apporto conferito.

Se non si rispettasse tale proporzione, secondo una parte della dottrina la fattispecie contrattuale non corrisponderebbe a quella legalmente prevista, con probabile nullità del contratto per mancanza di causa, quanto meno relativamente al partecipante pregiudicato¹⁰¹.

Il profilo casuale dei contratti di rete, infine, può, a talune condizioni presentare dei profili di incompatibilità con la disciplina *antitrust*¹⁰².

Se, infatti, il contratto di rete rappresenta uno strumento giuridico che permette alle imprese di instaurare forme di collaborazione diverse per aumentare la propria competitività sul mercato, a seconda delle modalità scelte in concreto per realizzare tale collaborazione il contratto può assumere un'impronta anticoncorrenziale diretta a falsare e/o restringere il gioco competitivo¹⁰³.

⁹⁹ A. DI SAPIO, *I contratti di rete tra imprese*, in *Notariato*, 2012, 1, p. 201 ss. Sul ruolo del Notaio nell'ambito del contratto di rete, cfr. anche A. DI LIZIA, *(Contratto di) rete di imprese. Rassegna e clausole contrattuali*, in *Notariato*, 2012, 3, p. 278.

¹⁰⁰ A. GENTILI, *Il contratto di rete dopo la l. n. 122 del 2010*, cit., p. 623.

¹⁰¹ La nullità sarebbe in tal caso parziale, cioè relativa alla clausola o alla parte che non rispetta la proporzione sia in virtù sia del principio di cui all'art 2263 c.c. che pare applicabile in via analogica, che dell'art. 1419, comma 1, c.c., dovendosi ritenere essenziale per gli altri partecipanti lo scopo dell'incremento, individuale e collettivo, della competitività e, inessenziale, il proprio sovrapprofitto o l'altrui minor profitto, si v. A. GENTILI, *Il contratto di rete dopo la l. n. 122 del 2010*, cit., p. 626.

¹⁰² Sul punto D. CORAPI, *Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessione*, in *Riv. Dir. Comm.*, 2010, p. 804; G. VILLA, *Il contratto di rete*, in AA.VV., *I contratti per l'impresa*, I, *Produzione, circolazione, garanzia*, Bologna, 2012, p. 503; A. GENOVESE, *Contratto di rete e disciplina antitrust*, in *Contr. e impresa*, 2012, p. 725.

¹⁰³ M. ANGELONE, *Sul «contenuto minimo essenziale del contratto di rete»*, in AA.VV., *Il contratto di rete. Un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, a cura di F. Briolini, L. Carota e M. Gambini, Napoli, 2013, nota 60, p. 154 ss. Due precisazioni devono farsi al riguardo. In primo luogo, anche se la normativa speciale sul contratto di rete introduce delle misure volte a fornire sostegno finanziario alle imprese che si riuniscono in un contratto di rete, la stessa

Per meglio comprendere la problematica in esame, pare opportuno analizzare le fattispecie in presenza delle quali il contratto di rete può (potenzialmente) assumere profili di dubbia compatibilità con la normativa *antitrust* perchè a seconda dei casi lo stesso contratto o gli accordi ad esso conseguenti possono contravvenire il divieto di concentrazioni di imprese, di intese o di abuso di posizione dominante, così come disciplinati a livello comunitario e nazionale¹⁰⁴.

Per quanto riguarda la concentrazione di imprese, l'art. 5, legge n. 287/1990, afferma che *«l'operazione di concentrazione si realizza: [...] b) quando uno o più soggetti in posizione di controllo di almeno un'impresa ovvero una o più imprese acquisiscono direttamente od indirettamente, sia mediante acquisto di azioni o di elementi del patrimonio, sia mediante contratto o qualsiasi altro mezzo, il controllo dell'insieme o di parti di una o più imprese; c) quando due o più imprese procedono, attraverso la costituzione di una nuova società, alla costituzione di un'impresa comune»*.

In sintesi, dunque, si configura una concentrazione di imprese tutte le volte che mediante la collaborazione due o più imprese realizzano di fatto un controllo congiunto su un'altra impresa oppure procedono alla creazione di un'impresa comune che esercita stabilmente le funzioni di una entità economica autonoma.

L'esistenza o meno di una concentrazione di imprese nell'ambito di un contratto di rete deve essere, pertanto, individuata verificando, dapprima, l'oggetto del contratto (cioè il tipo di attività che le imprese si impegnano ad esercitare in comune) e, successivamente, le regole di *governance* adottate dalle stesse imprese riunite in rete¹⁰⁵.

In questa prospettiva, dunque, si può configurare una concentrazione di imprese tutte le volte che con il contratto di rete si realizzi di fatto l'esercizio di

Commissione Europea con la decisione C(2010)8939 del 26 gennaio 2011 ha espressamente escluso che il suddetto sostegno finanziario sia idoneo a configurare un illegittimo aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, TFUE (ex art 87 TCE) secondo cui *«sono incompatibili con il mercato comune [...] gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali [...] che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza»*. Successivamente, con la Comunicazione 2011/C-11/01 (*Linee direttrici sull'applicabilità dell'art. 101 TFUE agli accordi di cooperazione orizzontale*) la stessa Commissione ha ulteriormente precisato che l'eventuale agevolazione offerta dalle autorità pubbliche per incoraggiare un accordo di cooperazione orizzontale non esonera quell'accordo da un giudizio di ammissibilità ai sensi dell'art. 101 TFUE.

¹⁰⁴ Il riferimento è all'art. 101 TFUE e alle norme di cui agli artt. 2, 3, 5 e 6, legge n. 287/1990.

¹⁰⁵ E. M. TRIPPUTI, "Il contratto di rete", cit., p. 88.

un'attività di impresa, dotata di risorse sufficienti allo svolgimento della sua attività, destinata ad operare stabilmente sul mercato e, soprattutto, autonoma rispetto a quella delle imprese fondatrici,¹⁰⁶.

Altre volte, però, il contratto di rete può avere ad oggetto l'esercizio di attività ausiliari rispetto a quelle delle imprese aderenti, e non lo svolgimento di un'attività autonoma. In questo caso esula dalla fattispecie delle concentrazioni e assume rilevanza sotto il profilo delle intese restrittive della concorrenza¹⁰⁷.

Ai sensi dell'art. 2, legge n. 287/1990, si definiscono intese restrittive della libertà di concorrenza «*gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari [...] che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante [...]»*.

Affrontando questo discorso nell'ambito del contratto di rete emergono due considerazioni importanti. In primo luogo, non solo il contratto in quanto tale, ma anche un'eventuale decisione successiva adottata dall'organo comune (qualora istituito), può costituire un'intesa se finalizzata a limitare la libertà di azione sul mercato¹⁰⁸. In secondo luogo, affinché un'intesa sia vietata, e di conseguenza sanzionata con la nullità, deve avere un oggetto o un effetto che restringa, impedisca o falsi la concorrenza¹⁰⁹.

Da ciò si ricava, pertanto, che può realizzarsi un'intesa restrittiva della concorrenza in contrasto con la normativa *antitrust* tutte le volte che con il contratto di rete si realizzino restrizioni della concorrenza, come ad esempio la spartizione del mercato, il coordinamento dei prezzi ovvero l'esclusione di un

¹⁰⁶ C. OSTI, *I limiti posti dalla concorrenza al coordinamento tra imprese*, in AA.VV., *Le reti di imprese e contratti di rete*, a cura di P. Iamiceli, Torino, 2009, p. 149.

¹⁰⁷ Sotto quest'ultimo profilo, infatti, la stessa Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha precisato che anche le reti di imprese possono assumere la qualifica di intese in quanto non costituiscono in alcun modo una deroga ai principi di libera concorrenza sul mercato. Cfr. sul punto la Comunicazione dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato del 16 maggio 2011, n. 22362, in *Boll. Aut. conc. merc.*, 2011, n. 17-2011. Ulteriori approfondimenti si trovano anche in C. PESSINA - A. PESSINA, *Le reti di imprese: sintesi della disciplina e agevolazioni fiscali*, in *Fisco*, 2011, p. 30.

¹⁰⁸ COMITATO INTERREGIONALE DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE, *Linee guida per i contratti di rete*, in *www.notaitriveneto.it*, Marzo 2012, p. 105.

¹⁰⁹ Si precisa al riguardo che il termine "oggetto" non deve essere riferito al contenuto dell'accordo, bensì allo scopo, ovvero all'obiettivo rispetto al quale l'accordo risulta essere funzionale, mentre per valutare gli effetti di un'intesa saranno prese in considerazione le conseguenze che l'accordo produce sull'assetto concorrenziale del mercato.

concorrente¹¹⁰. In queste ipotesi, infatti, il contratto, più che accrescere la capacità innovativa delle imprese, è diretto a creare posizioni di vantaggio esercitando una forte influenza sulle dinamiche normali del mercato.

È opportuno precisare, tuttavia, che non tutte le intese restrittive della concorrenza sono vietate. La legge n. 287/1990 esonera dal divieto, previa autorizzazione dell'AGCOM, tutte quelle «*intese che diano luogo a miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato i quali abbiano effetti tali da comportare un sostanziale beneficio per i consumatori e che siano individuati anche tenendo conto della necessità di assicurare alle imprese la necessaria concorrenzialità sul piano internazionale e connessi in particolare con l'aumento della produzione, o con il miglioramento qualitativo della produzione stessa o della distribuzione ovvero con il progresso tecnico o tecnologico o economico*»¹¹¹.

Per valutare, dunque, la compatibilità del contratto di rete con il divieto di intese concorrenziali, si deve verificare altresì che il contratto, pur incidendo sulla concorrenza all'interno di un mercato, abbia comunque la capacità di produrre un miglioramento dell'efficienza economica perché solo in presenza di un effetto *pro-concorrenziale* (accertato in concreto) le imprese riunite in rete possono invocare la disapplicazione del divieto¹¹².

Sarà, così, opportuno che in sede di redazione del contratto le imprese definiscano il programma comune in modo da far emergere le finalità *pro-competitive* dell'accordo, l'oggetto della collaborazione e le modalità di realizzazione degli obiettivi di crescita e innovazione delle imprese aderenti alla rete¹¹³.

L'individuazione dei suddetti confini è, peraltro, rilevante proprio per la nullità di cui può essere affetto il contratto allorquando, per portata e dimensioni, presenti profili contrastanti con la disciplina *antitrust*.

¹¹⁰ G. OLIVIERI - P. ERRICO, *Contratto di rete e diritto antitrust*, in AA.VV., *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, a cura di F. Cafaggi, P. Iamiceli e G. Mosco, Milano, p. 368.

¹¹¹ Art. 4, legge n. 287/1990, e par. 3 dell'art. 101 TFUE.

¹¹² L'effetto *pro-concorrenziale* deve essere accertato in concreto e non può riconoscersi a priori per il solo fatto che le reti di imprese formalizzate in un contratto di rete siano destinatarie di agevolazioni fiscali. In questo senso G. OLIVIERI - P. ERRICO, *Contratto di rete e diritto antitrust*, cit., p. 369.

¹¹³ A. GENOVESE, *Attività d'impresa "in rete" tra regole del contratto e disciplina della concorrenza*, cit., p. 60 ss. Della stessa opinione anche E. M. TRIPPUTI, "Il contratto di rete", cit., p. 89; D. CORAPI, *Dal consorzio al contratto di rete*, cit., p. 175; P. ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, cit., p. 119.

L'indagine sul profilo causale del contratto di rete, infine, assume un ruolo significativo anche, e soprattutto, al fine di un corretto inquadramento della figura nell'ambito degli strumenti di collaborazione tra imprese già conosciuti nella disciplina civilistica e nella prassi.

Il legislatore, infatti, ancora oggi non fa chiarezza sulla natura giuridica del contratto di rete perché, pur avendolo congegnato come una figura completamente nuova, manca di un inquadramento sistematico.

Così, nel tentativo di capire con quale intensità la funzione indicata dal legislatore sia in grado di caratterizzare la figura in oggetto, divenendo elemento centrale di portata tipologica, la dottrina si è posta l'interrogativo se con l'introduzione del contratto di rete il legislatore abbia introdotto una mera variante del contratto di consorzio, un contratto *trans-tipico* o un nuovo tipo contrattuale, ricompreso nella categoria dei contatti plurilaterali con comunione di scopo, che si identifica per una particolare funzione associativa.

Le riflessioni del successivo capitolo saranno finalizzate, pertanto, ad offrire una visione più generale dei tre principali orientamenti sostenuti in dottrina sulla natura giuridica del contratto di rete.

CAPITOLO II

NATURA GIURIDICA DEL CONTRATTO DI RETE

SOMMARIO: 1. Gli elementi comuni e differenziali rispetto al consorzio. - 2. La natura *transstipica* del contratto di rete. - 3. Un nuovo *tipo* contrattuale: i tratti identificativi.

1. Gli elementi comuni e differenziali rispetto al consorzio

Un primo orientamento dottrinale¹¹⁴, diffuso soprattutto alle origini della disciplina in oggetto, ha configurato il contratto di rete non come un nuovo tipo di contratto, ma alla stregua di un particolare tipo di consorzio con attività esterna, o meglio ancora una specificazione di quest'ultimo.

In proposito, dunque, poiché la dottrina in commento ha individuato una serie di elementi comuni rispetto al consorzio, pare opportuno procedere preliminarmente ad un'analisi delle principali argomentazioni utilizzate a tal fine dalla dottrina.

Anzitutto, un primo elemento comune a entrambe le fattispecie contrattuali è stato rilevato sul piano soggettivo perché sia i consorzi che i contratti di rete sono "*contratti tra imprese*", cioè contratti che richiedono la sussistenza della qualità imprenditoriale come requisito esteso a ciascuna delle parti, e non già limitato a un solo contraente, a nulla rilevando la dimensione (imprese medie,

¹¹⁴ Hanno sostenuto questa tesi, D. CORAPI, *Dal consorzio al contratto di rete*, cit., p. 170 ss; D. CORAPI, *Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessione*, cit., p. 795 ss.; A. MUSSO, *Reti contrattuali tra imprese e conoscenza innovativa*, in AA.VV., *Le reti di imprese e contratti di rete*, a cura di P. Iamiceli, Torino, 2009, pp. 182-184. Nella stessa direzione anche M. GRANIERI, *Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema?*, cit., p. 938 ss., che ha definito il contratto di rete "*un contratto di consorzio con alcuni caratteri lievemente modificati*". In tal senso anche G. VILLA, *Coordinamento e contratto plurilaterale*, in AA.VV., *Le reti di imprese e contratti di rete*, a cura di P. Iamiceli, Torino, 2009, p. 110; in una posizione estrema G. MARASÀ, *Contratti di rete e consorzi*, cit., p. 9 ss. L'autore afferma che, date le affinità sul piano della disciplina privatistica tra le regole dettate dal codice civile per i consorzi e le disposizioni dell'art. 3, comma 4-ter e comma 4-quater della legge n. 33/2009, l'intervento normativo in oggetto non sembra esser mosso dall'intento del di prevedere una disciplina privatistica alternativa a quella dei consorzi proprio perché nessuna differenza si riscontra tra le due fattispecie. Il legislatore dunque, con l'intento di concedere determinate agevolazioni sembra, piuttosto, aver fatto una scelta meramente nominalistica qualificando come "reti" i consorzi che avendo determinate caratteristiche possono accedere alle agevolazioni così concesse.

piccole o grandi) o la forma giuridica (imprese individuali o collettive) delle imprese contraenti¹¹⁵.

Ulteriore analogia è stata riscontrata anche sotto il profilo causale. Se lo scopo del contratto di rete è quello di accrescere la *reciproca* capacità innovativa e competitività delle imprese aderenti alla rete, il riferimento alla “*reciprocità*” richiamerebbe ancora una volta un elemento caratteristico del consorzio: lo scopo mutualistico.

Rispetto al passato, infatti, il consorzio ha perso quella connotazione esclusivamente anticoncorrenziale che lo contraddistingueva, caratterizzandosi piuttosto per la modalità operativa consistente nello svolgimento in comune di una o più fasi delle imprese consorziate¹¹⁶. Così, come nel consorzio gli interessi perseguiti si concretizzano in un vantaggio per le stesse imprese consorziate, allo stesso modo nel contratto di rete le utilità e i vantaggi da esso derivanti hanno come esclusivi destinatari le singole imprese partecipanti alla rete, in virtù di quella “*reciprocità*” sottolineata dal legislatore nella stessa definizione del contratto.

La dottrina in commento ha individuato elementi di somiglianza tra le due fattispecie anche in relazione all’oggetto e alle modalità di esecuzione delle attività delle imprese.

Si è sottolineato al riguardo che sebbene la disciplina del contratto di rete preveda *l’esercizio in comune di una o più attività economiche*, e non invece *l’istituzione di un’organizzazione comune* (come stabilisce l’art. 2602 c.c. in tema di consorzi), ciò tuttavia non impedisce di accomunare le due figure in quanto la produzione

¹¹⁵ G. MARASÀ, *Contratti di rete e consorzi*, cit., p. 9; M. R. MAUGERI, *Reti di imprese e contratto di rete*, cit., p. 951 ss.

¹¹⁶ Si precisa al riguardo, senza alcuna pretesta di esaustività, che la disciplina dei consorzi è stata riformata per effetto della legge 10 maggio 1976, n. 377. Infatti, il testo originario dell’art. 2602 c.c. definiva i consorzi «*contratti tra più imprenditori, esercenti una medesima attività economica o attività connesse, i quali hanno per oggetto la disciplina delle attività stesse mediante un’organizzazione comune*». L’istituto in origine aveva, pertanto, una funzione anticoncorrenziale per quelle pratiche destinate ad avere un impatto restrittivo sulla concorrenza. Ciò aveva portato in un primo tempo il legislatore ad assumere un atteggiamento di diffidenza che si traduceva sul piano normativo in una serie di disposizioni limitative. Nel tentativo di liberare il consorzio da quella connotazione esclusivamente anticoncorrenziale, il legislatore del 1976 ha ritenuto opportuno modificarne la definizione riformulando l’art. 2602 c.c. e attribuendogli una connotazione causalmente molto più generica. A seguito di questa riforma, i consorzi con attività esterna si caratterizzano, infatti, per una modalità operativa consistente nello svolgimento in comune di una o più fasi delle imprese partecipanti diretta a realizzare sia finalità mutualistiche che anticoncorrenziali. Cfr. sul punto F. GALGANO, *Diritto commerciale. L’imprenditore*, Bologna, 2008, p. 155 ss; V. CUFFARO, *I contratti di rete*, in *Riv. dir. alim.*, 2012, 3, p. 29 ss.

coordinata e continuativa di una serie di atti, che qualifica l'esercizio di un'attività d'impresa, presuppone sempre e comunque una organizzazione comune¹¹⁷.

Inoltre, se nei consorzi con attività esterna la realizzazione dello scopo avviene attraverso lo *svolgimento in comune di una o più fasi del ciclo produttivo*, questa caratteristica sembra rinvenirsi anche nel contratto di rete dal momento che, stando alla definizione legislativa, lo scopo del suddetto contratto deve realizzarsi attraverso l'esercizio in comune di una o più attività delle imprese partecipanti¹¹⁸.

Secondo questa lettura, dunque, anche l'oggetto del contratto di rete sarebbe corrispondente a quello del consorzio perché le attività esercitate in comune dalle imprese riunite in rete andrebbero a coincidere con le *fasi* delle complessive attività imprenditoriali dei singoli partecipanti.

Ulteriori analogie sono state sottolineate anche sotto il profilo patrimoniale e organizzativo¹¹⁹.

Per quanto riguarda l'aspetto patrimoniale, infatti, così come nel contratto di rete lo svolgimento in comune dell'attività (secondo le indicazioni contenute nel programma di rete) deve essere finanziato attraverso i "conferimenti" dei contraenti che confluiscono nel fondo patrimoniale comune (art. 3, comma 4-ter, lett. c), analogamente nella disciplina del consorzio sono imposti a carico dei consorziati dei "contributi" (artt. 2603, comma 2, n. 3 e 2614) che vanno a formare il fondo comune (cd. fondo consortile), distinto e autonomo rispetto ai patrimoni dei singoli partecipanti¹²⁰.

Il fondo patrimoniale comune, disciplinato all'art. 3, comma 4-ter, legge n. 33/2009, sarebbe pertanto assimilabile al fondo consortile previsto all'art. 2614 c.c. - come conferma il rinvio agli artt. 2614 e 2615, comma 2, c.c. in quanto compatibili - con l'unica differenza che sul piano linguistico assumerebbe la denominazione di "*fondo comune*" e non appunto di "*fondo consortile*".

Per quanto concerne il profilo organizzativo è emerso che l'organo comune, a cui demandare l'esecuzione del contratto di rete, sarebbe equivalente, per poteri e incarichi ad esso conferiti, alla struttura organizzativa dei consorzi e, in

¹¹⁷ D. CORAPI, *Dal consorzio al contratto di rete*, cit., p. 170.

¹¹⁸ G. MARASÀ, *Contratti di rete e consorzi*, cit., p. 9.

¹¹⁹ D. CORAPI, *Dal consorzio al contratto di rete*, cit., p. 171.

¹²⁰ G. MARASÀ, *Contratti di rete e consorzi*, cit., p. 10.

particolare, all'ufficio destinato a svolgere attività con i terzi previsto espressamente all'art. 2612 c.c.

Anche relativamente alla forma e alla pubblicità, la dottrina in commento ha riscontrato una serie di elementi in comune con il consorzio: la forma, in quanto anche il contratto di rete, al pari del consorzio, richiede la forma scritta (atto pubblico o scrittura privata autenticata *ex art. 3, comma 4-ter*) e, il profilo pubblicitario, perché l'obbligo di iscrivere il contratto nel registro delle imprese è presente anche nella disciplina dei consorzi, seppur con un procedimento più semplificato¹²¹.

In virtù delle molteplici affinità, come sopra descritte, tra contratto di rete e consorzio, la dottrina in esame giunge così alla conclusione di considerare il contratto di rete una *species* del più ampio *genus* dei consorzi.

La critica che, tuttavia, si solleva al riguardo è che una tale lettura del contratto di rete non appare più convincente soprattutto a seguito dei ripetuti interventi che nel corso degli ultimi anni hanno stravolto la normativa originaria e hanno reso sempre più distante la figura in oggetto rispetto al consorzio¹²².

Il contratto di rete, infatti, ha perso oramai quei connotati tipici del consorzio che risultavano emergere nella disciplina originaria del d.l. 5/2009. Diverse sono le argomentazioni che la dottrina, contraria all'orientamento appena esaminato, utilizza per distinguere le due fattispecie.

¹²¹ Infatti, nel consorzio la registrazione viene eseguita presso il registro delle imprese del luogo dove ha sede l'ufficio deputato allo svolgimento dell'attività consortile esterna, invece, nel contratto di rete si prescrive l'iscrizione nel registro delle imprese dove hanno sede le singole imprese contraenti, così precisa M. GRANIERI, *Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema?*, in *Reti di imprese e contratto di rete: spunti per un dibattito*, cit., p. 938.

¹²² Contro R. SANTAGATA, *Il contratto di rete fra (comunione di) impresa e società (consortile)*, cit., p. 323 ss. L'autore, anche dopo le riforme del 2010, sostiene l'analogia tra consorzio e contratto di rete e, più precisamente, equipara il contratto di rete al consorzio tutte le volte che la rete dotata di un fondo comune abbia ad oggetto la «*collaborazione in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese*» (così richiamando la nozione codicistica di consorzio di cui all'art. 2602) o «*lo scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica*». Egli precisa, infatti, che «*anche l'ultima fattispecie potrebbe riqualificarsi in termini di consorzio dato che la sua finalità è perfettamente riconducibile al concetto di fase delle imprese consorziate, alla disciplina o allo svolgimento delle quali è finalizzato il consorzio. L'ampiezza del concetto di "fase" consente invero di annoverarvi qualsiasi attività svolta nell'interesse dei consorziati, strumentale al conseguimento di un vantaggio economico diretto nella loro sfera patrimoniale [...] Sicché non è dubbio che tali caratteri presenta un'attività comune consistente - come è in questo caso di "rete" - "a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica" per innovare e ad accrescere la competitività delle imprese: palese è invero lo stretto nesso funzionale tra attività esercitate da quest'ultime ed attività comune svolta dalla rete*». Quando la rete pur dotata di un fondo preveda l'esercizio di un'attività comune, secondo l'Autore il contratto di rete sarebbe equiparabile ad una società consortile atipica.

Alcuni autori¹²³, infatti, contrappongono le due figure sul piano funzionale in quanto affermano che il consorzio, costituendo un'organizzazione comune per la disciplina/lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese, avrebbe quale scopo finale e principale quello «*di frazionare le fasi produttive (di beni o di servizi)*»¹²⁴. Sotto questo profilo, invece, il contratto di rete si caratterizzerebbe, non tanto per l'intento di produzione¹²⁵, quanto per l'obiettivo di favorire l'incremento della capacità innovativa e competitiva delle imprese, soprattutto in un'ottica di *promozione e di incentivazione*¹²⁶.

Il rilievo che assume tale funzione emerge dalla stessa definizione del contratto dove il legislatore, con una descrizione dettagliata e puntigliosa, attribuisce alle suddette attività una specifica e peculiare valorizzazione che al contrario sembra mancare nella disciplina del consorzio.

Altra parte della dottrina¹²⁷ ritiene, invece, che il profilo funzionale non sia in grado da solo di contraddistinguere la figura in commento, in quanto la funzione (prevalente) di cooperazione interaziendale, che rende il consorzio uno strumento di collaborazione in grado di rafforzare la presenza delle imprese sul mercato, sarebbe individuabile anche nel contratto di rete.

Chi solleva questa critica preferisce, così, contrapporre le due fattispecie sul piano dell'oggetto. Nel consorzio, l'oggetto del contratto concerne la disciplina o lo svolgimento *di una fase* dell'attività imprenditoriale dei consorziati, o anche *di più fasi*, ma mai dell'intero ciclo economico-produttivo, e per questo motivo è rivolto alle sole imprese facenti parte del consorzio.

Nel contratto di rete, al contrario, l'oggetto può riguardare anche l'esercizio in comune *di una o più attività* nella loro interezza, purché si tratti di attività rientranti nell'oggetto delle singole imprese¹²⁸. Questo limite crea un legame

¹²³ P. ZANELLI, *Reti di impresa: dall'economia al diritto, dall'istituzione al contratto*, cit., p. 952 ss.

¹²⁴ P. ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, cit., p. 33.

¹²⁵ Ovviamente ciò non esclude che, per essere maggiormente competitivi sul mercato, una soluzione possa essere quella del decentramento produttivo attraverso strutture consortili, ma il contratto di rete, diversamente dal consorzio, non ha come scopo finale la sola produzione, così afferma P. ZANELLI, *Reti di impresa: dall'economia al diritto, dall'istituzione al contratto*, cit., p. 952 ss.

¹²⁶ M. TUPPONI, *Le joint ventures ed il contratto di rete*, Milano, 2012, p. 145 ss.

¹²⁷ S. DELLE MONACHE, *Il contratto di rete tra imprese*, in www.judicium.it, 2013.

¹²⁸ G. MOSCO, *Il contratto di rete dopo la riforma: che tipo!*, in AA.VV., *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, cit., p. 33 ss; così anche A. DAMIANO, *L'organizzazione nella rete*, in AA.VV., *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, a cura di F. Cafaggi, P. Iamiceli e G. Mosco, Milano, 2012, p. 249. La dottrina precisa, altresì, che il riferimento «*all'esercizio in comune di una o più attività d'impresa*» deve intendersi in senso lato senza che si possa distinguere, in particolare, tra

molto forte tra la rete e le stesse imprese, legame che non è tanto finalizzato ad offrire un ausilio interno all'attività stessa della rete, ma a realizzare un complessivo disegno imprenditoriale rivolto sia alle imprese della rete (come accade nel consorzio) sia all'esterno e quindi al mercato in generale.

Altra parte della dottrina¹²⁹, ancora, mette in evidenza che per comprendere le differenze tra i due istituti non è sufficiente distinguere tra "fasi" e "attività". La debolezza di un tale argomento deriva dal fatto nel contratto di rete lo svolgimento di "attività" sarebbe altresì compatibile con l'ipotesi in cui le imprese decidano di mettere in comune più *fasi*, piuttosto che intere *attività* d'impresa¹³⁰.

Chi mette in rilievo questo profilo ritiene preferibile, pertanto, distinguere le due figure in base alla struttura utilizzata per attuare il coordinamento imprenditoriale¹³¹.

Più precisamente, si afferma che il consorzio, avendo una struttura associativa, si sostituisce alle singole imprese consorzionate nei rapporti con i terzi, invece, il contratto di rete mantiene una struttura meramente contrattuale (e non dunque associativa) che si limita a coordinare le imprese nell'esercizio di una sola fase o di un singolo affare¹³².

La dottrina che sostiene questa lettura arriva così alla conclusione che ogniqualvolta le imprese intendano costituire un'organizzazione comune in grado di sostituire le imprese partecipanti nell'esercizio di una fase dell'impresa, la scelta dovrà orientarsi a favore del consorzio.

Diversamente, allorché si voglia semplicemente regolare e coordinare i rapporti fra le imprese al fine di verificare l'adempimento degli obblighi assunti

attività principali e attività secondarie o serventi rispetto all'oggetto delle singole imprese. Si può quindi trattare di un'attività complementare o strumentale rispetto a quella esercitata direttamente dalle imprese partecipanti, purché finalizzata alla realizzazione degli specifici obiettivi di innovazione competitività e con il limite che deve riguardare le attività ricomprese nell'oggetto di ciascuna impresa aderente alla rete. Così S. DELLE MONACHE, *Il contratto di rete tra imprese*, cit., p. 2 ss.

¹²⁹ V. DONATIVI, *Le reti di imprese: natura giuridica e modelli di governance*, cit., p. 1430 ss.

¹³⁰ A ciò si aggiunge ulteriormente che le fasi delle imprese consorziate, che divengono oggetto del consorzio, possono dare vita in capo a quest'ultimo all'esercizio di una vera e propria attività d'impresa dotata di una propria organicità ed autonomia. Cfr. sul punto A. BORGIOI, *Consorzi e società consortili*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, XLI, t. 3, a cura di A. Cicu, F. Messineo e L. Mengoni, Milano, 1985, p. 114 ss.

¹³¹ M. MALTONI, *Il contratto di rete. Prime considerazioni alla luce della novella di cui alla legge n. 122/2010*, cit., p. 64 ss.

¹³² Si tratta di argomentazioni che traevano spunto dalla disciplina vigente prima degli interventi normativi del 2012.

con il contratto, senza mai arrivare a sostituire le imprese nell'esercizio di alcuna attività o affare, si dovrà optare a favore del contratto di rete¹³³.

Anche quest'ultima tesi, seppur molto suggestiva rispetto alle altre, utilizza un'argomentazione che alla luce degli ultimi interventi normativi deve essere necessariamente rivista o quantomeno riadattata.

Infatti, come si è già detto, dopo la riforma del 2012 il contratto di rete può assumere, a determinate condizioni, la soggettività giuridica divenendo un centro autonomo e distinto rispetto alle singole imprese aderenti alla rete.

È chiaro, allora, che l'argomentazione sopra evidenziata, così come è stata ricostruita dalla precedente dottrina, non è più in grado di cogliere appieno la differenza tra contratto di rete e consorzio.

Oggi si ritiene, pertanto, preferibile contrapporre le due figure per due aspetti fondamentali: il profilo causale e la struttura complessiva che alla luce dell'attuale disciplina contraddistingue il contratto di rete.

Per quanto riguarda la causa, questa consiste nella collaborazione delle imprese in vista della realizzazione di uno scopo comune: l'«*accrescimento, individuale e collettivo, della capacità innovativa e della competitività*» di ciascuno¹³⁴.

IL suddetto obiettivo non solo è inserito all'interno della stessa definizione del contratto, dove il legislatore riassume i caratteri tipologici della nuova figura contrattuale, ma è altresì ripreso nell'art. 3, comma 4-ter, terzo periodo, lett. b), che tra gli elementi essenziali del contratto include «*l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi*».

Anche la struttura complessiva del contratto di rete fa emergere un modello contrattuale del tutto differente rispetto a quello del consorzio.

Il consorzio è un contratto nel quale l'organizzazione comune è un elemento che qualifica la stessa nozione, così come il fondo consortile lo è della sua disciplina normativa.

¹³³ M. MALTONI, *Il contratto di rete. Prime considerazioni alla luce della novella di cui alla legge n. 122/2010*, cit., p. 65 ss; così anche G. MOSCO, *Coordinamento consortile per la competitività delle imprese tra codice civile e leggi speciali*, in AA.VV., *Le reti di imprese e contratti di rete*, a cura di P. Iamiceli, Torino, 2009, p. 156 ss. L'Autore osserva che negli ultimi anni l'utilizzazione del consorzio, nell'ambito del fenomeno delle reti di imprese, ha rappresentato sicuramente lo strumento elettivo per la costituzione di reti organizzative, ma questo ruolo non risulta indebolito dopo la legge del 2009 perché è discusso se il contratto di rete dia vita a un contratto associativo con rilevanza esterna. Date queste perplessità si presume che nel dubbio le imprese continuino a ricorrere al consorzio allorquando intendano dar vita a reti organizzative.

¹³⁴ V. DONATIVI, *Le reti di imprese: natura giuridica e modelli di governance*, cit., p. 1430.

Il contratto di rete si caratterizza, invece, per la piena libertà lasciata alle parti di dotare la rete di una organizzazione comune e di un fondo patrimoniale comune, entrambi aspetti disciplinati per la sola ipotesi in cui il contratto ne preveda l'istituzione¹³⁵.

Questa libertà si manifesta anche sul piano della soggettività giuridica della rete la cui attribuzione dipende, non già da un eventuale regime organizzativo/patrimoniale della rete, ma da una mera scelta delle imprese che decidono di iscriverla nel registro delle imprese dove ha sede la rete stessa.

Inoltre, anche quando il contratto di rete acquista la soggettività giuridica, non si può non evidenziare la netta differenza rispetto al consorzio. Sotto questo profilo, confrontando le due discipline, emerge con evidenza che il tratto peculiare che contraddistingue le due sottocategorie di consorzi (consorzio con attività esterna e consorzio con attività interna) attiene proprio al profilo dell'autonomia patrimoniale: i consorzi con attività interna, seppur ritenuti soggetti di diritto, sono dotati di autonomia patrimoniale imperfetta, a differenza dei consorzi con attività esterna che, oltre alla soggettività giuridica, hanno altresì la personalità giuridica e quindi l'autonomia patrimoniale perfetta.

Questa diversità di disciplina non trova alcuna corrispondenza nell'ambito del contratto di rete dove il legislatore prevede dei modelli di rete dotati di soggettività giuridica e altri che ne rimangono privi, senza che a questa distinzione corrisponda necessariamente anche una differenza in termini di autonomia patrimoniale perfetta o imperfetta della rete.

2. La natura transtipica del contratto di rete

Un secondo e diverso orientamento, nel tentativo di inquadrare la figura del contratto di rete, ha qualificato la fattispecie in commento un contratto "*transtipico*", ovvero uno schema generale per lo svolgimento di attività d'imprese che, seppur realizzabili mediante altre tipologie contrattuali, nel contesto del contratto di rete risultano meglio disciplinate per l'aggiunta di

¹³⁵ G. MOSCO, *Il contratto di rete dopo la riforma: che tipo?*, cit., p. 34.

elementi in grado di caratterizzare maggiormente la dimensione reticolare del rapporto tra le imprese¹³⁶.

Il contratto di rete, secondo questa lettura, diviene uno strumento idoneo ad essere impiegato per operazioni economiche riconducibili a una pluralità di figure già previste dall'ordinamento o conosciute dalla prassi, dall'A.T.I. al consorzio (nella duplice forma del consorzio con attività interna o esterna), dalla *joint venture* alle reti di produzione o di distribuzione¹³⁷, sviluppando così nuove modalità di collaborazione che assumono denominazioni diverse a seconda dei tipi contrattuali coinvolti (ad esempio "*joint venture*-reti", "A.T.I.-reti", "consorzi-reti", "subforniture-reti" "*franchising*-reti" e così via)¹³⁸.

In questa prospettiva, il contratto avrebbe così la funzione di attribuire alle diverse relazioni contrattuali la veste giuridica di un'operazione economica unitaria, creando una disciplina che non si sostituisce a quella propria della fattispecie contrattuale di riferimento, ma ad essa si aggiunge integrando il regolamento contrattuale¹³⁹.

Si afferma, inoltre, che proprio per questa natura il contratto di rete costituisce una figura *trans tipica* che si colloca in una posizione intermedia tra la disciplina generale del contratto e quella dei singoli tipi contrattuali¹⁴⁰.

La "*trans tipicità*" della normativa in commento, tuttavia, non è da intendere come "*vis expansiva*" di alcune norme di estendere la propria sfera applicativa aldilà del tipo contrattuale per il quale sono previste¹⁴¹, bensì quale idoneità a qualificare e delineare i tratti regolamentari essenziali di qualunque rapporto di coordinamento fra imprese diretto ad accrescere la competitività sul mercato e la reciproca capacità innovativa dei partecipanti¹⁴².

¹³⁶ A. DI SAPIO, *I contratti di rete tra imprese*, cit., p. 201 ss. In questi termini anche F. CAFAGGI, *Il nuovo contratto di rete: "learning by doing"?*, cit., p. 1144.

¹³⁷ P. IAMICELI, *Introduzione, Dalle reti di imprese ai contratti di rete: un percorso incompiuto*, cit., p. 27. Appoggiano la tesi della natura *trans-tipica* del contratto di rete anche: F. CAFAGGI, *Il contratto di rete e il diritto dei contratti*, cit., p. 919; C. CAMARDI, *I contratti di distribuzione come "contratti di rete"*, in *Obb. e contratti*, p. 200 ss.; F. CAFAGGI - P. IAMICELI, *Contratto di rete. Inizia una nuova stagione di riforme?*, cit., p. 596; C. CREA, *Il contratto di rete: un itinerario teorico-applicativo di riflessione*, in *Riv. giur. del Molise e del Sannio*, 2010, p. 132.

¹³⁸ Dalla stessa opinione anche E. BRIGANTI, *La nuova legge sui "contratti di rete" tra le imprese: osservazioni e spunti*, cit., p. 192 ss.

¹³⁹ F. CAFAGGI - P. IAMICELI, *Contratto di rete. Inizia una nuova stagione di riforme?*, cit., p. 596 ss.

¹⁴⁰ F. CAFAGGI, *Introduzione*, cit., pp. 24-25.

¹⁴¹ Di una legislazione *trans tipica* o *metatipica* in questo senso ragiona V. ROPPO, *Il contratto del duemila*, Torino, 2005, p. 26.

¹⁴² Così si precisa nell'articolo di M. MALTONI, *Il contratto di rete. Prime considerazioni alla luce della novella di cui alla legge n. 122/2010*, cit., p. 76. L'Autore ritiene che nella definizione della

Il contratto di rete, rispetto ad altri modelli contrattuali di cooperazione tra imprese, diverrebbe così uno strumento flessibile e dotato di uno "statuto" minimale comune alla cui matrice poter ricondurre altre tipologie contrattuali già codificate o impiegate nella prassi¹⁴³.

La dottrina che appoggia la tesi in commento osserva, altresì, che questo statuto non sembra sufficientemente delineato da assurgere a vero e proprio tipo contrattuale la cui flessibilità soddisferebbe l'intento del legislatore di costruire una fattispecie destinata ad "attraversare" altre tipologie contrattuali secondo la logica dei c.d. *contratti transtipici*¹⁴⁴.

Chi sostiene questa lettura del contratto giustifica altresì la stessa *insufficienza e semplicità* della normativa in oggetto - criticata da un altro orientamento dottrinale - proprio perché solo una disciplina così congegnata potrebbe consentire un'applicazione trasversale delle norme di volta in volta coerenti con l'assetto di interessi designato dalle parti¹⁴⁵.

Anche questo secondo filone interpretativo, in realtà, non appare del tutto convincente perché presenta diversi profili di contraddittorietà rispetto alla lettera della legge.

fattispecie concreta, quale emergente dalle clausole che compongono il contratto, le parti possono optare per la creazione di un soggetto di diritto (a rilevanza esterna) quale autonomo centro di imputazione di situazioni soggettive attive e passive, alla stregua di un consorzio con attività esterna o di un G.E.I.E., oppure per la stipulazione di un accordo con mera efficacia interna, con inevitabili ricadute sul piano della disciplina dei rapporti con i terzi e della responsabilità anche patrimoniale dei partecipanti alla rete.

¹⁴³ Il carattere "flessibile" del contratto di rete viene messo in rilievo da F. CAFAGGI - P. IAMICELI, *Contratto di rete. Inizia una nuova stagione di riforme?*, cit., p. 596 ss.

¹⁴⁴ Di opinione contraria C. CAMARDI, *Dalle reti di impresa al contratto di rete nella recente prospettiva legislativa*, cit., p. 933 ss. L'Autrice osserva che pur delineandosi una disciplina *transtipica* perché destinata ad integrarsi con quella di altri tipi, questa interpretazione può condividersi nella misura in cui si intenda valorizzare - sul piano metodologico - la potenzialità dei procedimenti di applicazione analogica in questa materia. Infatti, pur riconoscendo la suddetta natura, l'Autrice individua due tratti tipologici del contratto di rete: la necessaria plurilateralità della struttura e la previsione dell'esercizio «*in comune di una o più attività economiche*». Da ciò ne consegue che la possibilità di applicare - direttamente o analogicamente - la nuova disciplina dei contratti di rete ad altre fattispecie contrattuali che organizzano rapporti reticolari (cioè di collaborazione e di interdipendenza) dipende fondamentalmente dall'interpretazione che si attribuisce all'attività economica esercitata dalle imprese della rete. Se di tale attività si riconosce effettivamente un esercizio *in comune* da parte delle imprese contraenti, si può affermare di essere in presenza di un contratto di rete ai sensi della legge n. 33 del 2009. Se viceversa la struttura che le parti conferiscono ai loro rapporti non consente tale operazione ermeneutica, e non risulta in alcun modo individuabile un *programma comune di rete*, allora verosimilmente la disciplina del contratto di rete risulta inapplicabile, quantomeno nelle parti che presuppongono la comunione del programma e dell'attività.

¹⁴⁵ M. MALTONI, *Il contratto di rete. Prime considerazioni alla luce della novella di cui alla legge n. 122/2010*, cit., p. 64 ss.

Innanzitutto, si osserva che non può essere svalutata all'interno del dettato normativo la presenza di una definizione legislativa che corrisponde allo schema più volte utilizzato nel codice civile per definire i *contratti*, e non gli *schemi contrattuali*¹⁴⁶.

Inoltre, riconoscere la natura *transtipica* del contratto, e quindi un'applicazione trasversale della sua disciplina, non solo comporta non poche difficoltà nel conciliare le regole del suddetto contratto con quelle proprie di singoli tipi contrattuali¹⁴⁷, ma sminuisce lo stesso profilo funzionale del contratto di rete.

In quest'ottica, allora, parte della dottrina ritiene preferibile affermare che *transtipico* non sia il contratto di rete, ma il fenomeno delle reti di imprese visto nel suo complesso¹⁴⁸.

Il legislatore, pertanto, avrebbe introdotto con l'intervento normativo del 2009 non un contratto *transtipico*, ma un nuovo *tipo* contrattuale dotato di propri elementi identificativi e una particolare funzione che permea la fattispecie negoziale.

Parte della dottrina¹⁴⁹ critica questa tipicità perché ritiene che il legislatore abbia ignorato la realtà dell'impresa escludendo dalla fattispecie in esame una fetta consistente di cooperazioni reticolari, col rischio di peccare in tal modo anche di riduzionismo e di provocare un effetto quasi di chiusura del legislatore rispetto alla realtà socio-economica delle reti¹⁵⁰.

¹⁴⁶ G. MOSCO, *Frammenti ricostruttivi del contratto di rete*, cit., p. 839.

¹⁴⁷ Per esempio, è intuitivamente impossibile sostenere la necessità del deposito di un contratto di consorzio con attività esterna o di società commerciale anche presso il registro delle imprese dove hanno sede tutte le imprese contraenti, come previsto dal comma 4-*quater* della disciplina in esame, così G. MOSCO, *Frammenti ricostruttivi del contratto di rete*, cit., p. 839.

¹⁴⁸ M. GRANIERI, *Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema?*, cit., p. 936 ss.

¹⁴⁹ F. MACARIO, *Il "contratto" e la "rete": brevi note sul riduzionismo legislativo*, cit., p. 915 ss.

¹⁵⁰ Alcuni autori rilevano che la normativa in oggetto non descrive l'intero ambito del fenomeno delle reti di imprese contrattuali perché esclude, per esempio, le reti costituite attraverso il mero collegamento di contratti bilaterali e plurilaterali, le reti che comprendono consumatori ed utenti, nonché le reti societarie, con l'evidente rischio di "ingessare" rapporti che richiedono grande flessibilità. Vedi sul punto F. CAFAGGI, *Il contratto di rete e il diritto dei contratti*, cit., p. 919; P. IAMICELI, *Introduzione, Dalle reti di imprese ai contratti di rete: un percorso incompiuto*, cit., p. 27; E. BRIGANTI, *La nuova legge sui "contratti di rete" tra le imprese: osservazioni e spunti*, cit., p. 191 ss. Anche in C. CAMARDI, *Dalle reti di impresa al contratto di rete nella recente prospettiva legislativa*, cit., p. 934 ss. si precisa che un'ulteriore criticità riguarda il mancato coordinamento legislativo tra il contratto di rete e le altre fattispecie aggregative esistenti. Infatti, nel contratto di rete la tutela del contraente «debole» rimane affidata alla verifica da parte del giudice della ricorrenza dei presupposti che ne giustificano l'applicazione analogica.

Si afferma, più precisamente, che quando un contratto socialmente tipico si diffonde, acquistando particolare importanza nella prassi dei rapporti giuridici, è possibile che il legislatore ritenga opportuno dedicargli una normativa specifica trasformandolo in tipo legale¹⁵¹.

La tipicità sociale è un'espressione che si riferisce ad un'operazione economica la cui tipicità deriva, non dall'essere prevista all'interno di una disciplina specifica, ma dal fatto che gli operatori ricorrano con una certa frequenza ad uno schema contrattuale che diviene di fatto abituale e ripetuto.

Tale prassi si attua generalmente nell'ambito dei contratti d'impresa dove i cambiamenti degli assetti organizzativi, l'introduzione di nuove tecnologie, il mutamento dei mercati rendono spesso obsolete alcune disposizioni legislative preesistenti, rendendosi necessaria una modifica o l'introduzione di nuove leggi per poter regolare e quindi soddisfare le nuove esigenze degli operatori¹⁵².

Spostando questo discorso nel contratto di rete, secondo la dottrina sopra citata si assiste in realtà a una forma di "*tipizzazione anomala*"¹⁵³ del contratto che, anziché realizzarsi a seguito di un processo di "tipizzazione sociale" della relazione contrattuale (come accade normalmente), ha preceduto e stimolato l'adozione di una nuova forma di collaborazione tra imprese.

In questo modo l'intervento legislativo, secondo questa lettura, avrebbe prodotto un risultato insufficiente privando il contratto di rete di quella tipicità sociale che sta alla base di qualsiasi fenomeno di tipizzazione in senso giuridico¹⁵⁴.

Mentre, in assenza di tali presupposti, sono ancora una volta le clausole generali che suggeriscono al giudice le regole e i criteri di valutazione delle condotte delle parti.

¹⁵¹ Si precisa al riguardo che i contratti socialmente tipici quando non sono espressamente disciplinati restano legalmente atipici. Tali contratti sono ammessi nel nostro ordinamento in virtù del principio enunciato dall'art. 1322, 2° comma, c.c. il quale prevede che è possibile ricorrere ai contratti atipici purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Sull'argomento generale relativo alla tipicità dei contratti, si consiglia la lettura di E. GABRIELLI, *Tipo contrattuale*, in *Enc. giur.*, 1999, p. 1 ss.; G. ALPA, *La causa e il tipo*, in *I contratti in generale*, a cura di E. Gabrielli, in *Trattato dei contratti*, a cura di P. Rescigno, Torino, 2006, p. 541 ss.

¹⁵² D. SCARPA, *La responsabilità patrimoniale delle imprese contraenti per le obbligazioni assunte a favore di una rete tra loro costituita*, in *Resp. civ.*, 2010, 6, p. 406 ss.

¹⁵³ F. MACARIO, *Il "contratto" e la "rete": brevi note sul riduzionismo legislativo*, cit., p. 951.

¹⁵⁴ Così di recente si ripropone anche F. MACARIO, *Contratti di rete e modalità di partecipazione. I rapporti interni fra responsabilità e conflitti d'interesse*, cit., p. 19.

A fronte di queste critiche, tuttavia, si osserva che l'esame dei contratti di rete sino ad oggi stipulati ha rilevato una sostanziale omogeneità tra gli stessi¹⁵⁵.

La conseguenza, pertanto, è che se il contratto di rete non può considerarsi un contratto *legalmente* tipizzato, in quanto la legge non ne indica gli effetti (in particolare, non indica i diritti e gli obblighi che dallo stesso discendono per le parti), non ne delinea le regole caratterizzanti (salvo che per quanto concerne la responsabilità per le obbligazioni assunte, ove sia stato istituito un fondo patrimoniale comune e costituito un organo comune), non ne contempla lo statuto inderogabile e non detta norme suppletive laddove l'autonomia negoziale non preveda diversamente, sembra oggi avviato a divenire almeno un contratto *socialmente* tipizzato¹⁵⁶.

3. Un nuovo tipo contrattuale: i tratti identificativi

Alla luce di quanto esaminato sembra, pertanto, preferibile l'opzione ricostruttiva che qualifica il contratto di rete come un autonomo *tipo* contrattuale, ricompreso nei *contratti plurilaterali con comunione di scopo* e, più precisamente, nella categoria dei *contratti associativi*.

Non si può non rilevare, infatti, che la tipizzazione normativa del contratto di rete è un'operazione che il legislatore ha compiuto attribuendo una rilevanza fondamentale al profilo causale del contratto.

L'elemento economico e funzionale è rappresentato dalla collaborazione fra più forze - e cioè fra più parti - che si manifesta, nella fase costitutiva, come apporto di beni o di attività personali e, nella fase finale, come partecipazione a ciò che la collaborazione ha prodotto.

Nella definizione del contratto di rete, lo scopo (*accrescere, individualmente e collettivamente, la capacità innovativa e competitività di ciascuna impresa*) costituisce di conseguenza l'interesse comune dei contraenti che si riflette in una loro partecipazione allo scopo medesimo quale godimento *pro parte* dell'attività rivolta a conseguire un risultato.

¹⁵⁵ Ciò è stato evidenziato di recente nell'indagine condotta dalla "Fondazione Bruno Visentini", nell'ambito del "Laboratorio sulle reti" diretto da Fabrizio Cafaggi, sui 333 contratti di rete stipulati e registrati in Italia fino al 14 maggio 2012.

¹⁵⁶ Testuali parole di C. GRANELLI, *Il contratto di rete: prime applicazioni pratiche*, cit., p. 833 ss.

Proprio per questa caratteristica, il contratto di rete non può innanzitutto non qualificarsi come un contratto plurilaterale con comunione di scopo. Molteplici aspetti depongono a favore di questo inquadramento.

Un primo elemento che si individua a tal fine è il carattere tendenzialmente aperto del contratto di rete emergente dall'art. 3, comma 4-*quater*, lett. d). La norma, infatti, prevede l'indicazione delle «*modalità di adesione di altri imprenditori*» richiamando alla mente quella elasticità e variabilità del numero delle parti che è tipica dei contratti (plurilaterali) con comunione di scopo¹⁵⁷. È indicativo in questo senso anche il rinvio testuale alle regole generali in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo previsto all'art. 3, comma 4-*ter*, lett. d).

Sono, altresì, rilevanti i diversi riferimenti normativi alla disciplina del consorzio, figura pacificamente inquadrata nell'ambito dei contratti plurilaterali con comunione di scopo¹⁵⁸.

E sempre in questa direzione un ruolo fondamentale è rivestito dal programma di rete che presenta forti analogie con un elemento caratteristico dei contratti con comunione di scopo: il «*programma comune concordato*» con il quale si attua in via mediata l'assetto di interessi delle parti¹⁵⁹.

Se si accoglie questo primo inquadramento del contratto, anche il richiamo all'obbligo delle imprese di «*scambiarsi informazioni*», ma soprattutto «*prestazioni*», non deve mettere in dubbio la sua qualificazione come contratto con comunione di scopo, e non di scambio. Il significato da attribuire allo «scambio» deve essere, infatti, ridimensionato e considerato in modo atecnico affinché nessun nesso di corrispettività possa scaturire dalle prestazioni che le parti assumono l'impegno di compiere¹⁶⁰.

¹⁵⁷ In questo senso A. CARLO, *Il contratto plurilaterale associativo*, Napoli, 1967, p. 296; S. MAIORCA, voce *Contratto plurilaterale*, in *Enc. giur. dir.*, IX, Roma, 1988, p. 9; T. ASCARELLI, *Il contratto plurilaterale*, in *Saggi giuridici*, Milano, 1949, p. 270.

¹⁵⁸ A. BELVEDERE, voce *Contratto plurilaterale*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, IV, Torino, 1989, p. 270 e 274.

¹⁵⁹ S. LOPREIATO, *Programma comune di rete ed efficacia normativa variabile*, cit., p. 155. Si specifica al riguardo che secondo S. MAIORCA, voce *Contratto plurilaterale*, cit., p. 10, l'elemento caratterizzante i suddetti contratti non sarebbe tanto la direzione delle prestazioni verso uno scopo comune, ma ciò che dirige verso tale scopo le stesse prestazioni, e quindi il programma comune concordato.

¹⁶⁰ S. DELLE MONACHE, *Il contratto di rete tra imprese*, cit., p. 12; G. MOSCO, *Il contratto di rete dopo la riforma: che tipo?*, cit., p. 31.

Se così non fosse, non solo si andrebbe a depotenziare lo scopo del contratto, e quindi la vera funzione della figura in esame, ma vi sarebbe altresì una evidente contraddittorietà all'interno dello stesso profilo causale del contratto, in quanto l'insegnamento tradizionale contrappone i contratti di scambio ai contratti con comunione di scopo: nei primi la prestazione di ciascuna parte costituisce il corrispettivo dell'altra; nei secondi le prestazioni di tutte le parti si pongono come un fascio di "sforzi" paralleli verso un obiettivo comune che soddisfa l'interesse di tutti i contraenti¹⁶¹.

Nel contratto di rete dunque l'unicità del fine che indirizza la volontà comune di tutte le imprese, originarie e sopravvenute, è l'elemento predominante che dà un forte rilievo allo scopo del contratto.

Volendo precisare ancora di più, il contratto di rete si caratterizza non solo per la comunione di scopo, quanto e soprattutto per una struttura comune funzionalmente indirizzata a un risultato comune e quindi all'esercizio in comune dell'attività dei contraenti¹⁶².

La prestazione che ogni singola impresa è tenuta a svolgere, infatti, è diretta ad offrire i mezzi necessari per l'esercizio di un'attività comune dalla quale dipenderà la realizzazione dell'interesse individuale delle parti. L'interesse contrattuale di ciascuno è dunque in funzione di un'attività comune (e non della singola prestazione).

La figura in commento, sotto questo profilo, si caratterizza pertanto per una funzione associativa che va aldilà di una mera comunione di scopo e che sussiste, non solo quando la rete si doti di elementi organizzativi costituiti dal fondo e dall'organo comune o acquisti la soggettività giuridica, ma anche quando essa si presenti in una dimensione meramente contrattuale¹⁶³.

¹⁶¹ A. BELVEDERE, voce *Contratto plurilaterale*, cit., p. 274.

¹⁶² G. FERRI, voce *Contratto plurilaterale*, cit., p. 680; G. MARASÀ, *Le "società" senza scopo di lucro*, Milano, 1984, p. 52. L'opinione è richiamata anche da A. BELVEDERE, voce *Contratto plurilaterale*, cit., p. 274. La prospettiva che configura nell'"attività" il carattere proprio dei contratti associativi è dovuta a P. FERRO LUZZI, *I contratti associativi*, Milano, 1971.

¹⁶³ In questo senso S. DELLE MONACHE - F. MARIOTTI, *Il contratto di rete*, in *Trattato dei contratti*, vol. III, Opere e Servizi -1, Milano, 2014, p. 1254. A. PISANI MASSAMORMILE, *Profili privatistici del contratto di rete*, in *Riv. dir. priv.*, 2012, p. 364. Senza addentrarsi nel tema specifico del rapporto tra contratto plurilaterale e contratto associativo, in questa sede si limita a ricordare che secondo una parte della dottrina il rapporto tra queste due categorie deve essere ricondotto in termini di identità, così G. FERRI, voce *Contratto plurilaterale*, in *Noviss. Digesto it.*, sez IV, Torino, 1959, p. 678 e F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, cit., p. 829. La dottrina prevalente, invece, lo riconduce a un rapporto di *genus a specie*. In questo senso, F. MESSINEO, voce *Contratto plurilaterale e contratto associativo*, in *Enc. dir.*, vol. X, Milano, 1962, p. 150; C. M.

Si richiama, a tal fine, la previsione normativa secondo cui tra gli elementi di forma-contenuto che il contratto deve contenere è compresa l'indicazione non solo della durata (art. 3, comma 4-*quater*, lett. d), ma altresì delle modalità concordate per misurare l'avanzamento verso i comuni obiettivi strategici di innovazione e accrescimento della capacità competitiva dei partecipanti (art. 3, comma 4-*quater*, lett. b).

Tale accrescimento, destinato a realizzarsi per il tramite di una collaborazione la cui efficienza va progressivamente misurata nel tempo, assume un valore significativo in questo contesto perché allorquando manchi una vera struttura organizzativa o l'esercizio di un'attività in comune di fronte ai terzi, non per questo può disconoscersi la sussistenza di una funzione che si raccorda a quella propria dei contratti associativi¹⁶⁴.

In conclusione, dunque, inquadrando la fattispecie nell'area sistematica dei contratti plurilaterali con comunione di scopo, e in particolare dei contratti associativi, si ottengono due risultati.

In primo luogo, si dà rilievo a una elemento peculiare del contratto di rete, quale è appunto il fine specifico di favorire l'incremento della capacità innovativa e competitiva delle imprese, in grado di caratterizzare e distinguere la figura in commento rispetto ad altri modelli di governo delle reti di imprese, come appunto il consorzio¹⁶⁵.

In secondo luogo, mettendo in primo piano la funzione associativa, le stesse lacune che la disciplina in esame presenta potranno essere colmate attingendo i contenuti necessari direttamente dalle norme che disciplinano le associazioni, le società e i consorzi¹⁶⁶.

Entrando, pertanto, nel merito della disciplina in esame, fermo restando l'onere di redazione per iscritto (atto pubblico, scrittura privata autenticata o atto firmato digitalmente a norma degli artt. 24 o 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82), ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, «il contratto di rete *deve* indicare:

- a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale degli aderenti alla rete;
- b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della

BIANCA, *Trattato di Diritto civile*, vol. III, *Il Contratto*, Milano, 1984, p. 57; F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, cit., p. 215.

¹⁶⁴ S. DELLE MONACHE - F. MARIOTTI, *Il contratto di rete*, cit., p. 1255.

¹⁶⁵ F. CAFAGGI - P. IAMICELI - G. D. MOSCO, *Contratto di rete: prime applicazioni pratiche*, in *Contratti*, 2013, 8-9, p. 799 ss.

¹⁶⁶ Questo profilo sarà oggetto di approfondimento nel terzo capitolo.

capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;

c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile. Al fondo patrimoniale di cui alla presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile;

d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altre imprese, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;

e) l'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al programma salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto di rete, l'organo agisce in rappresentanza delle imprese, anche individuali, aderenti al contratto medesimo, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nonché nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito, all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti italiani ed allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione, previsti dall'ordinamento;

f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo».

In presenza di un contenuto standardizzato *ex lege*, che si caratterizza per una forte predeterminazione del contratto da parte del legislatore¹⁶⁷, un primo interrogativo che si fa strada in sede ermeneutica attiene alle conseguenze derivanti dalla mancata esplicitazione dei predetti elementi identificativi, se non altro in ragione dell'assenza di qualsivoglia specifica sanzione legislativa.

La dottrina prevalente¹⁶⁸ afferma al riguardo che la normativa in esame non sembra dotata di carattere imperativo per cui l'inosservanza dei suddetti contenuti possa tradursi in termini di nullità (virtuale) del contratto *ex art.* 1418, 1 comma, c.c.¹⁶⁹. Una tale conclusione, infatti, sarebbe eccessiva e soprattutto non rispondente a logiche di proporzionalità e ragionevolezza alla luce degli interessi che stanno alla base del contratto di rete¹⁷⁰.

¹⁶⁷ Questo intento legislativo di predeterminazione (*ex ante*) del contenuto del contratto non è casuale. Ipotesi di predeterminazione del contratto si rinvencono ad esempio nei contratti caratterizzati dalla presenza di un contraente debole tra cui nel d.lgs. 385/1993 (TUB) in parte nell'art. 117 e in parte nell'art. 125 *bis*; nel d.lgs. 206/2005 (Codice del consumo), art. 71, in tema di multiproprietà; nell'art. 36, vendita di pacchetti turistici, del d.lgs. 79/2011 (Codice del turismo). Ancora, una predeterminazione del contenuto del contratto, che prescinde da una predisposizione unilaterale, si ritrova all'interno dell'art. 6, d.lgs. 122/2005. Per un approfondimento su quest'ultimo aspetto cfr. V. CAREDDA, *Imperfecta lex, sed lex. Note a margine di una norma senza sanzione (art. 6 d.lgs. 122/2012)*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, 3, p. 663.

¹⁶⁸ Così A. DI LIZIA, *(Contratto di) rete di imprese. Rassegna e clausole contrattuali*, cit., p. 294; F. FESTI, *La nuova legge sul contratto di rete*, cit., p. 538; F. MACARIO, *Il "contratto" e la "rete": brevi note sul riduzionismo legislativo*, cit., p. 953; M. MALTONI, *Il contratto di rete. Prime considerazioni alla luce della novella di cui alla legge n. 122/2010*, cit., p. 69; A. GENTILI, *Il contratto di rete dopo la l. n. 122 del 2010*, cit., p. 626; C. BUCCICO, *Strumenti per la crescita economica: il contratto di rete e la sua disciplina fiscale*, in www.aipdt.it, 2012, p. 9; A. DI SAPIO, *I contratti di rete tra imprese*, cit., p. 214; G. VILLA, *Reti di imprese e contratto plurilaterale*, cit., p. 962 ss.

¹⁶⁹ Né la nullità si potrebbe sostenere in virtù di una funzione protettiva della normativa perché l'intento del legislatore non è rimediare a delle asimmetrie informative, ma incentivare e promuovere la collaborazione interimprenditoriale. In questo senso E. M. TRIPPUTI, *"Il contratto di rete"*, cit., p. 57 ss; M. GRANIERI, *Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema?*, cit., p. 937 ss.

¹⁷⁰ Sulla selezione del «giusto» rimedio secondo «ragionevolezza» e «proporzionalità», cfr. P. PERLINGIERI, *Il «giusto rimedio» nel diritto civile*, in *Giust. proc. civ.*, 2011, p. 3 ss.; nonché G. PERLINGIERI, *Alla ricerca del «giusto rimedio» in tema di certificazione energetica*, in *Rass. dir. civ.*, 2011, pp. 665 e 667.

Questa impostazione sembra trovare conforto nella *littera legis* dove emerge che il contratto di rete deve essere stipulato per iscritto e deve contenere certi requisiti soltanto «*ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater*».

La mancanza di uno degli elementi sopra indicati si potrà tradurre solo in un ostacolo all'iscrizione del contratto nel registro delle imprese con conseguente inopponibilità dei suoi effetti nei confronti dei terzi, ma non in una causa di nullità del contratto stesso¹⁷¹.

L'idea di base, dunque, è che il legislatore abbia inteso fissare dei contenuti minimi, da riprodurre in tutti quegli accordi di cooperazione tra imprese che aspirino a qualificarsi come contratti di rete, ai limitati fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e del conseguimento dei vantaggi – in prevalenza di natura fiscale, ma anche amministrativi e finanziari – ad essi destinati. Questa sembra, se non l'unica, almeno la principale ragione della disciplina in esame¹⁷².

La nullità per difetto di conformità alla fattispecie legale si esclude, infine, sulla scorta di un'ulteriore argomento. I vincoli di «forma-contenuto», nei quali non si rinvencono esigenze protettive, non sono espressione del «neoformalismo» negoziale di derivazione europea¹⁷³, ma richiamano piuttosto un formalismo più antico e già in uso nel diritto commerciale che spesso ricorre alla tecnica di specificare gli elementi da porre a corredo di un determinato modello contrattuale.

Infatti, se si analizza l'art. 3, comma 4-ter, nella predeterminazione della forma e degli altri contenuti, non sembra dissimile da altre disposizioni (quali - volendo richiamarne soltanto alcune - gli artt. 2295, 2328, 2463, 2518 e 2603

¹⁷¹ S. DELLE MONACHE - F. MARIOTTI, *Il contratto di rete*, cit., p. 1242. In questo senso anche M. ORLANDI, *Condizioni generali di contratto e reti atipiche*, in AA.VV., *Le reti di imprese e contratti di rete*, a cura di P. Iamiceli, Torino, 2009, p. 91.

¹⁷² M. MALTONI - P. SPADA, *Il "contratto di rete"*, Studio C.N.N. d'impresa n. 1/2011, approvato dalla Commissione Studi di Impresa il 20 aprile 2011, p. 1195. Evidenziano la finalità eminentemente promozionale della nuova fattispecie negoziale anche E. BRIGANTI, *La nuova legge sui "contratti di rete" tra le imprese: osservazioni e spunti*, cit., p. 192; M. D'AURIA, *Dal concetto di rete di imprese al contratto di rete*, in AA.VV., *I contratti di rete*, in *Corr. del merito. Rassegna monotematica*, 2010, 5, p. 17; G. VILLA, *Coordinamento e contratto plurilaterale*, cit., p. 113.

¹⁷³ A tal proposito, si ricorda l'esortazione di F. ADDIS, «Neoformalismo» e tutela dell'imprenditore debole, in *Obbl. e contratti*, 2012, p. 10, il quale mette in guardia dalla «pervasività» del c.d. «neoformalismo» che induce l'interprete a rintracciarne i tratti distintivi dinanzi a qualsivoglia previsione formale anche laddove queste esprimano finalità diverse da quelle riscontrabili in ambito consumeristico e, comunque, non di protezione. Pertanto, non è per altro verso possibile condividere l'equazione che ricollega all'inosservanza dei vincoli formali sempre e comune l'invalidità dell'atto. In questo senso anche S. PAGLIANTINI, *Neoformalismo contrattuale*, in *Enc. dir.*, IV, Milano, 2011, p. 778 ss.

c.c.) che codificano i sette modelli di atti costitutivi dei principali prototipi societari e, più in generale, di alcuni dei più diffusi sistemi di svolgimento in forma collettiva dell'attività d'impresa (s.n.c., s.p.a., s.r.l., società cooperativa e consorzio).

Così, definita la funzione e la portata effettuale da attribuire agli *standard* contenutistici approntati su base legale, occorre individuare a questo punto gli elementi essenziali del contratto per distinguerli dal nucleo «accidentale» composto da previsioni che le parti sono libere di inserire al fine di sviluppare sistemi più o meno complessi ed articolati di contratti di rete.

Innanzitutto, il contratto di rete è un contratto tra «più imprenditori»¹⁷⁴ perfezionabile dunque da soggetti dotati di due requisiti specifici: la qualifica di imprenditore (requisito sostanziale), secondo la definizione di cui all'art. 2082 c.c.¹⁷⁵, e l'iscrizione nel registro delle imprese¹⁷⁶ (requisito formale), come si ricava dall'art. 3, comma 4-*quater*¹⁷⁷.

¹⁷⁴ Su questo profilo bisogna ricordare che la formulazione originaria della norma configurava il contratto di rete un contratto tra «due o più imprese». Solo successivamente, con la legge n. 122/2010, secondo la definizione ancora attualmente in vigore, è stato meglio definito come un contratto tra «più imprenditori» sollevando così l'interrogativo sulla costituzione di contratti di rete tra due soli soggetti imprenditori. Oggi la risposta della dottrina prevalente appare positiva in linea con quanto ritenuto sotto la vigenza della precedente norma, in quanto la nuova definizione avrebbe semplicemente sottolineato la tendenziale natura plurilaterale del contratto, senza escludere la possibilità - meno frequente ma non inammissibile - di un contratto di rete bilaterale. In questi termini S. ROSSI, *Profili soggettivi del contratto di rete e modalità di adesione dei nuovi partecipanti*, in AA.VV., *Il contratto di rete. Un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, cit., p. 103; E. M. TRIPPUTI, *Il contratto di rete*, cit., p. 59; P. ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, cit., p. 69; G. VILLA, *Reti di impresa e contratto plurilaterale*, cit., p. 951; F. FESTI, *La nuova legge sul contratto di rete*, cit., 540.

¹⁷⁵ Sul punto occorre evidenziare che parte della dottrina ritiene che sia troppo riduttivo considerare «imprenditori» solo i soggetti di cui all'art. 2082 c.c. in quanto nel quadro del diritto contrattuale europeo - riprendendo una definizione ormai usuale delle direttive europee - sono «imprenditori» tutte le persone fisiche o giuridiche che agiscono nel quadro della loro attività professionale, pubblica o privata. Appoggiando questa lettura si arriva così alla conclusione di ritenere ammissibile anche la partecipazione di imprese sociali, di enti senza scopo di lucro, di esercenti le professioni, e in generale dei soggetti che non sono imprenditori secondo l'art. 2082 c.c. ma sono «professionisti» secondo il diritto europeo. Appoggia questa tesi A. GENTILI, *Il contratto di rete dopo la l. n. 122 del 2010*, cit., p. 617 ss.

¹⁷⁶ Il rispetto di questa condizione sembra così escludere la partecipazione dei soggetti che svolgono attività libero professionali. Allo stesso modo sono escluse le pubbliche amministrazioni per le attività svolte nell'esercizio delle loro funzioni; laddove, invece, si tratti di attività imprenditoriali gestite da enti pubblici, lo stesso ente pubblico dovrebbe essere considerato, almeno per quell'attività, imprenditore e quindi soggetto ad iscrizione presso il registro delle imprese, cfr. P. ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, cit., p. 175 ss. Sulla problematica relativa alla partecipazione di organismi di diritto pubblico, in particolare di aziende speciali costituite dalle Camere di commercio, si v. l'approfondimento di D. BOGGIALI - A. RUOTOLO, *Partecipazioni a reti di impresa*, in *Quesito di Impresa* n. 42-2012/I, Notiziario

I testo normativo prescrive al riguardo di indicare all'interno del contratto la «denominazione sociale»¹⁷⁸, il «nome», la «ditta»¹⁷⁹ e la «ragione sociale»¹⁸⁰ di ogni impresa aderente alla rete.

Rispetto alla prima formulazione della norma¹⁸¹, l'ambito soggettivo del contratto appare più esteso rispetto al passato potendo includere sia le imprese individuali che collettive. In particolare, per quanto riguarda le imprese collettive, oggi si ritiene ammissibile anche la partecipazione di società di persone, società di capitali, *start up* innovative, srl semplificate¹⁸² e altresì di

d'informazione del Consiglio Nazionale del Notariato del 07/08/2012. Per le stesse ragioni la dottrina prevalente non ammette l'ingresso nella rete delle università, dipartimenti o centri di ricerca. Di questa opinione F. CIRIANNI, *La costituzione del contratto di rete: aspetti operativi*, in AA.VV., *I contratti di rete*, in *Corr. del merito. Rassegna monotematica*, 2010, 5, p. 27; M. GRANIERI, *Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema?*, cit., p. 937; E. BRIGANTI, *La nuova legge sui "contratti di rete" tra le imprese: osservazioni e spunti*, cit., p. 194. Lo stesso problema si solleva anche per la partecipazione delle associazioni riconosciute e delle fondazioni, così come per gli enti del terzo settore c.d. "Enti *no profit*" e per l'impresa sociale. La partecipazione dei suddetti soggetti è ancora oggi fortemente criticata: parte della dottrina ritiene che si tratta di soggetti per i quali risulta possibile lo svolgimento di attività commerciali, purché sussidiarie e finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'ente, per cui in linea teorica si potrebbe sostenere il loro ingresso nel contratto (F. CIRIANNI, *La costituzione del contratto di rete: aspetti operativi*, cit., p. 27). Altri autori, invece, consigliano di fare una valutazione caso per caso perché le attività poste in essere dai medesimi potrebbero risultare effettivamente incompatibili con gli obiettivi della rete, e ciò indurrebbe in questi casi a negare l'ingresso di quel soggetto nella rete (S. ROSSI, *Profili soggettivi del contratto di rete e modalità di adesione dei nuovi partecipanti*, cit., p. 124). Altra parte della dottrina, infine, esclude totalmente la partecipazione di tali soggetti argomentando dall'assenza del requisito formale di iscrizione nel suddetto registro (cfr. M. MALTONI, *Il contratto di rete. Prime considerazioni alla luce della novella di cui alla legge n. 122/2010*, cit., p. 64 ss.; P. ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, cit., p. 88).

¹⁷⁷ L'articolo dispone che «il contratto di rete è soggetto a iscrizione nel registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante».

¹⁷⁸ La «denominazione sociale» è indicata espressamente per le società di capitali all'art. 2328 c.c.

¹⁷⁹ La ditta contraddistingue l'imprenditore nell'esercizio della sua attività e in particolare le imprese individuali, così A. GRAZIANI, voce *Ditta*, in *Enc. dir.*, XIII, Milano, p. 346; P. AUTERI, voce *Ditta*, in *Enc. giur. Treccani*, Vol. XI, Roma, 1989.

¹⁸⁰ La «ragione sociale» è un elemento che contraddistingue le società di persone ai sensi dell'art. 2292 c.c.

¹⁸¹ La norma originaria, infatti, si limitava a stabilire che il contratto dovesse indicare «la denominazione sociale delle imprese aderenti alla rete» con esclusione evidentemente delle imprese individuali e delle società di persone.

¹⁸² Sono interessanti a tal fine i risultati del gruppo di ricerca del Laboratorio "Reti di imprese" della Fondazione Bruno Visentini che ha esaminato i 333 contratti registrati dalle prime applicazioni della legge fino al maggio 2012. Da questa analisi è emersa una prevalenza delle società di capitali, soprattutto nella forma di società a responsabilità limitata, rispetto alle società di persone. Questi risultati sono riportati in F. CAFAGGI - P. IAMICELI - G. D. MOSCO, *Prefazione*, in AA.VV., *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, a cura di F. Cafaggi, P. Iamiceli e G. Mosco, Milano, 2012, p. XIX. Con riferimento, invece, alla possibile partecipazione di società controllate o collegate, cfr. S. ROSSI, *Profili soggettivi del contratto di rete e modalità di adesione dei nuovi partecipanti*, cit. p. 125 ss. e il COMITATO INTERREGIONALE DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE, *Linee guida per i contratti di rete*, cit., p. 9-10.

tutte quelle imprese la cui attività non sia diretta a realizzare necessariamente uno scopo di lucro ma uno scopo mutualistico o cooperativo¹⁸³.

La norma, inoltre, non prevede alcuna distinzione in base alla tipologia di attività dell'impresa, cosicché il contratto risulta aperto sia agli imprenditori commerciali che agricoli¹⁸⁴. Non sono presenti neppure limiti territoriali, potendo le imprese essere localizzate su tutto il territorio nazionale¹⁸⁵ e né alcun limite viene imposto per la dimensione¹⁸⁶ o la nazionalità dell'impresa, essendo così ammessa anche la partecipazione di imprenditori stranieri, comunitari e non¹⁸⁷.

Un altro elemento essenziale del contratto di rete è il profilo causale, la cui rilevanza emerge dallo stretto collegamento che la normativa evidenzia tra programma comune e obiettivi strategici.

Nell'ambito del contenuto del contratto si sottolinea, infatti, la necessità di prevedere un *programma comune* nel quale le imprese si impegnano a indicare gli *obiettivi strategici* di innovazione e di innalzamento della capacità e competitività dei partecipanti e a indicare le modalità con le quali misurare *l'avanzamento* verso tali obiettivi¹⁸⁸.

Gli obiettivi rappresentano il nucleo causale del contratto che ha rilievo sia nel momento genetico (soprattutto in sede di asseverazione del programma di rete da parte degli organismi a ciò preordinati) sia nel momento funzionale (poiché il recesso e gli altri rimedi contrattuali trovano quale necessario punto di riferimento proprio il requisito causale del contratto)¹⁸⁹.

¹⁸³ È di questa opinione A. DI LIZIA, (*Contratto di rete di imprese. Rassegna e clausole contrattuali*, cit., p. 278 ss.

¹⁸⁴ A conferma dell'apertura agli imprenditori agricoli depone, in prospettiva sistematica, il comma 367 dell'art. 1 della legge che contempla i distretti produttivi (266/2005), laddove prevede che "*l'adesione [ai distretti] da parte di imprese industriali, dei servizi, turistiche ed agricole e della pesca è libera*".

¹⁸⁵ Qui si coglie la differenza più significativa delle reti di imprese rispetto ai distretti produttivi.

¹⁸⁶ A. DI SAPIO, *I contratti di rete tra imprese*, cit., p. 201 ss.

¹⁸⁷ A. GENTILI, *Il contratto di rete dopo la l. n. 122 del 2010*, cit., p. 617 ss. Precisazioni sul punto si ritrovano nelle *Linee guida per i contratti di rete* elaborate dal COMITATO INTERREGIONALE DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE, (p. 10-11). Per una riflessione sull'argomento cfr. anche F. FATI POZZODIVALLE, *I profili di contrattualistica internazionale*, in AA.VV., *Le reti di impresa*, a cura di S. Di Diego e F. Micozzi, Rimini, 2013, p. 159 ss. dove si afferma che la partecipazione di imprenditori stranieri nel contratto di rete rende molto simile questa figura ad altre due tipologie di contratti internazionali, il *consortium agreement* e la *contractual joint venture*.

¹⁸⁸ Art. 3, comma 4-*quater*, lett. b).

¹⁸⁹ V. CUFFARO, *I contratti di rete*, cit., p. 28.

Per misurare l'avanzamento verso i suddetti obiettivi, svariate possono essere le modalità e gli indici (qualitativi e quantitativi) utilizzati a tal fine: si pensi, ad esempio, all'analisi del grado di soddisfazione della clientela, all'acquisizione di nuovi clienti, all'incremento del fatturato relativo ai prodotti commercializzati dalla rete e così via¹⁹⁰.

Il programma comune rappresenta, invece, il fulcro della disciplina in oggetto, ha carattere obbligatorio e deve indicare: l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, nonché le modalità di realizzazione dello scopo comune¹⁹¹. La definizione dei diritti e degli obblighi delle parti rappresenta la traduzione in termini giuridici delle modalità di attuazione della rete da cui dipende anche la possibilità di conseguire gli obiettivi strategici.

Il legislatore riconosce alle parti ampia discrezionalità nella determinazione dei suddetti contenuti¹⁹², ma omette di indicare le conseguenze derivanti da una eventuale inosservanza degli stessi, né regola i profili relativi all'inadempimento o i conflitti interni tra le stesse imprese. Tutto questo comporta per l'interprete il difficile compito di ricostruire la sorte del contratto, ma soprattutto le forme di tutela dei partecipanti¹⁹³.

¹⁹⁰ C. FERRENTINO - A. FERRUCCI - A. AMORESANO, *Contratto di rete*, in *Atti tra vivi di diritto commerciale*, a cura di C. Ferrentino, A. Ferrucci e A. Amoresano, Milano, 2013, p. 522.

¹⁹¹ Questi elementi sono previsti espressamente all'art. 3, comma 4-*quater*, lett. c). Si ritiene opportuna un'espressa redazione del programma di rete che contenga entrambi gli elementi sopra indicati. Secondo una parte della dottrina, infatti, un'eventuale insufficienza nella determinazione degli impegni assunti dalle parti comporterebbe la nullità dello stesso contratto in virtù del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418, 2° comma, c.c., non essendovi spazio per alcun meccanismo di integrazione legale del contratto, così S. DELLE MONACHE, *Il contratto di rete tra imprese*, cit., p. 17. Altri autori sottolineano, inoltre, che poiché il contenuto del programma di rete è soggetto *ex post* alla asseverazione da parte degli organismi individuati dal Decreto Ministeriale, un'eventuale insufficienza nella determinazione del contenuto del programma di rete comporterebbe conseguentemente l'inapplicabilità dei benefici di legge. In questo senso A. GENTILI, *Il contratto di rete dopo la l. n. 122 del 2010*, cit., p. 618 ss.

¹⁹² Nell'ambito dei diritti si può prevedere, ad esempio, la possibilità di usufruire dei vantaggi della rete, di partecipare alle decisioni di gestione della rete, di far uso proprio dei segni della rete e così via. Per un approfondimento cfr. C. FERRENTINO - A. FERRUCCI - A. AMORESANO, *Contratto di rete*, cit., p. 522. Con riferimento agli obblighi si v. F. CAFAGGI, *Il nuovo contratto di rete: "learning by doing"*, cit., p. 1144 ss, dove si precisa che gli obblighi possono essere reciproci e interdipendenti tra tutti i partecipanti alla rete o concernere solo alcuni di essi, possono essere ad esecuzione istantanea o prolungata, sia continuativa che periodica e possono avere ad oggetto qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica. Un profilo emergente dalla prassi riguarda per esempio l'obbligo dell'esclusiva della rete mediante una clausola che impegna i partecipanti a svolgere l'attività esclusivamente nella rete e a non costituire reti concorrenti.

¹⁹³ Questa problematica sarà approfondita nello specifico nel terzo capitolo.

Le modalità di realizzazione dello scopo comune sono le attività specifiche con le quali la rete si obbliga concretamente al raggiungimento di tale scopo. Queste attività sono predeterminate ancora una volta dal legislatore e possono consistere: a) nella collaborazione in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle imprese; b) nello scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica¹⁹⁴; c) nell'esercizio in comune di una o più attività rientranti nell'oggetto della singola impresa.

Spetta ai contraenti manifestare in modo chiaro in quale direzione orientare il programma comune¹⁹⁵.

Si discute sulla tassatività delle attività indicate, ma data la loro ampiezza e, in particolare, la genericità della espressione «*collaborazione in ambiti e modi predeterminati attinenti all'esercizio delle imprese*», difficilmente si potrebbe immaginare un tipo di programma in grado di sfuggire alla fattispecie legale in oggetto¹⁹⁶.

Il contratto di rete si contraddistingue, altresì, per essere un *contratto di durata*. Il legislatore si limita a prescrivere l'indicazione nel contratto¹⁹⁷ senza tuttavia imporre un limite minimo o massimo di durata¹⁹⁸; tale soluzione

¹⁹⁴ Bisogna ricordare che nell'ipotesi in cui il programma di rete abbia ad oggetto lo scambio di prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, particolarmente problematico appare l'ipotesi di «*prestazione di natura tecnologica*», che potrebbe riferirsi anche alla cessione di diritti di proprietà intellettuale e quindi comportare l'applicazione della disciplina specifica degli accordi di trasferimento di tecnologia (Reg. 772/2004). Sulle complesse questioni poste dalla cooperazione tecnologica, specialmente con riferimento alle reti per la ricerca e lo sviluppo, M. GRANIERI, *Contratto di rete, programma comune e gestione della proprietà intellettuale nella collaborazione tra imprese*, in AA.VV., *Riflessioni sul contratto di rete. Profili privatistici e fiscali*, cit., a cura di A. Genovese, Bari, 2013, p. 71 ss.

¹⁹⁵ Non si ritiene sufficiente inserire nel contratto di rete una semplice clausola di ripetizione di una o più delle tre formule legali. Così se, per esempio, le imprese scelgono la collaborazione in determinati ambiti e forme attinenti all'esercizio delle singole imprese partecipanti, si devono necessariamente evidenziare sia le «forme» che «gli ambiti» di quest'ultima. Se, invece, si opta per lo scambio di informazioni ovvero di prestazioni, è necessario definire la tipologia di informazione o prestazione concordata, nonché le modalità e la periodicità con cui avverrà tale trasferimento. Infine, ove si scelga l'esercizio in comune di attività rientranti nell'oggetto dell'impresa, tali attività dovranno essere adeguatamente descritte e definite. Per un approfondimento si v. F. CAFAGGI, *Il contratto di rete nella prassi. Prime riflessioni*, cit., p.; F. CAFAGGI, *Il nuovo contratto di rete: "learning by doing?"*, in *Contratti*, 2011, 5, p. 510 ss.

¹⁹⁶ A. GENTILI, *Il contratto di rete dopo la l. n. 122 del 2010*, cit., p. 617 ss.

¹⁹⁷ Art. 3, comma 4-*quater*, lett. d).

¹⁹⁸ Dalla ricerca effettuata dal Laboratorio "Reti di imprese" della Fondazione Bruno Visentini è emerso nella prassi che i contratti di rete si caratterizzano per una durata medio - lunga. Nei due terzi dei casi la durata supera i cinque anni, negli altri casi invece va oltre il decennio, probabilmente per la complessità degli obiettivi sottesi alla collaborazione e degli strumenti messi in campo per raggiungerli. Spesso la scelta di una relazione così duratura è legata alla presenza di collaborazioni pregresse; la maggiore parte dei contratti con collaborazioni

sembra coerente con la finalità del contratto di perseguire un obiettivo strategico per la cui realizzazione non è sufficiente evidentemente un'attività di breve periodo o istantanea¹⁹⁹.

Ulteriore elemento essenziale della fattispecie giuridica è la sua struttura contrattuale *tendenzialmente aperta*²⁰⁰. L'art. 3, comma 4-ter, lett. a), afferma che il contratto deve indicare «il nome, la ditta, la ragione sociale o la denominazione sociale, di ogni partecipante *per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva*». A conferma di ciò la norma prescrive altresì l'indicazione delle «*modalità di adesione degli altri imprenditori*».

Il carattere “aperto” del contratto (anche in caso di rete già esistente) consente il subentro di nuove imprese senza alcuna alterazione dei tratti originari dell'accordo con conseguente applicazione dell'art. 1332 c.c.²⁰¹. Qualora, infatti, nulla si preveda al riguardo, la decisione in merito all'adesione di nuove imprese può essere affidata all'organo comune istituito per l'attuazione del contratto (nel caso di specie l'organo incaricato di eseguire il programma di rete) o, in mancanza, di esso a tutti i contraenti originari²⁰².

Nella prassi di solito si prevede una disciplina specifica sulle modalità successive di adesione, individuando le imprese aderenti al contratto, le modalità di richiesta e il soggetto incaricato di "accettare" l'adesione (di solito l'organo comune)²⁰³.

pregressa presenta, infatti, una durata superiore alla media. Nelle *Linee guida per i contratti di rete*, formulate dal COMITATO INTERREGIONALE DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE, si afferma, tuttavia, che sarebbe preferibile prevedere un limite massimo di durata di 5 anni per quei contratti che realizzano patti di non concorrenza tra imprese partecipanti, dato che in tal caso sarebbe comunque da rispettare il 2596 c.c.

¹⁹⁹ L'elemento della durata, come si avrà modo di approfondire più avanti, assume particolare rilievo nell'ipotesi in cui le parti decidono di istituire il fondo patrimoniale comune perché in virtù dell'art. 2614 c.c., applicabile al contratto di rete, le imprese non possono chiedere la divisione del fondo per tutta la durata del contratto e né i creditori particolari possono far valere i propri diritti sul fondo medesimo, così A. DI LIZIA, (*Contratto di rete di imprese. Rassegna e clausole contrattuali*, cit., p. 278 ss.

²⁰⁰ Si dice “tendenzialmente” perché spetta alle parti contraenti decidere in merito al grado di apertura del contratto all'adesione di nuove imprese, potendo anche stabilire una chiusura totale in relazione all'obiettivo da perseguire, così M. MALTONI, *Il contratto di rete. Prime considerazioni alla luce della novella di cui alla legge n. 122/2010*, cit., p. 66 ss.

²⁰¹ S. ROSSI, *Profili soggettivi del contratto di rete e modalità di adesione dei nuovi partecipanti*, cit., p. 127.

²⁰² M. MALTONI, *Il contratto di rete. Prime considerazioni alla luce della novella di cui alla legge n. 122/2010*, cit., p. 67 ss.

²⁰³ A. DI LIZIA, (*Contratto di rete di imprese. Rassegna e clausole contrattuali*, cit., p. 280 ss. Sul punto anche A. GENTILI, *Il contratto di rete dopo la l. n. 122 del 2010*, cit., p. 8 ss. Un interessante spunto si ritrova anche in M. MALTONI - D. BOGGIALI - A. RUOTOLO, *Contratto di rete, modificazione e recesso*, in *Quesito di Impresa n. 144-2011/I*, CNN Notizie©Notiziario d'informazione del

Ulteriore profilo che il legislatore prescrive di indicare nel contratto attiene al riparto delle competenze tra organo e collettività.

Al riguardo l'art. 3, comma 4-*quater*, lett. e) dispone che il contratto indichi *«le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo»*. Il dettato normativo prosegue stabilendo che il contratto di rete debba indicare *«se prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo»*²⁰⁴. L'ampiezza della norma consente un'articolazione libera del rapporto tra gli stessi contraenti (ad eccezione dell'ipotesi in cui venga nominato l'organo comune), ma al contempo crea un preoccupante clima di incertezza sulla disciplina da applicare in concreto nella materia gestionale e decisionale della rete.

Gli elementi sin qui considerati costituiscono il nucleo essenziale del contratto di rete e si contrappongono ad altri contenuti che seppur facoltativi concorrono a tratteggiare la fisionomia della fattispecie in esame.

Nell'ambito delle previsioni facoltative del contratto di rete, una particolare rilevanza assume la figura del recesso.

L'attuale testo normativo di cui all'art. 3, comma 4-*ter*, lett. d), prescrive l'indicazione delle *«cause facoltative di recesso anticipato e delle condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopi»*²⁰⁵.

Consiglio Nazionale del Notariato del 29/09/2011, dove si afferma che una accettata l'adesione, la decisione deve essere formalizzata con un atto avente la forma pubblica o di scrittura privata autenticata ai fini dell'adempimento degli obblighi pubblicitari. Il quesito, infatti, precisa che in virtù del *comma 4-ter* dell'art. 3, d.l. 5/2009 che stabilisce *«ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-*quater*, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata»* e in virtù del *comma 4-*quater** dell'art. 3, d.l. 5/2009 che dispone *«il contratto di rete è soggetto ad iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante»*, ai medesimi oneri (formali e pubblicitari) sono assoggettate anche le modifiche contrattuali, tra cui i mutamenti soggettivi dei contraenti in quanto la pubblicità viene eseguita con riferimento ad ogni impresa partecipante come se si trattasse di una "qualità" di quest'ultima.

²⁰⁴ Art. 3, comma 4-*quater*, lett. f).

²⁰⁵ La disciplina originaria del d.l. 5/2009, prima della legge n. 221/2012, era ancora più scarna sul punto perché si limitava a disporre l'indicazione delle *«durata e delle relative ipotesi di recesso»*. Tuttavia, già nei primi contratti di rete, la prassi aveva provveduto a definire una vera e propria disciplina del recesso anticipato. In questo senso approfondisce F. CAFAGGI, *Il nuovo contratto di rete: "learning by doing?"*, cit., p. 1148 ss.

La scelta del legislatore è ancora una volta quella di valorizzare l'autonomia delle parti sia nell'inserimento delle clausole sul recesso che nell'individuazione dei suoi presupposti²⁰⁶. Non bisogna dimenticare, tuttavia, che anche nel contratto di rete, come negli altri contratti con comunione di scopo, la disciplina del recesso deve necessariamente confrontarsi con due principali esigenze: 1) garantire la libertà di uscita dal rapporto senza costi eccessivi; 2) non pregiudicare la continuità del progetto comune e la stabilità del rapporto collaborativo²⁰⁷.

Si deve, altresì, riflettere sull'espressione che chiude la lett. d) dell'art. 3, comma 4-ter che stabilisce «[...] ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo»²⁰⁸. La stessa locuzione normativa, infatti, rinviando alle regole generali in materia di scioglimento parziale e totale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo, rappresenta un ulteriore indice della natura del contratto di rete quale contratto con comunione di scopo, a prescindere dalle modalità di attuazione dello scopo comune (scambio, collaborazione o esercizio in comune di una o più attività rientranti nell'oggetto della singola impresa)²⁰⁹.

La norma evoca, infatti, una regola generale che si applica a tutti i contratti plurilaterali con comunione di scopo: il venir meno di una parte contraente

²⁰⁶ La scelta del legislatore risulta coerente con il ruolo del recesso nell'ambito di altre reti (di imprese) contrattuali, e più precisamente di quelle realizzate mediante contratti plurilaterali con comunione di scopo. Si pensi, ad esempio all'A.T.I. e alle *joint ventures* contrattuali che hanno un terreno ampiamente gestito dall'autonomia dei privati, o ancora al consorzio dove il legislatore si limita a regolare gli effetti del recesso rispetto agli altri contraenti (cfr. artt. 2603 e 2609 c.c.). Più limiti all'esercizio del diritto di recesso si ritrovano, invece, nelle reti costituite da plurimi contratti (solitamente) bilaterali collegati fra loro come, ad esempio in materia di contratto di subfornitura e di *franchising* dove il legislatore assume un atteggiamento più dirigistico al fine di proteggere la parte presumibilmente più debole del rapporto contrattuale. Così F. BARTOLINI, *Il recesso nelle reti contrattuali*, in AA.VV., *Le reti di imprese e contratti di rete*, a cura di P. Iamiceli, Torino, 2009, p. 345 ss. e 352 ss.

²⁰⁷ Le suddette necessità non si ritrovano evidentemente nei contratti di mero scambio dove il venir meno di uno dei due contraenti impedisce al contratto di assolvere la funzione per la quale è stato redatto, ovvero lo scambio di prestazioni. Così si esprime L. BEBBER, *Contratto di rete: prime applicazioni pratiche*, in *Contratti*, 2013, 8-9, p. Della stessa opinione anche M. N. IANNACCONE, *La partecipazione al contratto di rete*, in AA.VV., *Il contratto di rete. Nuovi strumenti contrattuali per la crescita d'impresa*, Atti del Convegno di Roma, 25 Novembre 2011, Quaderni della Fondazione Nazionale Notariato, Milano, 2012, p. 31; A. DI LIZIA, *(Contratto di) rete di imprese. Rassegna e clausole contrattuali*, cit., p. 280 ss.

²⁰⁸ L. BEBBER, *Contratto di rete: prime applicazioni pratiche*, cit., p. 827 ss.

²⁰⁹ Se si ragionasse diversamente, una norma di questo genere non avrebbe alcun senso, così A. CAPRARA, *Le "modificazioni soggettive" del contratto di rete: spunti di riflessione*, in *Contr. e impresa*, 2013, 6., p. 1379 ss.

non determina lo scioglimento dell'intero rapporto, se la sua partecipazione non si considera essenziale per il raggiungimento dello scopo comune.

Si tratta di un corollario del più ampio principio di conservazione del contratto che prescinde dalla natura dello scioglimento parziale del rapporto sia essa legata a vizi genetici (nullità o annullabilità) o profili funzionali (risoluzione, ma anche recesso) dello stesso contratto.

Nell'ambito del contratto di rete esiste anche un numero non trascurabile di contratti di rete bilaterali dove il recesso di uno dei contraenti, determinando una fase di "stallo" dell'esecuzione del contratto, potrebbe condurre all'impossibilità di attuare l'oggetto del contratto (con conseguente scioglimento del vincolo) oppure a voler realizzare ugualmente l'obiettivo del contratto mantenendo in vita lo stesso.

Ancora una volta la soluzione è offerta dalla prassi, che rivela come la maggiore parte dei contratti di rete, sia plurilaterali che bilaterali, preveda la non risoluzione del rapporto a fronte del recesso di un qualsiasi parte contrattuale prefigurando un complesso di partecipazioni non essenziali e potenzialmente sostituibili.

Ulteriore elemento facoltativo che suscita un certo interesse è la nomina dell'organo comune. Infatti, le imprese riunite in un contratto di rete possono decidere di assumere autonomamente le decisioni che saranno condizionate evidentemente dalla rigidità del principio unanimistico²¹⁰ o, in alternativa, di nominare un organo comune a cui delegare il potere di attuare il contratto.

Quando viene nominato l'organo comune l'art. 3, comma 4-ter, lett. e) prescrive che il contratto indichi *«il nome, la ditta, la ragione, la denominazione sociale del soggetto prescelto per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto»*.

La norma fornisce alcuni indizi sulla possibile composizione interna dell'organo comune: questo può essere sia una persona fisica (presumibilmente coincidente con uno degli imprenditori partecipanti alla rete) sia un diverso soggetto giuridico (società di persone o società di capitali di solito facenti parte

²¹⁰ Tale struttura si adatta di solito a reti semplici composte da un numero limitato di imprenditori. Cfr. sul punto F. CAFAGGI, *Il nuovo contratto di rete: "Learning by doing?"*, cit., p. 1143 e ss.

della rete)²¹¹ e al contempo può essere a composizione unipersonale o plurisoggettiva²¹².

Quando il contratto prevede l'istituzione dell'organo comune, la norma si limita a prescrivere l'indicazione dei suoi poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi e di gestione del fondo, affidando interamente alle parti la regolamentazione della *governance*²¹³.

La stessa norma dispone che il contratto di rete detti anche «*le regole relative all'eventuale sostituzione dell'organo comune durante la vigenza del contratto*», sarà pertanto opportuno stabilire con quale maggioranza dovrà/potrà essere nominato il sostituto, le regole di subentro automatico, nonché i profili relativi all'individuazione delle cause di cessazione del rapporto²¹⁴.

L'ultima previsione facoltativa di particolare rilievo è quella relativa alla costituzione del fondo patrimoniale comune.

Come si è già sottolineato, a seguito degli ultimi interventi normativi, l'istituzione del fondo è rimessa alla volontà delle parti che possono decidere di

²¹¹ V. DONATIVI, *Le reti di imprese: natura giuridica e modelli di governance*, cit., p. 1430 ss.; E. M. TRIPPUTI, "Il contratto di rete", cit., p. 79 ss.

²¹² A tal fine sono interessanti i risultati emersi dal gruppo di ricerca del Laboratorio "Reti di imprese" della Fondazione Bruno Visentini che ha evidenziato diversi modelli di organo comune: 1) un organo comune composto da tutti gli aderenti o loro rappresentanti (c.d. *organo comune onnicomprensivo*, presente nel 30% dei contratti esaminati); 2) un organo comune originariamente onnicomprensivo degli aderenti ma con possibile evoluzione verso organi pluri-personali non-onnicomprensivi qualora il numero di aderenti superi una certa soglia numerica (c.d. *organo comune "onnicomprensivo con soglia"*, presente nel 33% dei casi); 3) un *organo comune pluri-personale "ristretto"* dove i componenti dell'organo comune sono fin dall'inizio in numero inferiore alle imprese che partecipano alla rete (circa il 12,5% dei contratti); 3) un modello *monocratico* dove l'organo comune è composto da una sola persona (così nel 18% dei casi). In relazione alla numerosità degli aderenti alla rete, la soluzione onnicomprensiva risulta preferita in presenza di compagini contenute (fino a 5 aderenti), mentre il ricorso alle soluzioni organizzative caratterizzate da un superiore livello di delega e una maggiore concentrazione dell'organo comune (monocratico o con un ridotto numero di componenti) cresce con riferimento alla natura della rete. La scelta della tipologia di organo comune è altresì condizionata dalla natura orizzontale o verticale della rete; emerge infatti che il livello di preferenza per gli organi onnicomprensivi degli aderenti nell'ambito delle reti orizzontali è proporzionalmente superiore a quello registrato sul versante delle reti verticali. Tutti questi risultati possono essere confrontati in F. CAFAGGI - P. IAMICELI - G. D. MOSCO, *Contratto di rete: prime applicazioni pratiche*, cit., p. 799 ss.

²¹³ Il profilo della *governance* sarà oggetto di approfondimento nel terzo capitolo, per ora si evidenzia soltanto che nell'ambito della *governance* della rete il legislatore ha totalmente omissso di disciplinare e affrontare i profili che riguardano l'inquadramento del rapporto tra imprese e organo comune, il riparto di competenze tra collettività e organo comune, gestione del patrimonio ed eventuale responsabilità dell'organo comune.

²¹⁴ V. DONATIVI, *Le reti di imprese: natura giuridica e modelli di governance*, cit., p. 1434 ss.

non dotare la rete di alcun patrimonio²¹⁵. Qualora, invece, sia prevista l'istituzione del fondo comune, l'attuale art. 3, comma 4-*quater*, lett. c), prescrive di indicare «la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo».

Per quanto riguarda i conferimenti²¹⁶ questi possono consistere oltre che in denaro, anche in beni mobili, immobili, crediti e qualsiasi bene o servizio suscettibile di valutazione economica (ad esempio diritti di proprietà individuale o *know-how*, prestazioni di un'opera o di servizio)²¹⁷.

Di solito gli obblighi contributivi sono previsti in ugual misura (in alcune ipotesi è possibile prevedere un diverso regime determinato da criteri specifici, come ad esempio, la dimensione delle imprese, il fatturato di ciascuna o il ruolo di capofila)²¹⁸, mentre l'entità varia in relazione al tipo programma di rete e alle modalità di realizzazione dello stesso²¹⁹.

²¹⁵ Per un approfondimento generale sulle risorse e il finanziamento della rete, cfr. F. CAFAGGI, *Il contratto di rete nella prassi. Verso il consolidamento*, in AA.VV., *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, a cura di F. Cafaggi, P. Iamiceli e G. Mosco, Milano, 2012, p. 145 ss. In A. DAMIANO, *L'organizzazione nella rete*, cit., p. 232 ss si afferma infatti che poiché la presenza di un patrimonio non è più essenziale, le norme di riferimento non escludono la possibilità per le parti di obbligarsi esclusivamente a prestazioni di opera personale o comunque di impegnarsi a soddisfare di volta in volta le risorse finanziarie connesse all'esecuzione del contratto secondo le necessità contingenti della rete. Dalla ricerca condotta dal Laboratorio "Reti di imprese" della Fondazione Bruno Visentini emerge che nella pratica lo strumento principale risulta ancora l'autofinanziamento: il fondo comune è istituito dalla gran parte delle reti esaminate (quasi il 90%), mentre scarsi o nulli sono i riferimenti allo strumento dei patrimoni destinati ex art. 2447- *bis* lett. a) c.c. Marginale ma non irrilevante rimane l'opzione di mancata istituzione del fondo comune. In taluni casi, infine, pur non istituendosi il fondo, si prevede un sistema di riparto dei costi connessi all'attuazione del programma di rete. È utile richiamare il dato per cui circa il 40% dei programmi di rete include il reperimento di risorse finanziarie (pubbliche o private, anche mediante finanziamento bancario) tra gli ambiti di operatività della rete.

²¹⁶ Sul termine "conferimento" qualche autore ha evidenziato che l'espressione deve essere valutata in senso atecnico, e non come rinvio alla disciplina societaria, evidenziando piuttosto la mera destinazione di risorse patrimoniali all'attuazione del programma di rete. In questo senso G. CAVALLARO, *La rete e i patrimoni destinati*, in AA.VV., *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, a cura di F. Cafaggi, P. Iamiceli e G. Mosco, Milano, 2012, p. 252; S. MEUCCI, *La nuova normativa sui contratti di reti e il rapporto con i patrimoni destinati a uno specifico affare*, in *Persona e mercato*, 2009, p. 48 dove si afferma che proprio per tale ragione sarebbe più opportuno parlare di contributi e non di conferimenti.

²¹⁷ P. IAMICELI, *Contratto di rete, fondo comune e responsabilità patrimoniale*, in AA.VV., *Il contratto di rete. Commentario*, a cura di F. Cafaggi, Bologna, 2009, p. 66.

²¹⁸ Tutti questi dati sono riportati in F. CAFAGGI - P. IAMICELI - G. D. MOSCO, *Contratto di rete: prime applicazioni pratiche*, cit., p. 799 ss.

²¹⁹ Dalla ricerca condotta dal Laboratorio "Reti di imprese" della Fondazione Bruno Visentini è emerso ancora una volta che se il 31% circa dei contratti di rete crea fondi comuni del valore pari o inferiore a 5.000 euro, poco più del 10% supera i 300.000 euro. La fascia più cospicua è

Per quanto concerne la determinazione delle regole di gestione del fondo, la norma lascia ampia discrezionalità alle parti.

Di norma, il regolamento del fondo si rende accessibile ai terzi per rendere più trasparente il rapporto con gli stessi, in particolare con gli istituti di credito²²⁰, e soprattutto per la rilevanza che in esso assume il rinvio alla disciplina della indivisibilità e inaggregabilità del fondo consortile (artt. 2614 e 2615, 2 comma, c.c.) e la previsione di cui all'art. 3, comma 4-ter, lett. 2) che afferma «*in ogni caso per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune*». Questo vincolo di destinazione, come si vedrà, assume un ruolo fondamentale sia per la natura di patrimonio autonomo del fondo stesso che per i profili di responsabilità patrimoniale della rete nei confronti dei terzi²²¹.

Alcune precisazioni devono farsi anche con riferimento all'ipotesi in cui le imprese decidano di eseguire il conferimento mediante l'apporto di un patrimonio destinato di cui all'art. 2447-bis, primo comma, lett. a), c.c.²²². Rispetto alla disciplina previgente, il patrimonio destinato non costituisce più un'alternativa al fondo patrimoniale comune, ma un tipo di conferimento del fondo stesso.

La *ratio* di una tale previsione si giustifica probabilmente con la natura segregativa del suddetto patrimonio che ben si concilia con quella del fondo patrimoniale comune previsto nel contratto di rete

Questa natura del fondo, secondo una parte della dottrina²²³ rende possibile l'esecuzione del conferimento anche mediante vincolo di destinazione *ex art.* 2645-ter c.c. o *trust*. Una tale soluzione, infatti, sarebbe agevole per tutte quelle imprese che, non avendo la natura di società per azioni e non potendo

quella con fondi tra i 5.000 e i 50.000 euro (42% circa), la più piccola quella che riguarda fondi compresi tra 50.000 e 300.000 euro (6,5%). In F. CAFAGGI, *Il nuovo contratto di rete: "learning by doing?"*, cit., p. 1148 ss., si precisa inoltre che nella prassi spesso il valore del fondo aumenta al diminuire della numerosità dei partecipanti alla rete favorendo pertanto l'investimento in contratti di rete dove è più bassa la numerosità degli aderenti.

²²⁰ F. CAFAGGI, *Il nuovo contratto di rete: "learning by doing?"*, cit., p. 1148 ss.

²²¹ P. IAMICELI, *Contratto di rete, fondo comune e responsabilità patrimoniale*, cit., p. 76 ss.

²²² Il rinvio della norma è solo al patrimonio destinato di cui alla lett. a) precludendosi così le forme di finanziamento di cui alla lett. b) dell'art. 2447-bis c.c. Così precisa E. M. TRIPPUTI, *"Il contratto di rete"*, cit., p. 75.

²²³ P. ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, cit., p. 80; A. TONELLI - S. PRINCIVALLE, *Contratto di rete e trust*, in *Trust*, 2014, 1, p. 18 ss.

ricorrere al patrimonio destinato di cui all'art. 2447-*bis* c.c., vogliano comunque ottenere i medesimi benefici offerti dai patrimoni di destinazione.

Il rinvio all'art. 2447-*bis* c.c. comporta ovviamente l'applicabilità della disciplina in esso contenuta, con la conseguenza che la facoltà di costituire un patrimonio destinato *ex* art. 2447-*bis* c.c. sarà ammissibile solo per le imprese organizzate in forma di società per azioni²²⁴ e in ogni caso nel rispetto del limite del 10% del patrimonio netto di ciascuna società²²⁵.

Ultimo profilo, che non può essere ignorato, riguarda quello della forma e della pubblicità del contratto di rete, due elementi strettamente connessi tra loro.

Innanzitutto, per quanto riguarda la forma, l'attuale art. 3, comma 4-*ter*, dispone che «*ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente*».

Come già precisato, la forma vincolata non è richiesta per la validità del contratto di rete, ma soltanto “*ai fini degli adempimenti pubblicitari*”, come conferma l'espressione specifica di cui al comma 4-*quater*²²⁶.

Il profilo formale a sua volta si intreccia con quello pubblicitario come si ricava dal successivo comma della norma che afferma «*il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e*

²²⁴ Appoggiano questa tesi G. CAVALLARO, *La rete e i patrimoni destinati*, cit., p. 257 ss.; E. M. TRIPPUTI, “*Il contratto di rete*”, cit., p. 77; P. ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, cit., p. 79; P. BUTTURINI, *Fondo patrimoniale e rendicontazione dell'attività di rete*, in AA.VV., *Il contratto di rete. Dalla teoria giuridica alla prassi operativa. Le proposte del Gruppo di Studio*, cura di G. Meruzzi, 2012, p. 22; S. SABATINI, *La governance del contratto di rete*, in AA.VV., *Le reti di impresa*, a cura di S. Di Diego e F. Micozzi, Rimini, 2013, p. 144 ss. In una posizione più dubbia A. GENTILI, *Il contratto di rete dopo la l. n. 122 del 2010*, cit., p. 617 il quale afferma che l'art. 2447-*bis* c.c. consente solo alle società per azioni la costituzione del patrimonio destinato ad uno specifico affare, ma poiché alla rete possono partecipare anche altre società o ditte individuali, ciò potrebbe far pensare a un intento del legislatore di superare con la disciplina in esame il suddetto limite. *Contra* S. MEUCCI, *La nuova normativa sui contratti di reti e il rapporto con i patrimoni destinati a uno specifico affare*, cit., p. 52. L'Autrice ritiene che con la suddetta disposizione il legislatore abbia voluto dilatare l'ambito di applicazione dell'istituto, ove strumentale alla creazione di una rete, prescindendo dalla veste giuridica adottata dalle imprese.

²²⁵ P. IAMICELI, *Contratto di rete, fondo comune e responsabilità patrimoniale*, cit., p. 86. Né la partecipazione alla rete pare una circostanza in grado di giustificare alcuna deroga.

²²⁶ Sostengono questa tesi: A. GENTILI, *Il contratto di rete dopo la l. n. 122 del 2010*, cit., p. 671 ss.; A. DI LIZIA, *(Contratto di) rete di imprese. Rassegna e clausole contrattuali*, cit., p. 280 ss. Di opinione contraria F. CIRIANNI, *Il contratto di rete*, cit., p. 446 ss. che considera tale forma di forma prevista a pena di nullità.

l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari».

Secondo la dottrina prevalente²²⁷ la pubblicità in esame sarebbe dichiarativa e non costitutiva in quanto l'iscrizione del contratto nel registro delle imprese avrebbe la mera funzione di rendere opponibile ai terzi la separazione patrimoniale derivante dal rinvio di cui agli artt. 2614 e 2615 c.c. con la conseguente limitazione di responsabilità delle imprese per le obbligazioni contratte in relazione al programma di rete²²⁸.

La natura dichiarativa della pubblicità risulta avvalorata anche da un altro dato positivo: il nuovo testo di legge stabilisce, infatti, che *l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando viene eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono sottoscrittori originari*, e non dei sottoscrittori che abbiano aderito successivamente.

Da ciò si potrebbe dedurre che le successive adesioni, pur dovendo rispettare le modalità previste dall'art. 1332 c.c., non siano soggette alla forma notarile e possano non essere segnalate nel registro delle imprese. Inoltre, se le imprese che aderiscono successivamente nei rapporti interni fanno parte della rete, è allora altrettanto vero che per esse ciò che accade in assenza di pubblicità non può essere l'invalidità della partecipazione, ma l'inopponibilità della separazione patrimoniale derivante dal rinvio agli artt. 2614 e 2615 c.c.

Questo conferma ancora una volta un sistema pubblicitario del contratto di rete di tipo dichiarativo e non costitutivo.

Sempre nell'ambito del profilo pubblicitario pare, tuttavia, opportuno ricordare che dopo la legge n. 221/2012 il legislatore ha previsto per certi contratti di rete strutturati una nuova forma di pubblicità (alternativa) che consiste nella *«iscrizione della rete nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede»*²²⁹.

²²⁷ Sostengono questa tesi: A. DI SAPIO, *I contratti di rete tra imprese*, cit., p. 201 ss.; M. MALTONI - P. SPADA, *Il "contratto di rete"*, cit., p. 8 ss. *Contra*: S. SABATINI, *La costituzione della rete*, in AA.VV., *Le reti di impresa*, a cura di S. Di Diego e F. Micozzi, Rimini, 2013, p. 129 ss.; GENTILI, *Il contratto di rete dopo la l. n. 122 del 2010*, cit., p. 617 ss., il quale afferma che l'iscrizione del contratto di rete nel Registro delle imprese avrebbe invece la funzione di pubblicità costitutiva, esattamente come nelle società di capitali.

²²⁸ In generale con riguardo ai fenomeni di separazione, nel senso che la pubblicità serve «a produrre l'effetto separativo», C. IBBA, *La pubblicità del patrimonio destinato*, cit., 725 ss.

²²⁹ Art. 3, comma 4-*quater*.

L'adempimento di questa formalità consente alla rete di acquistare la soggettività giuridica. Pur nel silenzio della norma, la dottrina ritiene possibile che le parti possano decidere di optare a favore della soggettività anche in un momento successivo alla stipulazione del contratto²³⁰.

Un tale mutamento di decisione necessiterà del consenso unanime dei partecipanti alla rete e del rispetto della forma di cui al comma 4-*quater* ai fini degli adempimenti pubblicitari.

Per quanto riguarda la pubblicità questa dovrà essere eseguita presso il registro imprese dove risulta iscritta ciascuna delle imprese aderenti, ma trattandosi di un'integrazione dell'originario contratto, si dovrà procedere anche con l'iscrizione del contratto, nella sua versione integrale, presso il registro delle imprese del luogo in cui sarà stabilita la sede della rete.

Bisogna evidenziare, inoltre, che la semplicità della norma in ordine alla pubblicità del contratto quando risulta dotato di soggettività giuridica, ha sollevato non pochi dubbi interpretativi in dottrina.

Un primo interrogativo è se la “nuova” forma di pubblicità sia da intendere come esclusiva, e sufficiente, o se invece sia prevista in aggiunta a quella complementare compiuta presso ogni singola impresa aderente.

Parte della dottrina ritiene che si tratti di un onere aggiuntivo, lasciando così trapelare l'idea che la suddetta pubblicità si sommi a quella eseguita presso impresa partecipante²³¹.

Altri autori, al contrario, affermano che tale forma di pubblicità assorbe qualsiasi effetto conseguente all'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese cosicché anche eventuali modifiche successive del contratto saranno pubblicizzate unicamente presso il registro delle imprese del luogo in cui è stabilita la sede della rete medesima²³².

La seconda questione, che emerge soprattutto sul piano applicativo, è la seguente: qualora il contratto, pur possedendo i requisiti di forma e contenuto richiesti dalla norma, non espliciti alcuna volontà delle parti sull'acquisizione della soggettività giuridica in capo alla rete, ci si chiede quale sia il comportamento del notaio, chiamato a redigere o autenticare l'atto in sede di esecuzione delle formalità pubblicitarie.

²³⁰ M. MALTONI, *Le pubblicità del contratto di rete: questioni applicative*, cit., p. 3.

²³¹ F. CAFAGGI - P. IAMICELI - G. D. MOSCO, *Gli ultimi interventi legislativi sulle reti*, cit., p. 490.

²³² Appoggia questa tesi M. MALTONI, *Le pubblicità del contratto di rete: questioni applicative*, cit., p. 3.

La dottrina ritiene preferibile affermare che egli provveda soltanto all'iscrizione, ai sensi del primo periodo del comma 4-*quater*, cioè presso il registro delle imprese di ogni impresa aderente, in quanto la disposizione di cui al terzo periodo dell'art. 4-*ter* (*il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-*quater* ultima parte*) sembra pretendere un'esplicita manifestazione di volontà dei contraenti a tal fine.

Cercando così di concludere questa disamina generale sul contratto di rete, si impongono due importanti riflessioni.

In primo luogo, la *ratio* promozionale della nuova figura - orientata alla diffusione, anche attraverso l'estensione ai partecipanti di appositi vantaggi, dei fenomeni associativi tra imprese - fa emergere una forma di «*soft law*» delle relative disposizioni, che conduce ad escludere la portata imperativa dei vincoli di forma-contenuto imposti dall'art. 3, comma 4-*ter*, e di conseguenza a negare la nullità radicale dei contratti non aderenti a modello legale.

Inoltre, se la scelta del legislatore è stata quella di predeterminare in gran parte il contenuto del contratto, tuttavia alcuni profili di disciplina sono stati lasciati in “bianco” e si tratta più precisamente dei profili relativi alla *governance*, alla responsabilità patrimoniale della rete nei confronti dei terzi e alla risoluzione dei conflitti interni alla rete aventi ad oggetto i rapporti tra le imprese partecipanti.

Le criticità che emergono in questi profili comportano il difficile compito per l'interprete di individuare la disciplina da applicare nel caso concreto, orientandosi tra le norme specificamente indirizzate a regolare le relazioni tra imprese operanti nel mercato e gli istituti più tradizionali del diritto privato.

Così, avendo inquadrato preferibilmente la fattispecie in esame nell'area sistematica dei contratti plurilaterali con comunione di scopo, e in particolare dei contratti associativi, le riflessioni che seguiranno saranno volte ad un'analisi dei profili più critici della disciplina vigente, attingendo i contenuti necessari per colmare le lacune lasciate dalla legge dalle norme in materia di contratti associativi (associazioni, società, consorzi), di contratti plurilaterali con comunione di scopo e, *de residuo*, del contratto in generale (quest'ultimo a condizione della sua compatibilità con la natura associativa del contratto di rete).

CAPITOLO III

PROFILI CRITICI DELLA DISCIPLINA VIGENTE

SOMMARIO: 1. La *governance* dei contratti di rete. - 2. La responsabilità patrimoniale nei confronti dei terzi. - 3. La responsabilità interna: tutele e rimedi attivabili in caso di inadempimento.

1. La governance dei contratti di rete

Nell'ambito del contratto di rete, il perseguimento degli obiettivi strategici è reso possibile dall'adozione di diversi sistemi di *governance* che assumono una forte rilevanza nella c.d. fase di "attuazione" del contratto²³³.

Questa fase presenta molteplici profili di criticità perché la norma non prescrive una determinata struttura organizzativa/corporativa per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, pertanto più è elevato il grado di incompletezza della norma, più aumenta la discrezionalità dell'organo comune e delle imprese aderenti nella scelta delle modalità con cui realizzare gli interessi dedotti in contratto²³⁴.

L'incompletezza della norma assume un certo rilievo anche in sede di completamento del contratto e nell'individuazione delle regole destinate a regolamentare il rapporto tra gli aderenti e l'organo comune, in quanto apre la strada ad eventuali comportamenti opportunistici delle parti, abusi e conflitti di interessi tra gli stessi²³⁵.

²³³ Si precisa al riguardo che è opportuno distinguere la "fase di attuazione" del contratto che attiene appunto alla *governance* della rete dalla c.d. fase "programmatica" in cui si definiscono gli obiettivi, il programma, la durata, i diritti e gli obblighi degli aderenti. Così precisa F. CAFAGGI - P. IAMICELI, *La governance del contratto di rete*, in AA.VV., *Il contratto di rete. Commentario*, a cura di F. Cafaggi, Bologna, 2009, p. 45. Per approfondimenti sulla *governance* del contratto di rete cfr. anche F. GUERRERA, *Brevi considerazioni sulla governance nei contratti di rete*, in *Contr. e impresa*, 2012, p. 348 ss; ID., *La governante nei contratti di rete*, in AA.VV., *Il contratto di rete. Nuovi strumenti contrattuali per la crescita d'impresa*, Atti del Convegno di Roma, 25 Novembre 2011, Quaderni della Fondazione Nazionale Notariato, Milano, 2012.

²³⁴ A tal fine sarebbe utile la previsione di specifici obblighi, incentivi e sanzioni volti a scoraggiare, per esempio, l'assunzione di comportamenti opportunistici, così G. GUZZARDI, *Cooperazione imprenditoriale e contratto di rete*, Università Ca' Foscari Venezia - Dipartimento di Economia, Collana del Centro Studi Giuridici, Milano, 2014, p. 67 ss.

²³⁵ Da questo punto di vista sarebbe consigliabile l'adozione di regole di condotta finalizzate alla composizione dei suddetti conflitti di interessi tra le parti. Sull'argomento cfr. F.

Tutte queste circostanze sono ulteriormente aggravate dalla totale assenza di controlli interni alla gestione della rete in quanto l'asseverazione, il controllo notarile e il controllo formale del registro delle imprese, previste espressamente dal legislatore, non sono forme di controllo tipicamente demandate ad organi di vigilanza interna²³⁶.

Entrando dunque nel dettaglio della materia in oggetto, interessanti profili di approfondimento si individuano a seconda del tipo di contratto di rete posto in essere in concreto dalle parti.

Per analizzare la *governance* dei contratti di rete, infatti, occorre distinguere tra reti semplici (incentrate su una contrattualità pura in quanto prive dell'organo e del fondo comune), reti dotate di elementi di organizzazione (quali il fondo e l'organo comune) e reti che acquistano la soggettività giuridica (caratterizzate, dalla istituzione necessaria del fondo).

Nelle reti semplici, l'assenza di una vera e propria organizzazione potrebbe far apparire meno problematica la stessa *governance* della rete, ma in realtà profili di criticità emergono anche in questa ipotesi perché una qualche forma di organizzazione, per quanto embrionale, risulta indispensabile per l'attuazione del programma comune²³⁷.

In questa direzione assume rilievo la disposizione normativa secondo la quale il contratto di rete deve indicare «*le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo*»²³⁸.

La norma evidenzia dunque che allorché si istituisce un organo comune, le decisioni degli aderenti non possono riguardare aspetti gestionali del

CAFAGGI, *Organisational loyalties and models of firms: governance design and standard of duties*, in *Theoretical inquiries in law*, 2005, 6, 2, p. 413 ss.

²³⁶ D. CATERINO, *Appunti critici in tema di governance nei contratti di rete*, cit., p. 186. L'Autrice afferma che sotto questo profilo un barlume di luce potrebbe provenire dal riferimento al *genus* dei contratti associativi, argomentando da un principio generale di accesso al controllo della gestione da parte del singolo partecipante, nelle modalità indirette (come accade nelle società per azioni) ovvero dirette (come avviene nelle s.r.l. e nelle società di persone) della nomina di un ufficio a ciò preposto. Ciò si tradurrebbe dunque nell'alternativa tra “*implementazione ad opera dell'autonomia privata di un assetto organizzativo simil-corporativo*” e la “*necessità di una integrazione eteronoma ad opera del legislatore con tali meccanismi*”. Così si esprime anche P. BENAZZO, *I diritti di voice e di exit nei contratti di rete «riconosciuti»*, in *Riv. soc.*, 2012, 4, p. 699 ss, il quale fa riferimento agli obblighi contabili e agli strumenti di monitoraggio, vigilanza, ispezione che su iniziativa individuale la stessa legge dispone qualora nei fenomeni associativi a rilevanza esterna non sia presente una organizzazione di tipo corporativo - capitalistico in senso stretto.

²³⁷ R. SANTAGATA, *Il «contratto di rete» fra (comunione di) impresa e società (consortile)*, cit., p. 331 ss.

²³⁸ All'art. 3, comma 4-*quater*, lett. e).

contratto che vengono ai medesimi sottratti per effetto della nomina dell'organo comune²³⁹. Il potere gestionale costituisce, pertanto, una competenza esclusiva dell'organo comune sulla falsariga di quanto previsto nelle società per azioni per l'organo amministrativo.

In mancanza di un organo comune, tuttavia, la gestione del contratto non può che essere affidata alle stesse imprese riunite in rete, applicandosi in via analogica quanto previsto dall'art. 2257, comma 1, c.c. che nell'ambito delle società di persone afferma «*salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri*»²⁴⁰.

L'assenza di qualsiasi indicazione circa i criteri decisionali da adottare comporta, altresì, la necessità di indicare nel contratto i *quorum* per il compimento degli atti di ordinaria/straordinaria amministrazione, il metodo decisionale (per esempio, assembleare o per referendum) e la possibilità di effettuare modifiche a maggioranza e il calcolo di quest'ultima (ad esempio, per teste o per quote di interesse)²⁴¹.

Sempre nell'ambito delle reti semplici, un altro profilo interessante emerge nella seconda parte dell'art. 3, comma 4-*quater*, lett. f) dove si afferma che «*se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, deve indicare anche le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo*».

²³⁹ In questo senso A. DI LIZIA, *(Contratto di) rete di imprese. Rassegna e clausole contrattuali*, cit., p. 278 ss.; In D. CATERINO, *Appunti critici in tema di governance nei contratti di rete*, cit., p. 175 si afferma, inoltre, che quando l'organo comune viene istituito, le sue attribuzioni possono essere in tutto o in parte ridistribuite a favore dei partecipanti, delineando il perimetro dell'azione dell'organo comune sulla falsariga delle regole generali del mandato. In questo senso, precisa l'Autrice, si può interpretare il richiamo alla possibilità che l'organo sia incaricato di «*gestire in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso*».

²⁴⁰ Così A. PISANI MASSAMORMILE, *Profili privatistici del contratto di rete*, cit., p. 371 ss. Di opinione contraria C. MARSEGLIA, *Contratti di rete: prime applicazioni pratiche*, cit., p. 822 ss dove si afferma che nei contratti di rete privi di soggettività giuridica i criteri decisionali, idonei a disciplinare il profilo organizzativo e gestionale dell'attività, devono essere ricercati preferibilmente nella disciplina della comunione per una similitudine che si coglie tra i due istituti sul piano delle fonti, del profilo strutturale, funzionale e sulla mancanza del requisito di soggettività.

²⁴¹ Nei dati statistici riportati in P. BENAZZO, *I diritti di voice e di exit nei contratti di rete «riconosciuti»*, cit., p. 678 ss. emerge che circa il 10% dei contratti prevede l'adozione a regola dell'unanimità, il restante 90% affida le decisioni alla maggioranza (spesso dei soli intervenuti), a propria volta calcolata per teste e coniugata al metodo collegiale. Solo il 70% dei contratti dispone espressamente la modificabilità del contratto di rete e, di questa percentuale circa il 70% la subordina all'unanimità dei consensi e la restante parte la rimette, invece, a maggioranze qualificate (con *quorum* che oscillano dal 66% al 75%).

In primo luogo, dunque, il meccanismo decisionale non deve prevedere un rimando generico alla possibilità di adottare decisioni a maggioranza, se si vuole che siano soggette a tale criterio anche le altre modifiche del contratto.

In secondo luogo, qualora il contratto non contempli l'adozione di modifiche a maggioranza, sembra corretto affermare che il modello più vicino di competenza e meccanismo deliberativo sia proprio quello delle società di persone di cui all'art. 2252 c.c. che in questo modo potrebbe sottrarre alla regola maggioritaria una serie di decisioni modificative del contratto²⁴².

Un ulteriore rilievo interessante emergente dal dettato normativo è il seguente: se il programma comune comprende l'enunciazione dei diritti e degli obblighi degli aderenti e la norma consente di incidere sugli stessi mediante decisioni prese a maggioranza, ciò può comportare un aggravamento, diretto o indiretto, delle posizioni soggettive (individuali) delle singole imprese²⁴³. In questi casi è opportuno, pertanto, che la regola maggioritaria sia quanto meno abbinata al riconoscimento del diritto di recesso in capo all'impresa che non abbia manifestato il proprio consenso nella relativa decisione.

Per quanto riguarda, invece, le reti con elementi di organizzazione (c.d. reti-contratto) e le reti dotate di soggettività giuridica (c.d. reti-soggetto), in entrambe il profilo della *governance* presenta problematiche comuni relative, in particolare, al ruolo dell'organo comune e al suo rapporto con le imprese.

Innanzitutto, pur nel silenzio della norma, si ritiene che il contratto di rete possa adottare non solo un modello di governo incentrato su un organo unico, ma anche su più due o più organi²⁴⁴.

La previsione di un unico organo comune, realizza diversi modelli di *governance* in base alla distribuzione di poteri tra partecipanti alla rete ed organo comune: nella prassi si riscontra una delega forte nell'ipotesi di organo monocratico, una delega più limitata nel caso di organo comune collegiale e

²⁴² D. CATERINO, *Appunti critici in tema di governance nei contratti di rete*, cit., p. 181 ss.

²⁴³ Questo problema si potrebbe verificare anche laddove poteri gestori e di rappresentanza venissero attribuiti in modo esorbitante a una delle imprese partecipanti o venissero esercitati da un'impresa in modo abusivo. In questi casi, tutte le decisioni dirette ad alterare gli equilibri tra le parti potrebbero sfuggire al consenso unanime, così precisa D. CATERINO, *Appunti critici in tema di governance nei contratti di rete*, cit., p. 183.

²⁴⁴ Per un approfondimento si veda V. DONATIVI, *Le reti di imprese: natura giuridica e modelli di governance*, cit., p. 1430 ss.; F. CIRIANNI, *Il contratto di rete*, cit., p. 446 ss.

una totale assenza di delega quando la composizione dell'organo coincide con il numero delle imprese aderenti alla rete²⁴⁵.

Quando, invece, si prevedono più organi, ad esempio un organo "assembleare" e un organo gestorio/amministrativo, il livello di delega deve conto della distribuzione dei poteri tra assemblea ed organo medesimo. In particolare, come è emerso dalla prassi, nell'ipotesi di delega forte normalmente si attribuisce un rilevante potere (residuo) dell'assemblea contrapposto a un mero potere di coordinamento dell'organo comune, mentre nel caso di delega limitata, a fronte di una riduzione dei poteri dell'assemblea, si contrappone un potere più incisivo dell'organo comune che assume funzioni più gestionali²⁴⁶.

Oltre ai suddetti organi, parte della dottrina ritiene ammissibile anche la costituzione di una società strumentale all'attuazione del programma, cioè una *joint-venture company* dedicata specificamente ed esclusivamente alle attività previste in contratto²⁴⁷. Questa società posta a servizio della rete dovrebbe operare, perciò, sotto il controllo congiunto delle imprese riunite e sarebbe soggetta a "direzione e coordinamento" da parte dell'organo comune delle imprese partecipanti alla rete, con tutte le conseguenze che ne derivano in punto di responsabilità, trasparenza, pubblicità, organizzazione ecc. (artt. 2497 e seguenti del codice civile).

Un secondo e ulteriore profilo meritevole di attenzione che accomuna entrambe le tipologie contrattuali sopra indicate (reti-contratto e reti-soggetto), riguarda i poteri attribuiti dalla legge all'organo comune, e più precisamente i poteri di gestione e di rappresentanza²⁴⁸.

Relativamente ai poteri di gestione, si pongono problemi particolari nel caso di istituzione del fondo patrimoniale.

Parte della dottrina²⁴⁹ ritiene che in questo caso l'unico soggetto incaricato alla gestione del fondo sia *naturaliter* l'organo comune. In realtà, sembra preferibile, l'opinione di chi al contrario ritiene ammissibile affidare la gestione del fondo anche a un soggetto diverso dall'organo comune o ancora di

²⁴⁵ F. CAFAGGI, *Il contratto di rete nella prassi. Prime riflessioni*, cit., p. 510 ss.

²⁴⁶ F. CAFAGGI, *Il contratto di rete nella prassi. Prime riflessioni*, cit., p. 510 ss.

²⁴⁷ F. GUERRERA, *Il contratto di rete tra imprese: profili organizzativi*, in *Contratti*, 2014, 4, p. 348 ss.

²⁴⁸ Il riferimento è all'art. 3, comma 4-*quater*, lett. e).

²⁴⁹ In questo senso E. M. TRIPPUTI, *"Il contratto di rete"*, cit., p. 73.

prevedere che lo stesso organo assegni tale potere a un soggetto a ciò specializzato²⁵⁰.

Il ruolo dell'organo comune genera difficoltà operative, non facilmente superabili, nell'ipotesi di gestione del fondo costituito dai patrimoni destinati di cui all'art. 2447-*bis* c.c., in considerazione del fatto che in questa particolare circostanza occorre far convivere le funzioni proprie dell'organo comune con la regola generale secondo cui la gestione dell'impresa (compresi i patrimoni destinati) spetta esclusivamente agli amministratori della s.p.a. ai sensi dell'art. 2380-*bis*, 1° comma, c.c.²⁵¹.

Infatti, non essendoci alcuna vicenda traslativa, i patrimoni restano nella titolarità delle singole imprese e nella gestione esclusiva degli amministratori delle singole società, seppur destinati alla specifica funzione di esecuzione del programma comune²⁵². Da ciò si osserva, pertanto, che affinché la tecnica del patrimonio destinato risulti realmente efficace per l'attuazione del programma di rete, sia necessario un coordinamento sul piano amministrativo dei vari compendi patrimoniali.

Per salvaguardare, da un lato, la competenza dell'organo amministrativo delle singole società e, dall'altro, il coordinamento dell'organo comune nella gestione dei vari patrimoni, parte della dottrina suggerisce di affidare all'organo comune il potere di coordinamento rimettendo all'organo gestorio di ogni società un potere meramente direzionale²⁵³.

Non si esclude neppure che gli stessi amministratori delle società costituenti i patrimoni destinati alla rete ricorrano al mandato con rappresentanza o, ancora meglio, alla preposizione institoria nel rispetto dell'art. 2203, 2 comma, c.c. che consente di affidare agli institori un'attività settorialmente definita

²⁵⁰ Nel primo caso, tra i partecipanti alla rete e il gestore del fondo si instaura un autonomo rapporto di mandato speciale e parallelo ma non coincidente con quello che intercorre tra partecipanti e organo comune, mentre nel secondo caso il gestore opera quale sostituto del mandatario *ex* art. 1717 c.c. in quanto previamente autorizzato dai mandanti o direttamente investito dall'organo in presenza di una situazione di necessità dettata dalla natura della gestione. Così precisa P. IAMICELI, *Contratto di rete, fondo comune e responsabilità patrimoniale*, cit., p. 75.

²⁵¹ G. CAVALLARO, *La rete e i patrimoni destinati*, cit., p. 255 ss.

²⁵² E. M. TRIPPUTI, "Il contratto di rete", cit., p. 58 ss. Nello stesso senso anche P. IAMICELI, *Contratto di rete, fondo comune e responsabilità patrimoniale*, cit., p. 86. Si veda anche G. CAVALLARO, *La rete e i patrimoni destinati*, cit., p. 253 dove si afferma che nella rete i patrimoni separati appartenenti alle imprese partecipanti non divengono un *unicum*, ma si sommano per la realizzazione dello scopo comune.

²⁵³ G. CAVALLARO, *La rete e i patrimoni destinati*, cit., p. 255.

dell'impresa come, appunto, quella esercitabile con un patrimonio separato conferito nella rete²⁵⁴.

Ulteriore elemento da analizzare riguarda la disciplina da applicare in caso di revoca o rinuncia dei poteri gestori da parte dell'organo comune. La normativa in oggetto non prevede alcun regime di *default* che determini se la rete-soggetto o la rete-contratto (intesa come collettività dei partecipanti) possa revocare i suddetti poteri gestori così da esercitarli direttamente.

Se, infatti, il mandante può sempre gestire in proprio l'incarico affidato al mandatario, parte della dottrina non ritiene agevole questa soluzione nel caso di rete non soggettivizzata per il carattere collettivo della parte mandante²⁵⁵. Così l'unico *escamotage* che potrebbe rendere legittima la revoca, anche se non proveniente da tutti i mandanti, sarebbe il ricorso alla giusta causa ai sensi dell'art. 1726 c.c.²⁵⁶.

Allo stesso modo potranno essere dettate regole specifiche relative alla rinuncia, magari in deroga all'art. 1727 c.c., o una regolamentazione peculiare in ordine all'efficacia della rinuncia come, ad esempio, un regime di *prorogatio* alla scadenza o una efficacia differita per il caso di organo plurisoggettivo collegiale, in analogia con quanto dettato per le società azionarie negli artt. 2385-2386 c.c.²⁵⁷.

Oggetto di regolamentazione contrattuale potrà essere, altresì, il profilo della scadenza del termine di durata dell'incarico mediante l'inserimento di clausole che stabiliscano la durata del mandato o rinviino, quanto alla durata, alle decisioni adottate in sede di nomina. O, ancora, ben potrebbero essere introdotte clausole recanti ipotesi di ineleggibilità e decadenza²⁵⁸.

Infine, altro profilo meritevole di interesse attiene alla ricostruzione del modello di responsabilità dell'organo comune che potrebbe oscillare tra due discipline differenti: il modello dell'amministratore del consorzio, ancorato allo schema della responsabilità del mandatario *ex* art. 2608 c.c., e quello basato sul

²⁵⁴ S. MEUCCI, *La nuova normativa sui contratti di reti e il rapporto con i patrimoni destinati a uno specifico affare*, cit., p. 52; P. IAMICELI, *Contratto di rete, fondo comune e responsabilità patrimoniale*, cit., p. 88-89. G. CAVALLARO, *La rete e i patrimoni destinati*, cit., p. 255.

²⁵⁵ D. CATERINO, *Appunti critici in tema di governance nei contratti di rete*, cit., p. 177.

²⁵⁶ Ovviamente, date le difficoltà in giurisprudenza sulla ricostruzione di un questo concetto, sarà opportuno prevedere nel contratto un elenco delle fattispecie integranti la giusta causa.

²⁵⁷ V. DONATIVI, *Le reti di imprese: natura giuridica e modelli di governance*, cit., p. 1434.

²⁵⁸ V. DONATIVI, *Le reti di imprese: natura giuridica e modelli di governance*, cit., p. 1434.

parametro della diligenza, previsto oggi nelle società per azioni. Il problema ancora una volta è quello di ovviare alla mancata disciplina negoziale.

Una soluzione potrebbe essere quella di distinguere i casi a seconda dei tipi di doveri violati dall'organo comune. Più precisamente, ove si violino obblighi specifici di esecuzione di direttive comuni o individuali degli aderenti, si potrebbe suggerire l'applicazione del modello di responsabilità del mandatario; nella diversa ipotesi di violazione di obblighi di gestione integrata che rinviano a doveri di buona organizzazione (relativi quindi allo svolgimento di una vera e propria attività gestoria), potrebbe essere più adeguato innalzare gli *standards* di professionalità richiesti.

Sempre nell'ambito di questo contesto, in assenza di una disciplina specifica, si pone il problema di individuare le possibili conseguenze derivanti dall'atto compiuto dall'organo comune che si discosti dal programma di rete.

Le strade potrebbero essere due: applicare in via estensiva l'art. 1711 c.c., dove si prevede che l'atto estraneo è improduttivo di effetti per il mandante, salvo ratifica, oppure rinviare al sistema di tutela più forte di cui all'art. 2384 c.c. Accogliendo la prima soluzione, la questione più critica è se sia possibile una modifica del programma di rete deliberata a posteriori dalle imprese aderenti, a ratifica dell'atto esorbitante compiuto dall'organo comune.

Sembra preferibile la risposta positiva e né si ritiene necessario che la ratifica debba intervenire all'unanimità, poiché ancora una volta rinviando alla disciplina del mandato collettivo, l'unanimità è richiesta solo in caso di revoca del mandatario (art. 1726 cc.).

Il profilo, tuttavia, che interessa maggiormente in questa sede riguarda il potere di rappresentanza dell'organo comune, potere che assume connotazioni diverse in base al rapporto giuridico instauratosi tra le imprese aderenti alla rete e l'organo comune.

Come si è in precedenza accennato, prima della novella del 2012, il legislatore qualificava il rapporto tra organo comune e imprese riunite in rete in termini di mandato, affermando che i poteri di gestione e di rappresentanza fossero conferiti all'organo della rete in veste di mandatario comune²⁵⁹.

Oggi, dopo la riforma del 2012 e l'espressa previsione per la rete di acquistare la soggettività giuridica, il riferimento normativo al mandato è

²⁵⁹ Per un approfondimento sul rapporto tra aderenti e organo comune come mandato collettivo, già prima della riforma, si v. A. DAMIANO, *L'organizzazione nella rete*, cit., p. 207 ss.

ovviamente venuto meno, ma si ritiene che negli stessi termini si possa ancora qualificare il rapporto tra imprese e organo comune allorquando il contratto di rete risulti privo di soggettività giuridica²⁶⁰.

Dall'attuale disciplina emerge, infatti, che mentre nella rete-soggetto la rappresentanza si atteggia come rappresentanza organica con la spendita del nome della rete da parte dell'organo comune, nella rete-contratto, invece, essa opera come rappresentanza volontaria con la spendita del nome dei singoli partecipanti alla rete.

Ciò significa che l'organo comune si immedesima con la rete soltanto quando viene adempiuto l'obbligo di iscrizione della rete nel registro delle imprese che costituisce la *condicio sine qua non* per l'acquisto della soggettività giuridica. Quando, al contrario, la rete non acquista la soggettività, l'organo comune (questa volta non immedesimato nella rete) svolge la sua azione nel quadro dei rapporti che lo legano a ciascuna delle imprese retiste, e cioè nel contesto di una situazione caratterizzata da quella dualità soggettiva che costituisce il tratto distintivo della rappresentanza volontaria rispetto a quella organica²⁶¹.

Nell'ambito della rappresentanza della rete vi è tuttavia un aspetto sul quale pare opportuno soffermare l'attenzione.

L'art. 3, comma 4-ter, lett. e), stabilisce che *«l'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con*

²⁶⁰ La qualificazione del rapporto in termini di mandato suggerisce nei contratti privi di soggettività giuridica l'applicazione della disciplina più specifica del mandato collettivo di cui all'art. 1726 c.c., in quanto conferito con un unico atto da una pluralità di soggetti (le imprese contraenti) per il compimento di un unico affare di interesse comune: la realizzazione degli obiettivi contenuti nel programma di rete. Così precisa F. CAFAGGI - P. IAMICELI, *La governance del contratto di rete*, cit., p. 50. I presupposti perché si configuri un mandato collettivo appaiono ricorrere pienamente, pur non escludendosi, in ogni caso, la possibilità che i singoli partecipanti alla rete affidino all'organo comune incarichi individuali, che si traducano così in un fascio di mandati plurimi. In questi casi l'esecuzione del contratto sarà il risultato della combinazione di un mandato collettivo con una serie di mandati individuali. In questi termini si esprime, D. GALLO, *Il contratto di rete e l'organo comune: governance e profili di responsabilità*, in *La resp. civ.*, 2012, p. 6 ss.

²⁶¹ Questa distinzione non è priva di rilievo se si considera che l'ambito di applicazione della rappresentanza organica è tendenzialmente più esteso rispetto a quello della rappresentanza volontaria perché comprensivo anche degli atti illeciti, così S. DELLE MONACHE, *La «contemplatio domini»*. Contributo alla teoria della rappresentanza, Milano, 2001, p. 110 ss.; ID., *Della rappresentanza*, in *Commentario del Codice Civile* a cura di E. Gabrielli, Torino, 2012, p. 10 ss.

le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza».

Dalla norma si ricava che l'organo comune agisce in rappresentanza delle rete, se questa è dotata di soggettività, *in caso contrario*, in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto.

Sorgono, pertanto, dei dubbi interpretativi sul significato da attribuire all'inciso «*salvo che non sia diversamente disposto*» riferito soltanto all'ipotesi di contratto di rete privo di soggettività giuridica.

Ad una prima lettura l'espressione richiamata potrebbe far pensare a una possibile esclusione generale del potere di rappresentanza dell'organo comune, che in questi casi avrebbe poteri gestori meramente interni alla rete stessa, senza alcun spazio per una *contemplatio domini*.

In realtà, sembra più corretto ritenere che nell'ambito dei contratti di rete privi di soggettività giuridica la suddetta espressione consenta di escludere in capo all'organo comune il potere di agire *in nome e per conto di uno o più imprenditori* nelle procedure contemplate dall'art. 3, comma 4-ter, lett. e), conservando in tutte le altre ipotesi la qualità di rappresentante dell'intera collettività delle imprese della rete²⁶².

Nelle reti sprovviste di soggettività pare dunque consentito attribuire all'organo comune, almeno per quanto riguarda le procedure di programmazione negoziale con le pubbliche amministrazioni, un mandato (con o senza rappresentanza) che lo legittimi alternativamente ad agire nell'interesse della rete o degli imprenditori aderenti²⁶³.

Se così è certa nelle ipotesi di reti-soggetto l'attribuzione all'organo comune del potere di rappresentanza, nell'ambito delle reti-contratto, al contrario, saranno le parti a costruire il mandato secondo i propri specifici interessi, consentendo all'organo, qualora dotato di poteri di rappresentanza, di agire indistintamente in nome della rete o dei singoli imprenditori²⁶⁴.

²⁶² D. CATERINO, *Appunti critici in tema di governance nei contratti di rete*, cit., p. 175.

²⁶³ D. CATERINO, *Appunti critici in tema di governance nei contratti di rete*, cit., p. 175.

²⁶⁴ G. GUZZARDI, *Cooperazione imprenditoriale e contratto di rete*, cit., p. 77 ss.

Altro profilo di dubbia interpretazione è se l'organo comune, in base al regime di *default* o in forza di una previsione contrattuale, possa agire in rappresentanza del singolo partecipante al di là dei casi espressamente individuati dalla norma²⁶⁵.

Non sembrano esserci ostacoli alla possibilità di attribuire all'organo comune dei poteri di rappresentanza riferiti a singoli aderenti o ad affari non connessi all'attuazione del contratto, tuttavia, occorre precisare che una tale soluzione sarebbe in grado di generare incertezze nell'ipotesi di rappresentanza organica alterando le connotazioni dell'organo reticolare.

Pertanto, sarà consigliabile utilizzare questa modalità organizzativa solo nell'ipotesi di organo comune privo di poteri di rappresentanza organica, onde evitare di aggiungere attribuzioni ulteriori ai poteri esercitati in nome e per conto della rete.

Cercando dunque di concludere questa disamina generale sulla *governance* dei contratti di rete, il risultato a cui si perviene è che essa assume un carattere del tutto peculiare perché, da un lato, appare sicuramente meno complessa e rigida rispetto a quella prevista nel consorzio ma, dall'altro, appare altresì più articolata rispetto ai modelli organizzativi tipici delle reti contrattuali (come il *franchising* o la subfornitura)²⁶⁶.

Nel contratto di rete, essendo possibili diversi modelli di *governance* e, in particolare, diversi modi di operare della rete all'esterno, importanti conseguenze si riflettono in termini di responsabilità patrimoniale della rete verso i terzi, dal momento che la responsabilità si pone come un *posterius* rispetto al sorgere di una situazione giuridica soggettiva o all'assunzione di un'obbligazione.

Come si avrà modo di approfondire a breve, il legislatore non ha disciplinato in modo specifico il profilo di responsabilità della rete verso i terzi,

²⁶⁵ Con riferimento all'assetto normativo del 2010, qualche autore aveva sostenuto che la sostituzione dei partecipanti da parte dell'organo comune fosse in linea di principio "generale e collettiva", circoscritta alla sostituzione di tutte le imprese e di ciascuna impresa aderente al contratto e, in assenza di patto contrario, individuale rispetto alle specifiche procedure indicate. Questa caratteristica delineava così un tratto distintivo rilevante del contratto di rete rispetto al consorzio con attività esterna dove, invece, l'organo consortile agisce sempre in nome del consorzio e per conto dei singoli consorziati, così M. ONZA, *Riflessioni sul contratto di rete: alcuni profili di qualificazione e di disciplina*, in AA.VV., *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, a cura di Cafaggi, Iamiceli e Mosco, Milano, 2012, p. 180 ss.

²⁶⁶ Sul punto cfr. F. CAFAGGI - P. IAMICELI, *Contratto di rete. Inizia una nuova stagione di riforme?*, cit., p. 595 e ss.

limitandosi ad affermare che «se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo destinato a svolgere attività commerciale anche con i terzi, al fondo patrimoniale comune si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune»²⁶⁷.

La norma solleva diversi dubbi interpretativi. In primo luogo, infatti, non si contempla un regime specifico per quelle reti prive del fondo patrimoniale comune. Questo regime, pertanto, deve essere ricostruito dall'interprete sulla base dei principi generali dell'ordinamento.

Inoltre, poiché la norma richiama l'applicazione degli artt. 2614 e 2615, comma 2, c.c. anche per il contratto dotato di fondo e organo comune ma privo della soggettività giuridica, la dottrina si interroga sulla compatibilità di questo richiamo nei contratti di rete privi di soggettività.

2. La responsabilità patrimoniale nei confronti dei terzi

Alla luce della disciplina vigente, il profilo della responsabilità della rete nei confronti dei terzi si presenta particolarmente complesso per le diverse tipologie di contratti oggi individuabili.

Per una maggiore chiarezza espositiva pare opportuno procedere, innanzitutto, con un'analisi del regime di responsabilità dei contratti di rete privi di fondo patrimoniale comune e, all'interno di questi, distinguere a seconda della istituzione o meno dell'organo comune.

Successivamente si focalizzerà l'attenzione sui contratti di rete dotati di fondo patrimoniale comune e anche qui l'indagine sarà sviluppata distinguendo le ipotesi a seconda della soggettività o meno della rete e della presenza dell'organo comune.

Iniziando ad esaminare la prima ipotesi, quando il contratto di rete risulta privo sia del fondo che dell'organo comune, il legislatore non prevede alcuna disciplina specifica al riguardo, pertanto, il profilo di responsabilità verso i terzi deve essere ricostruito sulla base dei principi generali del nostro ordinamento.

²⁶⁷ Art. 3, comma 4-ter.

In questa fattispecie contrattuale si possono verificare diverse ipotesi.

I partecipanti alla rete, nel dare attuazione al programma, possono contrarre direttamente con i terzi stipulando distinti contratti facenti capo alle singole imprese. La conseguenza è che in questi casi ciascun imprenditore risponderà in via esclusiva dell'obbligazione assunta in nome e per conto proprio²⁶⁸.

Può verificarsi, altresì, che durante lo svolgimento delle attività rientranti nell'oggetto del contratto, i terzi entrino in contatto direttamente con tutti i partecipanti e, quindi, con la pluralità di imprese che operano per conto della rete, dando vita a rapporti contrattuali di natura plurisoggettiva.

Quando l'obbligazione viene assunta da parte di più imprese nei confronti di un unico soggetto, si versa in un'ipotesi in cui più soggetti sono coobbligati nei confronti di una medesima controparte contrattuale, ossia si è in presenza di un'obbligazione soggettivamente complessa²⁶⁹.

La categoria delle obbligazioni soggettivamente complesse è una categoria di matrice puramente dottrinale in quanto ad essa non corrisponde una apposita regolamentazione normativa²⁷⁰.

L'inquadramento dell'obbligazione all'interno di questa categoria deve prender avvio da due considerazioni principali: da un lato, bisogna guardare la tipologia e le caratteristiche delle attività poste in essere dalle imprese in forza dell'operare della rete²⁷¹, dall'altra bisogna valutare la portata della categoria delle obbligazioni soggettivamente complesse.

Le obbligazioni soggettivamente complesse si prestano, a loro volta, ad essere ordinate alla stregua di due distinti criteri di distinzione: il primo, avente

²⁶⁸ Così, D. GALLO, *Il contratto di rete e l'organo comune: governance e profili di responsabilità*, cit., p. 6 ss.

²⁶⁹ Si ricorda che la pluralità di soggetti obbligati non deve essere confusa con il complesso di contitolari unitariamente inteso, ossia un gruppo unitario, perché in tal caso non sarebbe corretto parlare di obbligazioni solidali, ma di obbligazioni sociali. Così precisa C. M. BIANCA, *Tr. Diritto Civile*, vol. IV, *Obbligazioni*, Milano 1993, p. 700. Le obbligazioni sociali sono, infatti, obbligazioni giuridicamente imputate ad un gruppo quale collettività organizzata, mentre le obbligazioni solidali fanno capo ai singoli condebitori e concreditori. Parla di obbligazioni collettive, G. BRANCA, *Obbligazioni solidali, correali, collettive*, in *Riv. dir.civ.*, 1957, I, p. 151; A. DI MAJO, voce *Obbligazioni solidali (e indivisibili)*, in *Enc. dir.*, XXIX, Milano, 1979, p. 298.

²⁷⁰ D. RUBINO, *Delle obbligazioni*, in *Commentario di diritto civile*, a cura di A. Scialoja- G. Branca, Libro quarto. Delle obbligazioni, Bologna-Roma, 1963, sub art. 1292, p. 130 e F. D. BUSNELLI, voce *Obbligazioni*, IV, *Obbligazioni divisibili, indivisibili e solidali*, in *Enc. giur. Treccani*, XXI, Roma, 1999, p. 333 ss.

²⁷¹ La natura delle attività è molteplice in quanto le imprese possono assumere obblighi di *dare*, di *facere*, di *non facere* e di *praestare* e al contempo le prestazioni oggetto di tali obbligazioni possono presentare i caratteri della divisibilità o indivisibilità.

come punto di riferimento la natura divisibile, o indivisibile, della prestazione; il secondo, il modo di attuazione (parziaria, solidale, congiunta) del rapporto obbligatorio²⁷².

Dalla combinazione di questi due criteri, si configurano quattro diverse figure di obbligazioni soggettivamente complesse: a) le obbligazioni con prestazione divisibile ad attuazione solidale (art. 1294 c.c.); b) le obbligazioni con prestazione indivisibile ad attuazione solidale (art. 1317 c.c.); c) le obbligazioni con prestazione divisibile ad attuazione parziaria (art.1314 c.c.); d) le obbligazioni con prestazione indivisibile ad attuazione congiunta²⁷³.

Da questa sintesi generale, si ricava che il profilo della responsabilità patrimoniale nelle reti prive di fondo comune e organo comune debba seguire i principi della responsabilità contrattuale per obbligazioni plurisoggettive ogni qualvolta i debitori siano costituiti da una pluralità di imprese, senza che in tali ipotesi possa trovare applicazione a beneficio delle medesime alcuna forma di autonomia patrimoniale perfetta (prevista solo nel caso di reti dotate di fondo comune).

Ovviamente la qualificazione delle suddette obbligazioni dovrà poi passare attraverso l'esame della natura divisibile/indivisibile delle prestazioni, nonché della natura solidale, parziaria o congiunta della relativa attuazione che di volta in volta si accerterà nelle dinamiche dell'operare della rete.

Nell'ambito dei contratti di rete privi di fondo patrimoniale comune, bisogna altresì ricordare l'esistenza di reti che, seppur prive di fondo, risultano dotate di un organo comune.

²⁷² In queste riflessioni si accoglie la teoria secondo cui la solidarietà funziona come strumento di attuazione di un'obbligazione soggettivamente complessa, F. D. BUSNELLI, *L'obbligazione soggettivamente complessa*, Milano 1974, p. 53. *Contra*, A. DI MAJO, "Obbligazioni solidali (e indivisibili)", cit., p. 309, che descrive in questi termini la tesi di Busnelli «il rapporto tra indivisibilità e solidarietà è il rapporto che corre in sostanza tra il modo di essere della prestazione dovuta (divisibile e/o indivisibile) e la particolare forma di un vincolo in executivis, appunto il vincolo di solidarietà, prospettandosi dunque l'ipotesi che al modo di essere (indivisibile) della prestazione venga ad aggiungersi «un'attuazione solidale del rapporto». Si veda, altresì, C. MIRAGLIA, *Pluralità di debitori e solidarietà*, Napoli 1984, p. 70 e C. M. BIANCA, *Trattato Diritto Civile*, vol. IV, Obbligazioni, cit., p. 701.

²⁷³ Un'ulteriore suddivisione è operata da F. D. BUSNELLI, voce *Obbligazioni soggettivamente complesse*, in *Enc. dir.*, Milano 1979, p. 342, che intravede una quinta categoria di obbligazioni soggettivamente complesse, quelle con prestazione divisibile ad attuazione congiunta ex art. 1840 e 1854 c.c. In C. M. BIANCA, *Trattato Diritto Civile*, vol. IV, Obbligazioni, cit., p.770, si afferma che risulta appropriato ricondurre queste obbligazioni (che l'A. definisce collettive) alla categoria delle obbligazioni indivisibili. L'indivisibilità che si riscontra in queste obbligazioni avrebbe un significato diverso rispetto a quella delle obbligazioni indivisibili: in queste ultime rileva l'indivisibilità della prestazione in parti separate, mentre le obbligazioni collettive si caratterizzano per l'inscindibilità degli adempimenti.

In questa fattispecie, come si è precedentemente evidenziato, il rapporto tra organo comune e le imprese deve essere qualificato in termini di mandato e, più precisamente, di mandato collettivo (art. 1726 c.c.) perché conferito da più imprese con un unico atto per un interesse comune²⁷⁴.

Il mandato conferito dalle imprese all'organo comune potrà essere con o senza rappresentanza: nel primo caso gli effetti si produrranno direttamente nelle sfere giuridiche dei rappresentati (le imprese della rete), nel secondo caso, invece, il mandatario pur agendo nell'interesse del mandante spenderà il proprio nome cosicché gli effetti giuridici (ad eccezione di quanto previsto negli artt. 1705 e 1706 c.c.) si produrranno necessariamente in capo a lui, il quale poi provvederà a ritrasferirli nella sfera giuridica del mandante.

A prescindere dalla rappresentanza o meno del mandato, il mandatario agisce in ogni caso per conto di più mandanti (trattandosi di un mandato soggettivamente complesso) e saranno, pertanto, quest'ultimi a rispondere in solido delle obbligazioni assunte dal mandatario in forza del rapporto di mandato²⁷⁵.

²⁷⁴ In dottrina parlano di "affare di interesse comune", F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, cit., p. 1182; A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, Padova, 1997, p. 759; A. TORRENTE - P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, Milano, 2007, p. 691. In giurisprudenza cfr. la Cass. 26 novembre 2002, n. 16678 in cui si afferma che «qualora più persone conferiscano mandato ad una terza persona, si ha mandato collettivo solo se coesistono due requisiti: esso deve essere conferito con un unico atto nonché per un interesse comune. Di per sé, il conferimento del mandato con unico atto costituisce un elemento a favore della coincidenza di interessi, ma non dimostra tuttavia, l'esistenza di un affare unico, indivisibile e indistinto. Solo nel caso in cui sia dimostrata l'unicità dell'affare la volontà di ciascun mandante è legata da una dipendenza causale tale da giustificare l'applicazione della norma contenuta nell'art. 1726 c.c., che prevede, per la sola ipotesi del mandato collettivo, l'inefficacia della revoca prestata da uno solo dei mandanti». Nello stesso senso anche la Cass. 28 ottobre 2011, n. 22529 che precisa «si ha mandato collettivo - per la cui revoca, a norma dell'art. 1726 cod. civ., occorre il consenso di tutti i mandanti - quando la volontà di ciascuno di essi sia legata da vicendevole dipendenza a causa di un affare comune, che interessi egualmente tutti i vari mandanti per l'identità dell'oggetto o del contenuto, cioè di un affare unico, indivisibile ed indistinto, non bastando la semplice coincidenza di interessi diversi e divisi, associati solo casualmente o per opportunità, la quale può dar luogo, invece, ad un mandato plurimo» e la Cass. 6 ottobre 2011, n. 20482 in cui si afferma che «il mandato collettivo non si perfeziona per il mero fatto che l'incarico venga conferito da più persone per il medesimo atto, ma richiede anche che il conferimento congiunto venga disposto per un affare d'interesse comune. Tale requisito non può farsi derivare dalla mera presenza di un unico atto di conferimento dell'incarico, ma è necessario dimostrare che la volontà di ciascun mandante sia legata alla volontà degli altri e che, di conseguenza, ognuno di essi si sia determinato al conferimento dell'incarico in ragione dell'adesione degli altri, in vista del compimento dell'affare unico, indivisibile ed indistinto. Ne consegue che, in conformità alla previsione dell'art. 1726 cod. civ., ove manchi la prova di tale unicità di interessi, la revoca del mandato non deve necessariamente provenire da tutti i mandanti».

²⁷⁵ A. LUMINOSO, *Mandato, commissione, spedizione*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da A. Cicu e F. Messineo, Milano, 1984, p. 169, nt. 46. Nel senso della solidarietà passiva del vincolo dei mandanti nel mandato collettivo, si esprimeva espressamente l'art. 1756 del codice

La soluzione a cui si perviene dunque è che anche nelle reti-contratto prive di fondo, ma dotate di organo comune, l'indagine in ordine alla responsabilità patrimoniale conduce alle medesime conclusioni dell'ipotesi precedente, ovvero che in nessun caso si potrà riconoscere una limitazione della responsabilità patrimoniale della rete²⁷⁶.

Risulta a questo punto doveroso procedere all'analisi, sicuramente più complessa, del profilo di responsabilità patrimoniale dei contratti di rete dotati di fondo patrimoniale comune.

Nei suddetti contratti esistono dei modelli in cui si prevede l'istituzione del fondo patrimoniale ma non dell'organo comune. In queste ipotesi il legislatore non indica una disciplina specifica in ordine al regime di responsabilità patrimoniale della rete, ma sicuramente non è possibile applicare il regime di autonomia patrimoniale che il legislatore prescrive per i soli contratti dotati sia del fondo che dell'organo comune, a prescindere dalla soggettività o meno della rete.

Se il contratto di rete, pertanto, sarà dotato del fondo patrimoniale comune, ma non dell'organo comune e tanto meno della soggettività giuridica, è chiaro che in questi casi il fondo farà capo - collettivamente - ai partecipanti alla "rete" e gli imprenditori risponderanno in proprio delle obbligazioni assunte anche con la quota ideale del fondo comune²⁷⁷.

Se, invece, il medesimo contratto così strutturato sarà privo dell'organo comune ma non della soggettività giuridica, delle obbligazioni che faranno capo alla rete stessa, quale soggetto autonomo rispetto alle singole imprese della rete, risponderà il fondo comune (con ogni probabilità) in solido con i singoli partecipanti alla "rete" stessa²⁷⁸.

L'unica categoria di contratti di rete per i quali il legislatore prevede, invece, uno specifico regime di responsabilità patrimoniale (prescindendo dall'acquisto della soggettività giuridica della rete) concerne i contratti che presentano due requisiti organizzativi: l'istituzione del fondo patrimoniale comune e di un organo comune. In presenza dei suddetti requisiti, infatti, l'art. 3, comma 4-ter,

civile del 1865. Oggi invece, la presunzione di solidarietà passiva discende dalla regola generale dell'art. 1294 c.c.

²⁷⁶ Rispetto all'ipotesi precedente l'unica differenza è che nelle relazioni tra retisti e terzi si interporrà sempre la presenza dell'organo comune.

²⁷⁷ C. GRANELLI, *Il contratto di rete: prime applicazioni pratiche*, cit., p. 833 ss.

²⁷⁸ C. GRANELLI, *Il contratto di rete: prime applicazioni pratiche*, cit., p. 833 ss.

stabilisce che «*al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli artt. 2614 e 2615, 2 comma, c.c.*» e «*in ogni caso per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i propri diritti esclusivamente sul fondo comune*».

Per comprendere come operi il rinvio alle norme consortili all'interno del contratto di rete, e in particolare il rinvio all'art. 2615 c.c., (che è quello che più interessa in questa sede), pare opportuno analizzare dapprima il funzionamento di questa norma nell'ambito dei consorzi.

In primo luogo si richiama l'art. 2615, 1 comma, c.c. che dispone «*per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile*». A questa responsabilità si aggiunge quella prevista al 2 comma della medesima disposizione secondo cui «*per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati, questi rispondono solidamente col fondo consortile*».

La portata della norma non risulta affatto pacifica e diverse sono le interpretazioni fornite dalla dottrina circa i criteri distintivi delle due categorie di obbligazioni.

A fronte di tesi dottrinali²⁷⁹ e giurisprudenziali²⁸⁰ che in passato distinguevano tra obbligazioni “interne” o schiettamente consortili²⁸¹, assunte

²⁷⁹ Sostengono questa tesi T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960, p. 131 ss.; G. MINERVINI, *Concorrenza e consorzi*, in *Trattato di diritto civile*, a cura di G. Grosso e F. Santoro Passarelli, Milano, 1961., p. 95; F. GALGANO, *Le fasi dell'impresa nei consorzi far imprenditori*, in *Contr. e impresa*, 1986, p. 9.; P. G. JAEGER, *Responsabilità verso i terzi delle persone che hanno la rappresentanza del consorzio e dei singoli consorziati*, in *Riv. dir. ind.*, 1960, II, p. 186; M. R. MORELLI, *Il regime di responsabilità patrimoniale dei consorzi ad attività esterna tra istanze di snellezza operativa ed esigenze di tutela dei terzi contraenti*, in *Foro it.*, 1980, p. 1994.

²⁸⁰ Cass. 16 luglio 1979, n. 4130 secondo cui «*Le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza - per le quali, a norma dell'art. 2615, comma 1 (nel testo anteriore alla riforma della legge n. 377/1976), rispondono soltanto il fondo consortile e le persone che hanno agito in nome del consorzio - non sono soltanto quelle assunte dal consorzio in via strumentale per la sua stretta organizzazione materiale, ma sono tutte quelle assunte nella gestione rappresentativa degli interessi del consorzio in generale, secondo le finalità risultanti dall'atto costitutivo del medesimo; sono invece obbligazioni assunte dal consorzio per conto dei singoli consorziati - per le quali rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile, ai sensi del comma 2 dell'art. 2615 citato - tutte quelle che riguardano operazioni commerciali relative ai beni prodotti dai singoli consorziati, i relativi diritti e i trasferimenti di tali diritti, in quanto il consorzio è costituito come organismo preordinato all'attuazione di una disciplina unitaria di tali attività, e non del loro assorbimento o sostituzione. Conseguentemente, le singole imprese consorziate non sono passivamente legittimate rispetto alla azione diretta al pagamento delle provvigioni e delle indennità derivanti da un contratto di agenzia stipulato dal consorzio per l'attuazione delle finalità consortili*». Vedi anche Cass. 31 maggio 1951, n. 1382.

²⁸¹ Le obbligazioni sono definite “schiettamente consortili” da G. VOLPE PUTZOLU, *I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da F. Galgano, IV, Padova, 1981, p. 418 e da G. PERONE, *L'interesse consortile*, Milano, 2008, p. 226 ss.

per far fronte alle esigenze di funzionamento del consorzio, ed obbligazioni “esterne” o verso terzi, oggi sembra contrapporsi un altro orientamento²⁸² secondo cui tutte *le obbligazioni consortili sono assunte dal consorzio per la soddisfazione di un interesse proprio*, con l'unica differenza che nell'ipotesi di cui al 2 comma dell'art. 2615 c.c. le obbligazioni assunte sono quelle derivanti da un'attività svolta per soddisfare *un interesse facente capo ad uno o più consorziati*.

Utilizzando preferibilmente quest'ultima soluzione interpretativa, il criterio discrezionale tra i due tipi di obbligazioni, e ancora meglio tra i due regimi di responsabilità, è così ravvisabile nell'interesse che l'atto è destinato a realizzare²⁸³, con la conseguenza che per le obbligazioni contratte nell'interesse del consorzio (interesse che sostanzialmente coincide con l'interesse della generalità dei consorziati) opererà il regime di responsabilità limitata del fondo consortile di cui all'art. 2615, 1 comma, c.c., mentre per le obbligazioni assunte dal consorzio nell'interesse esclusivo di uno o più consorziati troverà applicazione il diverso regime di responsabilità illimitata e solidale di cui all'art. 2615, comma 2, c.c.

In questa prospettiva, parte della dottrina attribuisce alla prima ipotesi (ossia l'agire da parte del consorzio per il diretto soddisfacimento di un interesse proprio) la natura di regola, mentre l'agire per l'interesse altrui (ossia l'agire degli organi consortili per conto di singoli consorziati) la natura di eccezione, trattandosi in quest'ultimo caso di obbligazioni eccezionalmente compiute dal consorzio nell'interesse dei singoli consorziati e sulla base di un loro specifico mandato che non trova fonte nel contratto consortile, ma ad esso rimane in un certo modo collegato²⁸⁴.

Questa lettura della norma fa leva dunque su un elemento sostanziale: l'interesse per il quale viene contratta l'obbligazione, prescindendo in questo modo dal dato formale, e quindi dalle modalità con le quali l'obbligo viene

²⁸² G. MOSCO *I consorzi tra imprenditori*, Milano, 1988, p. 218 ss.; M. SARALE, *Consorzi e società consortile*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da G. Cottino, vol. III, 2004, p. 535 e, in una diversa prospettiva L. DE ANGELIS, *Appunti sulla responsabilità patrimoniale nei consorzi con attività esterna*, in *Riv. soc.*, 1983, p. 1411 ss. che ritiene applicabile l'art. 2615, 2 comma, c.c. anche per le obbligazioni assunte per conto della generalità dei consorziati. Di diverso avviso, invece, R. SANTAGATA, *La cooperazione tra imprenditori*, in *Diritto Commerciale*, a cura di M. Cian, Torino, 2013, p. 286 nt.26.

²⁸³ In questo senso G. PERONE, *L'interesse consortile*, cit., p. 226 ss.; A. BORGIOI, *Consorzi e società consortili*, cit., p. 374.

²⁸⁴ G. D. MOSCO, *I consorzi tra imprenditori*, cit., p. 232.

assunto, con una deroga rispetto ai principi che stanno alla base dell'agire rappresentativo²⁸⁵.

La deroga si spiega per un semplice motivo. Se, infatti, si legge l'art. 1705, 1° comma, c.c. (in combinazione con l'art. 1388 c.c.), la norma pone in evidenza la centralità della *contemplatio domini* e la irrilevanza del rapporto gestorio (anche se noto al terzo)²⁸⁶. Nei consorzi, invece, in deroga al principio generale contenuto nell'art. 1705 cod. civ., la responsabilità solidale tra consorzio e singolo consorziato, prevista dal secondo comma dell'art. 2615 c.c., crea una duplice legittimazione passiva del consorzio e del consorziato, anche in mancanza della spendita del nome di quest'ultimo. Nei confronti del consorziato l'obbligazione sorge per il solo fatto di essere stata assunta nel suo interesse²⁸⁷.

In questo modo le obbligazioni di cui all'art. 2615, comma 2, c.c. gravano sul consorzio medesimo, impegnandone la responsabilità, ma al contempo sono imputate anche alle singole imprese per conto delle quali l'organo abbia agito²⁸⁸.

Se questo è il quadro generale della norma nell'ambito dei consorzi, occorre a questo punto valutarne la compatibilità nei contratti di rete dotati di fondo patrimoniale e organo comune, distinguendo a seconda della soggettività o meno della rete.

Rispetto al modello di contratto di rete dotato di soggettività giuridica, la disciplina consortile appena esaminata sembra perfettamente compatibile.

In questo modello, infatti, le imprese assumono obbligazioni ed acquistano diritti per il tramite dell'organo comune che - in forza di una sorta di rappresentanza organica - agisce in nome della "rete" stessa.

²⁸⁵ In giurisprudenza cfr. Cass. 27 settembre 1997, n. 9509 in cui si afferma «*in deroga al principio generale contenuto nell'art. 1705 c.c., la responsabilità solidale tra consorzio e singolo consorziato, prevista dal comma 2 dell'art. 2615 c.c. in ipotesi di obbligazioni contratte per conto del singolo consorziato, non richiede la spendita del nome di quest'ultimo, la cui obbligazione sorge, quindi, direttamente in capo a lui, per il solo fatto che sia stata assunta nel suo interesse*». Nello stesso senso anche la Cass. 21 febbraio 2006, n. 3664; Cass. 16 marzo 2001, n. 3829.

²⁸⁶ S. DELLE MONACHE, *La «contemplatio domini»*, Contributo alla teoria della rappresentanza, cit., p. 435 ss.

²⁸⁷ La solidarietà sancita dal 2° comma dell'art. 2615 c.c. va intesa come «solidarietà diseguale» in quanto «*il vero e proprio debito è solo quello del consorziato, mentre quella del consorzio è solo una forma di responsabilità per debito altrui*». L'obbligazione, nei rapporti interni fra consorzio e consorziato, graverà unicamente su quest'ultimo. Così precisa A. BORGIOI, *Consorzi e società consortili*, cit., p. 373.

²⁸⁸ In questo senso anche F. GALGANO, *Diritto commerciale. L'imprenditore*, cit., p. 159.

Trova così applicazione in questa ipotesi (in analogia con il disposto di cui all'art. 2615, 1 comma, c.c.) la previsione secondo cui *«per le obbligazioni assunte dall'organo comune in relazione al programma di rete i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune»* in quanto le obbligazioni che l'organo assume in relazione al programma comune sono obbligazioni della rete che ne risponde con il proprio patrimonio (il fondo comune).

A questa responsabilità si aggiunge la responsabilità solidale delle singole imprese retiste per *conto* (e quindi nell'interesse) delle quali l'organo abbia agito, in analogia con quanto previsto nei consorzi con attività esterna ai sensi dell'art. 2615, comma 2, c.c.²⁸⁹.

Occorre a questo punto interrogarsi sulla compatibilità di questi richiami nell'ambito dei contratti di rete dotati di fondo e organo comune ma privi di soggettività giuridica perché il rinvio alle norme consortili sembra dettato anche per questa ipotesi.

Per quanto riguarda l'applicabilità della regola secondo cui *«per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune»*, bisogna chiedersi quale sia in tal caso il riferimento soggettivo delle suddette obbligazioni. Infatti, in mancanza di una soggettività della rete, tali obbligazioni non si possono considerare obbligazioni della rete, e cioè di un ente diverso dalle imprese retiste, né si possono imputare al soggetto che svolge l'ufficio di organo comune, il quale agisce in rappresentanza dei partecipanti al contratto di rete²⁹⁰.

Si tratta, piuttosto, di obbligazioni proprie delle imprese retiste e, più precisamente, di ognuna di queste o di alcune soltanto a seconda che l'organo comune abbia speso, genericamente, il nome della rete (e così il nome di tutte) ovvero abbia agito in rappresentanza solo di talune²⁹¹.

Se questa affermazione è vera, nell'ambito delle reti dotate di fondo e organo comune, ma prive di soggettività, vi è una significativa deroga all'art. 2740 c.c. in quanto per le obbligazioni contratte dall'organo comune - che si collocano in capo ai singoli partecipanti alla rete - la correlativa responsabilità viene limitata al fondo comune²⁹².

²⁸⁹ S. DELLE MONACHE - F. MARIOTTI, *Il contratto di rete*, cit., p. 1269 ss.; C. GRANELLI, *Il contratto di rete: prime applicazioni pratiche*, cit., p. 834 ss.

²⁹⁰ S. DELLE MONACHE - F. MARIOTTI, *Il contratto di rete*, cit., p. 1270 ss.

²⁹¹ P. ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, cit., p. 81.

²⁹² S. DELLE MONACHE - F. MARIOTTI, *Il contratto di rete*, cit., p. 1271.

In questa prospettiva si configura, pertanto, una situazione simile a quella che si verifica nelle società per azioni in caso di costituzione di un patrimonio destinato. Infatti, l'art. 2447-*quinquies*, 3° comma, c.c. dispone che *per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare* (le quali sono certamente obbligazioni della società) risponde la stessa società *nei limiti del patrimonio ad esso destinato*²⁹³.

Bisogna, tuttavia, tenere presente anche il richiamo all'art. 2615, 2° comma, c.c. e capire in che termini questa norma risulta applicabile anche i contratti in esame.

Il problema è il seguente: nell'ambito dei consorzi il significato della norma citata, come si è già evidenziato, è quello di rendere obbligate e comunque responsabili, in solido con il fondo, le singole imprese *per conto* delle quali l'organo consortile abbia agito anche *senza averne speso il nome*.

Nei contratti di rete privi di soggettività si è detto, invece, che la *spendita del nome* della generalità delle imprese determina l'imputazione soggettiva in capo ad esse delle obbligazioni contratte dall'organo della rete con relativa responsabilità (in via eccezionale) del fondo patrimoniale comune, mentre *l'agire per conto* è l'elemento capace di estendere la loro responsabilità oltre i limiti del fondo comune²⁹⁴.

La differenza risiede dunque in ciò: nei consorzi, delle obbligazioni assunte dal consorzio stesso rispondono in via solidale anche le imprese *per conto* delle quali l'organo abbia agito, nonostante non ne sia stato speso il loro nome, mentre nelle reti prive di soggettività *l'agire per conto altrui* funziona da criterio che rende piena la responsabilità delle imprese titolari delle obbligazioni contratte in loro nome dall'organo comune.

In sintesi, dunque, in questo modello di reti per le *obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma comune*, trattandosi di obbligazioni che l'organo pone in essere in nome delle imprese, saranno responsabili tutte o alcune di esse a seconda che l'organo avrà speso il nome di tutte o di alcune, con la particolarità però che di tali obbligazioni ne risponderà soltanto il fondo comune²⁹⁵.

²⁹³ Si veda M. SCIUTO, *Imputazione e responsabilità nel contratto di rete (ovvero dell'incapienza del patrimonio separato)*, cit., p. 89 s. nt. 45.

²⁹⁴ S. DELLE MONACHE - F. MARIOTTI, *Il contratto di rete*, cit., p. 1271.

²⁹⁵ S. DELLE MONACHE - F. MARIOTTI, *Il contratto di rete*, cit., p. 1271.

Per le *obbligazioni contratte dall'organo comune per conto di singole imprese*, invece, ci sarà un'estensione della responsabilità, oltre i limiti del fondo comune, delle singole imprese per conto delle quali l'organo avrà agito rilevando per questo tipo di obbligazioni sia l'aver speso il nome della generalità delle imprese, sia l'aver agito anche per conto di quelle stesse imprese.

Il presupposto da cui occorre partire, infatti, è che esiste una distinzione concettuale tra l'“*agire in nome altrui e per conto altrui*” e l'“*agire in nome altrui ma per conto proprio*”²⁹⁶. In questo contesto ciò che interessa è proprio *l'agire in nome altrui ma per conto proprio*. Infatti, nelle reti prive di soggettività è vero che l'organo comune quando agisce in rappresentanza della rete, contraendo obbligazioni connesse al programma, determina l'imputazione di queste obbligazioni in capo alle singole imprese retiste (anche se di esse ne risponde in via eccezionale il fondo comune). Tuttavia, questo non è sufficiente affinché le stesse rispondano dell'adempimento di tali obbligazioni con l'intero patrimonio, poiché è solo sulla scorta *dell'agire per conto*, e non in virtù del semplice agire in nome altrui, che può sorgere la responsabilità piena di cui all'art. 2615, 2° comma, c.c.

Questo discorso rileva e si comprende ancora di più in termini di onere della prova con un'analisi in parallelo della disciplina dei consorzi.

Nei consorzi, le obbligazioni derivanti dagli atti compiuti dall'organo consortile in nome del consorzio stesso sono obbligazioni destinate a collocarsi in capo a quest'ultimo e la cui garanzia patrimoniale è costituita appunto dal fondo comune. In questi casi, pertanto, il terzo che pretenda di far valere il proprio diritto nei confronti di uno dei consorziati, avrà l'onere di allegare e dimostrare che l'atto, da cui deriva l'obbligazione consortile, è stato compiuto dall'organo del consorzio per conto di quel consorziato²⁹⁷.

La situazione si presenta invece in termini diversi per le obbligazioni assunte, in relazione al programma comune, dall'organo di un contratto di rete privo di soggettività. Tali obbligazioni sono da imputare alle singole imprese retiste e la spendita del nome è sicuramente un elemento idoneo e sufficiente a

²⁹⁶ Sul tema è decisivo il contributo di A. LUMINOSO, *Mandato, commissione, spedizione*, cit., p. 1 ss.

²⁹⁷ Si precisa che ai fini dell'azione del terzo verso il singolo consorziato è necessaria l'identificazione dell'impresa nell'interesse della quale il consorzio ha assunto l'obbligazione, non essendo sufficiente la mera appartenenza dell'impresa al consorzio, così F. GALGANO, *Diritto commerciale. L'imprenditore*, cit., p. 159.

fondare una presunzione di appartenenza dell'atto medesimo alla sfera di interessi del soggetto destinatario degli effetti giuridici.

Nulla esclude, tuttavia, che l'organo comune, anziché spendere genericamente il nome della rete (e quindi della collettività delle imprese), agisca in rappresentanza soltanto di alcune. In questi casi è la singola impresa a dover dimostrare che, nonostante l'organo comune ne abbia speso il suo nome nel compimento di un determinato atto esecutivo del programma comune, questo non è stato posto in essere anche per suo conto²⁹⁸.

In relazione alle suddette obbligazioni, la prova che l'impresa retista deve fornire per sottrarsi alla responsabilità di cui all'art. 2615, 2° comma, c.c. è che l'obbligazione sia stata assunta dall'organo comune *«per conto dei singoli»* partecipanti ovvero nell'interesse specifico di uno o più di questi.

Questo ragionamento richiede una precisazione ulteriore, in quanto qualunque atto esecutivo del programma di rete può essere in via generale un atto che l'organo comune compie nell'interesse generale degli aderenti e allo stesso tempo bisogna evidenziare che l'interesse delle singole imprese rispetto a ciascun atto compiuto dall'organo comune può presentare un'intensità diversa²⁹⁹.

Da ciò ne consegue che la prova che la singola impresa deve fornire per sottrarsi alla responsabilità di cui al 2° comma dell'art. 2615 c.c. non può essere somministrata quando l'organo comune abbia compiuto un atto capace di realizzare in pari misura l'interesse di tutte le imprese retiste. In questi casi nessuna delle imprese può affermare che l'atto sia ad esse estraneo o che esso, pur stipulato (anche) in suo nome, non sia stato compiuto (anche) per suo conto.

Si arriva dunque alla conclusione di ritenere compatibile l'art. 2615, comma 2, c.c. ai contratti di rete dotati di fondo e organo comune ma privi di soggettività giuridica, perché anche quando l'organo comune abbia speso il nome delle imprese retiste, così imputando ad esse le obbligazioni derivanti dall'atto compiuto, si presenta l'esigenza di non circoscrivere al solo fondo

²⁹⁸ Con conseguente esclusione dell'allargamento della responsabilità al proprio patrimonio secondo quanto previsto dall'art. 2615, 2° comma, c.c.

²⁹⁹ Per esempio potrà trattarsi di un atto direttamente funzionale all'esercizio dell'attività propria, di un atto funzionale all'esercizio dell'attività altrui o ancora di un atto orientato a realizzare nella stessa misura l'interesse di tutte le imprese retiste.

comune la garanzia offerta ai terzi creditori, estendendola ai patrimoni delle singole imprese per conto delle quali l'organo abbia agito.

In questo ragionamento resta fermo tuttavia il principio che la *spendita del nome è elemento idoneo a far presumere l'agire (anche) per conto dei soggetti rappresentati*, cosicché saranno questi a dover dimostrare l'estraneità dell'atto alla propria sfera di interessi.

Ultimo problema che resta da affrontare in tema di responsabilità è quello dell'ipotesi di conferimento nel fondo mediante del patrimonio destinato di cui all'art. 2447-*bis*, 1 comma, c.c.

In questa ipotesi assume rilevanza quanto previsto nell'art. 2447-*quinquies* c. c. in cui si afferma che «*i creditori della società non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare né, salvo che per la parte spettante alla società, sui frutti o proventi da esso derivanti [...]*» e altresì che «*per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare la società risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato*».

La norma costituisce una deroga espressa al principio di cui all'art. 2740, 1° comma, c.c.; la società, infatti, risponde nei confronti dei creditori anteriori alla costituzione del patrimonio destinato, con la sola parte del proprio patrimonio non assoggettata al vincolo di destinazione e risponde, invece, nei limiti del patrimonio destinato nei confronti dei creditori che divengono tali in conseguenza di un atto compiuto per la realizzazione dello specifico affare³⁰⁰.

Si tratta dunque di un fenomeno di separazione patrimoniale il cui limite consiste nel fatto che gli atti posti in essere per la realizzazione dello specifico affare «*devono recare l'espressa menzione del vincolo di destinazione*» (art. 2447-*quinquies*, 3° e 4° comma, c.c.).

Tutto ciò vale in questa sede ad evidenziare le linee di uno strumento che, all'interno del contratto di rete, determina un assetto di rapporti significativamente diverso rispetto all'ipotesi tradizionale del fondo comune

³⁰⁰ G. E. COLOMBO, *La disciplina contabile dei patrimoni destinati: prime considerazioni*, cit., 36. I patrimoni destinati concretano un fenomeno non già di duplicazione soggettiva, bensì di semplice separazione patrimoniale, la quale si realizza attraverso un atto con cui la società imprime ad una parte del proprio patrimonio, entro i limiti indicati dall'art. 2447-*bis* c.c., uno speciale vincolo di destinazione. I beni e i diritti imputati ai patrimoni destinati sono pertanto di pertinenza e di proprietà delle singole imprese aderenti e non configurano alcun regime di comunione. Così F. FIMMANÒ, *Patrimoni destinati e tutela dei creditori nelle società per azioni*, Milano, 2008, p. 48.

costituito dai «conferimenti iniziali» e gli «eventuali contributi successivi» delle imprese retiste³⁰¹.

Si è detto, infatti, che per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete *«in ogni caso i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune»*. I patrimoni delle imprese retiste, così, non sono mai posti al riparo dalle pretese dei creditori: non lo saranno qualora la rete abbia acquistato la soggettività giuridica (essendo tenute a rispondere delle obbligazioni assunte anche le singole imprese per conto delle quali l'organo comune abbia agito *ex art. 2615, comma 2, c.c.*), né tanto meno lo saranno allorché di fronte ai terzi, in mancanza di soggettività, sia stato speso il nome dei partecipanti alla rete, dovendosi presumere, salvo prova contraria, che l'organo comune abbia agito anche per loro conto, con conseguente estensione della responsabilità in forza del citato art. 2615, comma 2, c.c.

Se, pertanto, la sussistenza del fondo comune non esclude, almeno potenzialmente, l'aggredibilità dei patrimoni delle singole imprese retiste da parte dei terzi creditori, è certo invece che nel caso in cui il conferimento sia eseguito da un'impresa retista mediante l'apporto di un patrimonio destinato ai sensi dell'art. 2447-*bis*, 1° comma, lett. *a*), c.c. questa, se chiamata a rispondere delle obbligazioni assunte dall'organo comune (a prescindere dal fatto che la rete abbia acquistato o meno la soggettività), ne risponda solo entro i limiti del patrimonio destinato³⁰².

³⁰¹ Si osserva inoltre che la costituzione di patrimoni destinati per la partecipazione ad una rete richiede da parte delle società coinvolte un necessario collegamento tra le delibere istitutive sia con riferimento all'individuazione dello specifico affare, che per quanto concerne il regime di separazione patrimoniale nei confronti dei terzi. Così precisano P. IAMICELI, *Contratto di rete, fondo comune e responsabilità patrimoniale*, cit., p. 86; S. MEUCCI, *La nuova normativa sui contratti di reti e il rapporto con i patrimoni destinati a uno specifico affare*, cit., p. 51; E. M. TRIPPUTI, *“Il contratto di rete”*, cit., p. 78. Il collegamento tra contratto di rete e delibera costitutiva si rende necessario per le conseguenze che concernono in tema di regime della responsabilità per il seguente motivo: se l'effetto legale che consegue alla costituzione di un patrimonio destinato è quello della separazione patrimoniale perfetta in cui, da un lato, i creditori non possono aggredire il patrimonio dedicato e dall'altro la società risponde per le obbligazioni contratte in relazione all'affare nei limiti del patrimonio ad esso destinato, la delibera costitutiva può tuttavia prevedere diversamente (la società può decidere, ad esempio, di rispondere delle obbligazioni contratte per la realizzazione dell'affare anche con il restante patrimonio sociale, con conseguente autonomia patrimoniale imperfetta). Per approfondimento cfr. A. MAFFEI ALBERTI, *Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *Il nuovo diritto delle società*, II, a cura di A. Maffei Alberti, Padova, 2005, p. 1687.

³⁰² Peraltro, spetterà all'organo comune l'onere della menzione espressa, di fronte ai terzi, del vincolo di destinazione cui è assoggettato l'apporto conferito dall'impresa che si sia avvalsa del suddetto strumento, in mancanza questa potrebbe dover rispondere con tutto il suo

Diversamente non si capisce quale altro significato potrebbe assumere il richiamo a questo istituto all'interno dei contratti di rete³⁰³.

3. La responsabilità interna: tutele e rimedi attivabili in caso di inadempimento

La qualificazione giuridica del contratto di rete come sopra evidenziata appare l'imprescindibile punto di partenza per l'approfondimento di un ulteriore profilo di criticità emergente dalla disciplina del contratto di rete: l'assenza di norme dirette ad apprestare una qualche forma di tutela ai partecipanti della rete nel caso di violazione degli obblighi assunti dagli stessi³⁰⁴.

Dal contratto di rete nascono, infatti, due tipi di obblighi: i primi sono i c.d. *obblighi di prestazione* che comprendono tutte le attività che ogni singolo contraente si impegna ad eseguire in sede di svolgimento del contratto³⁰⁵; i secondi sono invece i c.d. *obblighi di protezione* che si concretizzano in attività che, pur non soddisfacendo direttamente l'interesse perseguito dalle parti, creano le condizioni per una migliore realizzazione dello stesso³⁰⁶.

patrimonio delle obbligazioni contratte in attuazione del contratto di rete (art. 2447-*quinquies*, 4° comma, c.c.). Un onere che nei rapporti interni, tuttavia, assume le diverse fattezze di un obbligo il cui inadempimento rende l'organo responsabile del danno patito dall'impresa che, proprio per l'omessa menzione del vincolo, abbia visto aggredito il proprio patrimonio residuo dai creditori.

³⁰³ Parte della dottrina evidenzia, inoltre, che l'art. 2447-*quinquies* c.c. quando viene applicata nel contratto di rete comporta inoltre diverse conseguenze a seconda che l'attuazione del programma di rete si configuri "*l'unico affare*" a cui tutti i patrimoni delle imprese siano destinati oppure si frammenti in una "*pluralità di affari*" ciascuno dei quali connesso all'istituzione di un patrimonio. Per approfondimenti ulteriori si v. P. IAMICELI, *Contratto di rete, fondo comune e responsabilità patrimoniale*, cit., 87 ss.

³⁰⁴ Così evidenzia anche F. MACARIO, *Contratti di rete e modalità di partecipazione. I rapporti interni fra responsabilità e conflitti d'interesse*, cit., p. 20.

³⁰⁵ F. CAFAGGI - M. GOBBATO, *Rischio e responsabilità nella rete*, in AA.VV., *Il contratto di rete. Commentario*, a cura di F. Cafaggi, Bologna, 2009, p. 91 ss.

³⁰⁶ Per un approfondimento sul tema degli obblighi di protezione si veda C. CASTRONOVO, voce *Obblighi di protezione*, in *Encl. giur.*, XXI, 1990, p. 1 ss. Il riconoscimento degli obblighi di protezione trova riscontro anche in giurisprudenza, più precisamente si v. sul punto Trib. Torino, 29 settembre 2005, in *Dir. ind.*, 5, 2006, p. 419 e ss., in cui si riconosce un obbligo implicito di segretezza nell'ambito della filiera produttiva. Anche in D. GALLO, *Il contratto di rete e l'organo comune: governance e profili di responsabilità*, cit., p. 8 ss, si afferma che nel contratto di rete questi obblighi concorrono a realizzare le condizioni ambientali per una efficace e proficua attuazione del contratto di rete e riguardano principalmente il livello di informazione e confidenzialità presente all'interno della rete, per estendersi anche alla lealtà e alla cooperazione tra i partecipanti.

In relazione ai suddetti obblighi vi è il forte rischio di inadempimento da parte delle imprese aderenti alla rete, e si pone pertanto il problema di “allocare” il rischio di inadempimento mediante la predisposizione di rimedi in grado di scongiurare tutti quei rischi connessi alla non corretta attuazione del programma contrattuale imputabile a una delle parti³⁰⁷.

Quando si parla di responsabilità per inadempimento nell’ambito del contratto di rete, trattandosi di un contratto (plurilaterale) con comunione di scopo, la gravità dell’inadempimento deve essere valutata in base a criteri diversi rispetto a quelli generalmente utilizzati nei contratti di scambio³⁰⁸.

Più precisamente, nella valutazione dell’inadempimento assume rilevanza centrale l’interesse collettivo legato al perseguimento dello scopo comune che pone in secondo piano l’interesse del singolo³⁰⁹.

Questo non significa che la nozione di interesse collettivo deve essere sovrapposta (o contrapposta) a quella di interesse individuale, ma piuttosto che l’interesse collettivo rappresenta «*la risultante di una pluralità di interessi individuali posti in relazione di identità e strumentalità reciproche, di modo che la realizzazione di ciascuno di essi implichi necessariamente l’attuazione di tutti gli altri*»³¹⁰.

³⁰⁷ F. CAFAGGI - M. GOBBATO, *Rischio e responsabilità nella rete*, cit., p. 95. Lo stesso problema si evidenzia anche in A. DI MAJO, *Contratto e reti. Le tutele*, in AA.VV., *Le reti di imprese e contratti di rete*, a cura di P. Iamiceli, Torino, 2009, p. 268 ss.

³⁰⁸ La dottrina precisa in primo luogo che proprio in virtù di questa qualificazione del contratto di rete un inadempimento che sarebbe considerato minore in un rapporto bilaterale, potrebbe diventare in questi casi di non scarsa importanza perché in grado di minare il legame fiduciario che unisce tra loro gli aderenti. Al contempo tale qualificazione del contratto comporta un ampliamento delle pretese e, reciprocamente, delle responsabilità delle imprese della rete in quanto, logicamente, a una pluralità di parti corrisponde anche una pluralità di creditori e di possibili soggetti danneggiati in caso di inadempimento. Così emerge in G. VILLA, *Reti di imprese e contratto plurilaterale*, cit., p. 962 ss.; ID, *Coordinamento e contratto plurilaterale*, cit., p. 125. Il riferimento alla gravità può sempre essere escluso dalle parti con l’inserimento di clausole risolutive espresse che identificano le violazioni in base alle quali l’inadempimento conduce automaticamente alla risoluzione del vincolo con l’inadempiente o alla risoluzione dell’intero contratto.

³⁰⁹ Sul punto si v. S. MAIORCA, voce *Contratto plurilaterale*, cit., p. 22. In giurisprudenza, sia pure con una valutazione effettuata con riferimento ai contratti bilaterali di scambio, si v. Cass. Civ., Sez. II, 11.03.2008, n. 6463 in *Resp. civ. e prev.*, 2008, 5, 1184 ss.; Cass. Civ., Sez. II, 18.02.2008, n. 3954 in *Notariato*, 2008, 3, 233 ss.; Cass. Civ., Sez. II, 07.02.2001 n. 1773, in *Rep. for. it.*, 2001, 469. Sul punto, più ampiamente, si v. T. ASCARELLI, *Studi in tema di contratti*, Milano, 1952, p. 114 ss.; F. MESSINEO, voce *Contratto plurilaterale e contratto associativo*, cit., p.156; B. INZITARI, *Riflessioni sul contratto plurilaterale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1973, p. 521.

³¹⁰ G. PERONE, *L’interesse consortile*, cit., p. 9. Con riferimento alla nozione di interesse collettivo si v., più ampiamente, F. CARNELUTTI, *Teoria generale del diritto*, Roma, 1951, p. 12; P. G. JAGER, *L’interesse sociale*, Milano, 1964, p. 9 ss.

La qualifica di contratto (plurilaterale) con comunione di scopo, peraltro, richiama l'applicazione dell'art. 1459 c.c. in virtù del quale «*l'inadempimento di una delle parti non importa la risoluzione del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale*».

La risoluzione integrale del contratto di rete diviene dunque attivabile ogni qual volta la prestazione mancata si reputi essenziale nell'economia del contratto, fermo restando in ogni caso il risarcimento del danno a carico dell'impresa inadempiente e l'attivazione dei rimedi restitutori³¹¹.

Nel contratto di rete gli indici di essenzialità della prestazione si individuano nel grado di interdipendenza e di complementarietà della prestazione inadempita rispetto alle altre prestazioni, la fungibilità della stessa in relazione alle alternative disponibili nel mercato, nonché la sua centralità nell'ambito del comune programma di rete³¹².

La risoluzione integrale del contratto di rete realizza profili problematici sotto diversi profili.

In primo luogo, i “conferimenti” degli aderenti sono spesso caratterizzati da una intrinseca immaterialità (trattandosi prevalentemente di informazioni, dati, *know how* e idee progettuali), pertanto la maggiore problematicità a cui si va incontro in questi casi è proprio il ripristino dello *status quo ante*.

Inoltre, poiché i suddetti conferimenti vengono condivisi con gli altri aderenti perdendo così la propria individualità e il valore posseduto al tempo del conferimento, anche l'accertamento del danno subito da ciascun aderente risulta piuttosto difficile (se non impossibile).

Da queste considerazioni generali ne consegue che, se la risoluzione dell'intero contratto risulta inevitabile tutte le volte che l'inadempimento di una impresa renda materialmente impossibile il raggiungimento dello scopo comune, tuttavia, per le caratteristiche che contraddistinguono il contratto di rete, è preferibile orientare la scelta dei rimedi attivabili di allocazione del rischio a favore di soluzioni che tengano in vita il contratto, impendendo il verificarsi dello scioglimento integrale della rete.

Nei contratti di rete, infatti, l'allocazione del rischio, e quindi la scelta dei rimedi attivabili, non può non tenere conto dell'esigenza di preservare la

³¹¹ B. INZITARI, *Riflessioni sul contratto plurilaterale*, cit., 521 ss..

³¹² R. FRANCO, *Il contratto di rete: tra attività e responsabilità (per inadempimento)*, in *Vita Not.*, 2012, p. 1048 ss.

stabilità ed efficienza della rete³¹³, i rapporti interdipendenti tra le imprese e gli investimenti specifici a tal fine realizzati³¹⁴.

Tali obiettivi, pertanto, possono essere raggiunti preferendo sistemi di “manutenzione” del vincolo rispetto a quelli di risoluzione³¹⁵ e, altresì, prevedendo rimedi idonei a impedire che la mancata esecuzione di una singola prestazione produca una reazione a catena per cui all’inadempimento di una parte possa seguire il rifiuto di esecuzione degli altri contraenti³¹⁶.

Questo risultato di solito viene conseguito mediante l’esclusione dell’eccezione di inadempimento³¹⁷ che nell’ambito di un contratto di rete, e in virtù dell’art. 1460, comma 2, c.c. appare la logica conseguenza della prevalenza dell’interesse collettivo su quello individuale dei singoli partecipanti³¹⁸.

³¹³ Indicativa in tal senso è l’esperienza del *franchising* in cui il legislatore ha introdotto apposite previsioni al fine di stabilizzare le relazioni contrattuali per il periodo necessario all’ammortamento degli investimenti specifici. Difatti, l’art. 3, comma 3, l. n. 129/2004 prevede espressamente che «qualora il contratto sia a tempo determinato, l’affiliante dovrà comunque garantire all’affiliato una durata minima sufficiente all’ammortamento dell’investimento e comunque non inferiore a tre anni». Statuizione contenuta, peraltro, anche nel § IV.E. - 2:302 dei principi del DCFR. Sul punto si v., più ampiamente, A. FICI, *La qualificazione del contratto di franchising*, in *Riv. dir. priv.*, 2009, 1, p. 75 ss.; ID., *Il contratto di franchising*, in *Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli, *Dei singoli contratti V, Leggi collegate*, a cura di D. Valentino, Torino, 2011, p. 322 ss.; nonché G. DI ROSA, *Il franchising*, in *I contratti per l’impresa*, a cura di G. Gitti, M. R. Maugeri e M. Notari, Bologna, 2012.

³¹⁴ Nella disciplina generale del contratto, invece, il sistema rimediale predisposto dal legislatore è improntato perlopiù su regolare dettate per gli scambi di tipo istantaneo dove l’identità delle parti riveste poco valore, il livello di investimenti specifici è molto basso e vi è un evidente *favor* del legislatore verso soluzioni di tipo risolutorie che non manutentive. Per ulteriori approfondimenti si v. F. MACARIO, *Relational contracts e Allgemeiner Teil: il problema e il sistema*, in AA.VV., *Il diritto europeo dei contratti tra parte generale e norme di settore*, a cura di E. Navarretta, Milano, 2007, p. 123; M. GOBBATO, *Allocazione del rischio da inadempimento nelle reti di imprese e nel contratto di rete: problemi e prospettive in un’ottica giuridico-economica*, in AA.VV., *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, a cura di F. Cafaggi, P. Iamiceli e G. Mosco, Milano, 2012, p. 267.

³¹⁵ Per esempio si può pensare a forme rimediali che impongono a una parte di terminare la propria attività al fine di consentire la prosecuzione del rapporto con gli altri contraenti nell’ambito di altre attività.

³¹⁶ F. CAFAGGI - M. GOBBATO, *Rischio e responsabilità nella rete*, cit., p. 107 ss.

³¹⁷ Infatti, secondo una parte della dottrina tale rimedio non può trovare applicazione nei contratti plurilaterali. In questo senso R. FRANCESCHELLI, *Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi*, in *Commentario del codice civile*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Libro V del lavoro, (art. 2602-2620), Bologna-Roma, 1970, p. 103 ss.; F. MESSINEO, voce *Contratto plurilaterale e contratto associativo*, cit., 159. E altresì si precisa che potrebbe essere ammesso solo con l’unanimità dei consensi, secondo S. MAIORCA, «*Contratto plurilaterale*», cit., 24 ss.

³¹⁸ Sull’eccezione di inadempimento si v. F. REALMONTE, voce *Eccezione di inadempimento*, in *Enc. dir.*, XIV, 1965, p. 222 ss.; A. M. BENEDETTI, *L’eccezione di inadempimento*, in *Inadempimento e Rimedi. I*, in *Trattato della responsabilità contrattuale*, a cura di G. Visintini, Padova, 2009, p. 625 ss.; ID., *Eccezione di inadempimento*, in *Commentario del codice civile*, a cura di E. Gabrielli, *Dei contratti*

Si precisa, ancora, che nell'ipotesi in cui vengano privilegiati i rimedi "manutentivi" rispetto ai tradizionali rimedi risolutivi, è necessario prevedere modelli di rifrazione (interna) del rischio in grado di ridistribuire i costi derivanti da un eventuale inadempimento e/o impossibilità sopravvenuta della prestazione di alcuni aderenti³¹⁹.

Già al momento della stipula del contratto, infatti, le parti possono prevedere delle clausole di adeguamento automatico del contratto per ipotesi di sopravvenienze ed eventuali inadempienze, e clausole che determinano *ex ante* le conseguenze di un eventuale fallimento dello stesso obbligo di rinegoziazione³²⁰.

Tra gli strumenti più efficaci per garantire il rapporto reticolare nell'ambito del contratto di rete, vi è sicuramente la predisposizione di clausole di rinegoziazione degli obblighi contrattuali. Nell'ambito del contratto di rete, infatti, la rinegoziazione degli obblighi contrattuali risulta utile qualora le parti - nell'ipotesi di inadempimento di qualcuno degli aderenti - ritengano preferibile una *reductio* delle attività comuni rispetto all'integrale smantellamento dell'intera struttura reticolare³²¹.

La rinegoziazione degli obblighi contrattuali, pur non essendo prevista espressamente per i contratti plurilaterali, è applicabile in virtù del «*principio di proporzionalità*» che trova ispirazione, non solo nei valori costituzionali dell'eguaglianza, della solidarietà e della ragionevolezza, ma anche nel principio privatistico di non approfittamento dei contraenti avvantaggiati dalla non prevista situazione di squilibrio contrattuale³²². A ciò si aggiunge, secondo la

in generale. IV, *Artt. 1425-1469-bis e leggi collegate*, a cura di E. Navarretta e A. Orestano, Torino, 2011, p. 480 ss.

³¹⁹ G. VILLA, *Danno e risarcimento contrattuale*, in *Trattato del contratto*, a cura di V. Roppo, Milano, 2006, p. 830; F. MACARIO, *Le sopravvenienze*, in *Trattato del contratto*, a cura di V. Roppo, V. Rimedi, Milano, 2006, p. 689 ss.; ID., *Rischio contrattuale e rapporti di durata nel nuovo diritto dei contratti: dalla presupposizione all'obbligo di rinegoziare*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, 6, p. 63 ss. Più in generale e senza alcuna pretesa di completezza, sul rischio contrattuale si v. M. BESSONE, *Adempimento e rischio contrattuale*, Milano, 1969, p. 343 ss.

³²⁰ Ad esempio, le parti potrebbero prevedere che, fallita la rinegoziazione, il contratto resti vincolante nei termini originariamente convenuti o che la revisione venga posta in essere da un arbitro, o che il contratto si risolva. Più approfonditamente si v. M. BARCELLONA - M. R. MAUGERI, *Il mutamento di circostanze e l'obbligo di rinegoziazione*, in *Manuale di diritto privato europeo*, a cura di C. Castronovo e S. Mazzamuto, vol. II, Milano, 2007, p. 521 ss.

³²¹ Sul punto, più in generale, si v. T. MAUCERI, *Sopravenienze perturbative e rinegoziazione del contratto*, in *Europa e diritto privato*, 2007, 4, p. 1095 ss.

³²² Sul principio di proporzionalità si v., più approfonditamente, P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, Napoli-Roma, 2006, p. 383 ss.,

dottrina, che il nostro sistema giuridico conosce la clausola generale di buona fede (art. 1375 c.c.) e pertanto anche questo fondamento normativo potrebbe consentire di ricorrere alla rinegoziazione del contratto laddove non espressamente pattuita dalle parti o non imposta dalla legge³²³.

Inoltre, non bisogna dimenticare che nell'ambito di una cooperazione reticolare la necessità della rinegoziazione può essere dettata proprio dalla incompletezza contrattuale: quanto più un contratto è "incompleto", tanto più difficile risulta la gestione del rapporto contrattuale nell'evolversi delle circostanze rilevanti e l'inadeguatezza dei rimedi codificati³²⁴. Anche questo strumento aiuta così a scongiurare le pesanti ripercussioni determinate dalla rigorosa applicazione del rimedio risolutorio.

Sempre in considerazione dell'importanza e predominanza dell'elemento fiduciario che caratterizza le reti di imprese, si ritiene possibile ricorrere anche all'esclusione dell'impresa. Si tratta di un rimedio attivabile ogni qual volta un membro della rete si renda autore di gravi inadempienze o venga a trovarsi in situazioni che obiettivamente ne rendono incompatibile la sua permanenza (v. artt. 2286 e 2533 c.c.)³²⁵.

Sebbene la disciplina in commento ometta di prevedere l'esclusione, questo rimedio si ritiene senza dubbio utilizzabile anche nel contratto di rete perché nei contratti plurilaterali di durata (soprattutto di tipo associativo) - tra i quali si ricomprende il contratto di rete - costituisce il giusto contrappeso al diritto di recesso e all'esigenza di coesione tra i contraenti³²⁶.

secondo il quale la valenza generale del principio di proporzionalità estende la portata a tutto il contesto normativo, essendo elemento strutturale di numerose disposizioni costituzionali e codicistiche. Per l'affermazione del principio di proporzionalità anche in ambito contrattuale si v., già in precedenza, P. PERLINGIERI, *Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei contratti*, in *Rass. dir. civ.*, 2001, 2, p. 339 ss.; P. PERLINGIERI, *Nuovi profili del contratto*, in *Rass. dir. civ.*, 2000, 3, p. 560 ss.; F. MACARIO, *Le sopravvenienze*, cit., 686 ss.

³²³ R. SACCO - G. DE NOVA, *Il contratto*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da R. Sacco, Torino, 2004, p. 686 ss.

³²⁴ V. ROPPO, *Il contratto*, cit., p. 968.

³²⁵ P. BENAZZO, *I diritti di voice e di exit nei contratti di rete «riconosciuti»*, cit., p. 678 ss.; così anche M. N. IANNACCONI, *La partecipazione al contratto di rete*, cit., p. 27 ss.

³²⁶ M. N. IANNACCONI, *La partecipazione al contratto di rete*, cit., p. 27 ss.; sul punto vedi anche F. CIRIANNI, *Il contratto di rete*, cit., il quale più precisamente afferma che forse il termine esclusione sembra fuori luogo in un fenomeno meramente contrattuale e sarebbe opportuno limitarsi a parlare di risoluzione del contratto per inadempimento, tuttavia la natura innegabilmente associativa del fenomeno, la sua assonanza con fenomeni societari e consortili sembra possa consentire una simile libertà, anche in considerazione dell'effetto di maggiore impatto che il termine esclusione ha sui contraenti che subito ne possono cogliere la gravità.

Affinché tale rimedio sia azionabile deve essere previsto nel contratto con specifica indicazione delle causa che ne legittima l'esclusione. Difficilmente si ritiene ammissibile una esclusione *ad nutum*; nei contratti associativi, infatti, quando il legislatore prevede espressamente l'esclusione richiede sempre l'esistenza di gravi motivi (art. 24 c.c.), di gravi inadempienze (2286 e 2533 c.c.), di violazione di divieti (2320 c.c.), di morosità (2466 c.c.) di giusta causa (2473-bis c.c.). Questo complesso di regole ben potrebbe essere traslato e applicato (per *analogia iuris*) anche all'interno del contratto di rete, nel silenzio del regolamento contrattuale³²⁷.

Il contratto di rete nell'ipotesi di esclusione deve indicare altresì il soggetto a cui attribuire il relativo potere deliberativo. La disciplina non prevede nessun limite al riguardo, cosicché la stessa decisione potrà essere presa indifferentemente dall'organo comune o da tutti i contraenti (in quest'ultimo caso, in assenza di una previsione espressa, sarà necessaria l'unanimità)³²⁸.

L'esclusione, una volta deliberata determina, l'uscita dell'impresa dalla rete senza la necessità dell'intervento giudiziale, fatta salva la possibilità per l'escluso di opporsi alla delibera lamentando l'insussistenza degli addebiti che hanno portato all'adozione o all'irregolarità del procedimento deliberativo³²⁹.

Nell'ipotesi in cui la rete sia composta da sole due imprese, invece, si ritiene necessario il ricorso all'autorità giudiziaria, analogamente con quanto previsto dall'art. 2287 c.c. in materia di società di persone, non potendosi accettare che un solo partecipante sia in grado di escludere l'altro, senza un controllo di legittimità del suo agire, in considerazione dell'evidente conflitto di interessi che caratterizza una situazione di questo tipo³³⁰.

Ancora si ritiene possibile che la parte adempiente agli impegni assunti con il contratto possa, con un atto di volontà, sciogliersi dal vincolo per sottrarsi

³²⁷ Inoltre, la presenza di una clausola che preveda l'estromissione dell'aderente nelle ipotesi di inadempimento ad alcuni degli obblighi di rete costituisce una garanzia per i contraenti esterni di monitoraggio e controllo dei comportamenti opportunistici all'interno della rete.

³²⁸ C. PATRIARCA, *La "costituzione" delle reti d'impresa*, in AA.VV., *Reti d'impresa: profili giuridici, finanziamento e rating: il contratto di rete e le sue caratteristiche*, a cura di AIP (Associazione Italiana della Produzione), Milano, 2011, p. 107.

³²⁹ Nel caso invece di applicazione della disciplina ordinaria sulla risoluzione, all'estromissione dovrà procedersi con azione giudiziale, salva l'apposizione di clausole risolutive espresse, così Così F. CAFAGGI - M. GOBBATO, *Rischio e responsabilità nella rete*, cit., p. 104.

³³⁰ M. N. IANNACCONE, *La partecipazione al contratto di rete*, cit., pp. 33-34.

all'inadempimento degli altri contraenti³³¹. Si tratta dunque di una ipotesi di recesso per giusta causa dove il recesso costituisce la reazione di una parte contrattuale all'inadempimento di un'altra, in violazione degli obblighi indicati nel contratto³³².

Come già evidenziato, la norma di cui all'art. 3, comma 4-ter, lett. d) richiede l'indicazione espressa delle «cause facoltative di recesso anticipato» e questa *voluntas legis* di determinare con estrema precisione le ipotesi di recesso potrebbe spiegarsi proprio nell'ottica di evitare comportamenti opportunistici da parte degli aderenti non inadempienti che, approfittando di lievi inadempimenti degli altri associati, potrebbero recedere dal contratto, sottraendosi all'adempimento degli obblighi di rete e/o provando a sfruttare in proprio i benefici derivanti dalla cooperazione reticolare³³³.

Proprio per la necessità di un'indicazione specifica delle cause di recesso all'interno del contratto, si ritiene esclusa la possibilità di un recesso *ad nutum*³³⁴.

Se, infatti, la dottrina maggioritaria³³⁵ e la giurisprudenza³³⁶ prevalente riconoscono generalmente il recesso *ad nutum* nei soli rapporti a tempo

³³¹ A. DI SAPIO, *I contratti di rete tra imprese*, cit., p. 201 ss.; G. VILLA, *Inadempimento e contratto plurilaterale*, Milano, 1999, p. 118 ss., il quale afferma che “a fronte della eccezionalità della figura del recesso che si fonda sugli artt. 1372 e 1373 c.c., si riscontra una sempre più accentuata tendenza a mitigare simili affermazioni, riconoscendo al recesso un ruolo di ordinaria causa di estinzione dei contratti a tempo indeterminato e di strumento concesso al contraente fedele per sottrarsi a contratti di durata inadempiti, anche quando nessuna pattuizione espressa e nessuna disposizione di legge accordi simile facoltà. (...) Ne consegue dunque un impiego del recesso che, di fronte all'inadempimento dell'altra parte, può assumere una funzione analoga alla meno immediata reazione costituita dalla risoluzione”. Con riferimento al contratto di rete F. CAFAGGI - M. GOBBATO, *Rischio e responsabilità nella rete*, cit., p. 106.

³³² Parte della dottrina ritiene possibile anche l'applicazione dell'art. 9 della legge n. 192/1998 in tema di subfornitura, anche in assenza di una specifica clausola contrattuale, con la conseguenza di rendere ammissibile il recesso quale legittima reazione all'abuso di dipendenza economica. Così Cfr. F. BARTOLINI, *Il recesso nelle reti contrattuali*, cit., p. 335 ss., in part. p. 356 ss.

³³³ In questa prospettiva una soluzione ottimale può essere quella di prevedere delle ipotesi di recesso corrispondenti a quelle ipotesi di inadempimento che legittimerebbero la risoluzione del contratto ex art. 1455 c.c., interpretato come già detto in riferimento all'interesse collettivo. In questo senso F. CAFAGGI - M. GOBBATO, *Rischio e responsabilità nella rete*, cit., p. 107.

³³⁴ Così L. BEBBER, *Contratto di rete: prime applicazioni pratiche*, cit., p. 827 ss.; A. CAPRARA, *Le “modificazioni soggettive” del contratto di rete: spunti di riflessione*, cit., p. 1379 ss.

³³⁵ N. A. CIMMINO, *Il recesso unilaterale dal contratto*, Padova, 2000, p. 30; M. FRANZONI, *Efficacia del contratto e recesso unilaterale*, sub art. 1373, in *Commentario del codice civile*, a cura di P. Schlesinger, Milano, 2007, p. 339; F. CARINGELLA, *Contratti. Normativa e giurisprudenza ragionata*, Milano, 2008, pp. 1373-1374; P. FAVA, *Il contratto*, Milano, 2012, p. 1974.

³³⁶ Numerose le pronunce in questo senso. Si veda ad esempio Cass., 15 aprile 1993, n. 4473, in *Giur. civ. Mass.*, 1993, 673 ss; Cass., 20 settembre 1996, n. 8360, ivi, 1996, 1293 ss.; Cass., 25 febbraio 1997, n. 1694, in *Mass. Giur. it.*, 1997, 166 ss; Cass., 1° luglio 1998, n. 6427, ivi, 1998, 730 ss; Cass., 14 novembre 2000, n. 14730, in *I Contratti*, 2001, 221 ss.; Cass., 7 marzo 2002, n.

indeterminato come "*causa estintiva ordinaria*" del rapporto, questa esigenza non si riscontra nei contratti di rete dove la previsione espressa di una durata del contratto³³⁷ rende il recesso "libero" privo di qualsiasi giustificazione³³⁸.

Il recesso e l'esclusione comportano profili problematici in sede di rimborso della quota versata per il fondo comune.

Una parte della dottrina³³⁹ afferma che sebbene i partecipanti non possano chiedere la divisione del fondo per la durata della rete ai sensi dell'art. 2614 c.c., la *quota di liquidazione* deve essere calcolata al momento dello scioglimento del rapporto sociale, mentre la *liquidazione della quota* deve essere differita al

3296, in *Giust. civ.*, 196 ss; Cass., 4 agosto 2004, n. 14970, in *Foro It. Lav.*, voce Rapporto di lavoro, n. 1560; Cass., 19 agosto 2004, n. 16269, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2005, 631; Cass., 18 settembre 2007, n. 19351, in *Guida dir.*, 2007, 42, 77 ss.

³³⁷ M. MALTONI - P. SPADA, *Il "contratto di rete"*, cit., p. 10 ss. Di opinione contraria C. PATRIARCA, *La "costituzione" delle reti d'impresa*, cit., p. 108 ss. L'autore individua alcune regole residuali in mancanza di una specifica pattuizione: i) il recesso *ad nutum* per l'adesione ad una rete di cui sia prevista una durata superiore alla vita umana o a tempo indeterminato e ii) il riconoscimento, a favore dei partecipanti, di un diritto di recesso per giusta causa. In realtà pur essendo, in astratto, ammissibili è ben difficile che la rete possa essere, in concreto, a tempo indeterminato (contra M. N. IANNACCONE, *Il contratto di rete e il ruolo del notaio*, in AA.VV., *Reti d'impresa: profili giuridici, finanziamento e rating: il contratto di rete e le sue caratteristiche*, a cura di A.I.P., Milano, 2011, p. 129), in quanto il programma di rete deve indicare non solo gli "obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti", ma anche "le modalità concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi". Soprattutto questa seconda parte sembra far pensare a reti a tempo determinato che segmentino il progetto in scansioni temporali: costituire una rete a tempo indeterminato, salvo alcuni casi (per esempio per offrire dei servizi congiuntamente, in quanto nessuno dei partecipanti è in grado, da solo, di offrire un prodotto così avanzato) di fatto eliminerebbe questo requisito essenziale del contratto (A. CAPRARA, *Le "modificazioni soggettive" del contratto di rete: spunti di riflessione*, cit., p. 1378 ss.). Difficile pensare, per le stesse ragioni, a contratti di rete a tempo determinato con clausole di rinnovo automatico per periodi determinati.

³³⁸ L. BEBBER, *Contratto di rete: prime applicazioni pratiche*, cit., p. 828 ss.

³³⁹ A. DI SAPIO, *I contratti di rete tra imprese*, cit., p. 201 ss., *Contra* Così parte della dottrina afferma la irripetibilità di quanto conferito in quanto nel caso di scioglimento del rapporto di rete limitatamente a un partecipante non sarebbe possibile alcuna liquidazione della quota, la quale si accrescerebbe proporzionalmente a quella degli altri partecipanti, argomentando dall'art. 2609 c.c., in tema di consorzi, il quale dispone che la "*quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quella degli altri*". Tuttavia la critica è che l'art. 2609 c.c., a differenza degli artt. 2614 e 2615 c.c., non viene richiamato dalla norma. Inoltre, si tratta di una disposizione la cui interpretazione non è pacifica in dottrina e in giurisprudenza, soprattutto con riferimento alla nozione di "*quota di partecipazione*". Pertanto, è opportuna una specifica regolamentazione nel contratto di rete; in mancanza, non sembra scontata l'applicazione analogica dell'art. 2609 c.c. che si spiega in un'ottica di mutualità consortile non necessariamente coincidente con la struttura e finalità del contratto di rete così P. IAMICELI, *Contratto di rete, fondo comune e responsabilità patrimoniale*, cit., p. 85. *Contra* si v. G. SCOGNAMIGLIO - E. M. TRIPPUTI, *Il contratto di rete per l'esercizio di attività comune: profili patrimoniali e organizzativi*, in AA.VV., *Reti d'impresa: profili giuridici, finanziamento e rating: il contratto di rete e le sue caratteristiche*, a cura di A.I.P., Milano, 2011, p. 37 ss., in part. p. 55 s.

momento dello scioglimento della rete, a seguito dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni dovute.

Un'altra parte della dottrina³⁴⁰, più nello specifico, afferma che solo nell'ipotesi in cui il recesso assuma i connotati di una uscita *di autotutela* o di *impugnazione* si deve riconoscere in capo al recedente il diritto di riprendersi gli investimenti effettuati (invocandosi in questo senso i principi desumibili dagli artt. 2289, 2347-ter e 2473 c.c.), escludendosi invece nell'ipotesi di recesso *di pentimento*.

Nel silenzio della legge, dunque, pare opportuno inserire nel contratto una regolamentazione specifica sul punto³⁴¹. In alternativa, sarà pur sempre valida, nell'ambito dell'autonomia delle parti, la possibilità di prevedere un obbligo a carico di chi rimane di acquistare la quota di partecipazione di chi esce³⁴², oppure ancora la mancata liquidazione parziale del fondo a favore del soggetto che si scioglie dal vincolo contrattuale³⁴³.

L'elevato livello di interdipendenza delle prestazioni e la difficile sostituibilità delle prestazioni degli aderenti potrebbero condurre le parti a ricorrere ad un ulteriore rimedio che costituisce l'obiettivo primario del sistema rimediale dell'inadempimento del contratto: la richiesta di adempimento³⁴⁴.

Ove l'azione per l'esatto adempimento non sia percorribile, il risarcimento del danno in forma specifica sembra preferibile a quello per equivalente, non tanto perché consente una quantificazione del danno maggiore rispetto a quella che si realizza con il risarcimento per equivalente, ma perché nel contesto del contratto di rete è preferibile arginare lo "strappo" ripristinando la propria capacità operativa³⁴⁵.

³⁴⁰ P. BENAZZO, *I diritti di voice e di exit nei contratti di rete «riconosciuti»*, cit., p. 678 ss. L'autore arriva altresì ad affermare l'esistenza di un dovere di indennizzo in capo al partecipante in uscita ogni qual volta l'esercizio di un siffatto diritto debba avvenire in condizioni non rispettose delle altrui posizioni e dunque della rete medesima (cfr. artt. 1373 e 1722, n. 2, 1723, 1725 e 1727 c.c.)

³⁴¹ COMITATO INTERREGIONALE DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE, *Linee guida per i contratti di rete*, cit., p. 84.

³⁴² A. DI SAPIO, *I contratti di rete tra imprese*, cit. 205 ss.; P. IAMICELI, *Contratto di rete, fondo comune e responsabilità patrimoniale*, cit., p. 85.

³⁴³ A. CAPRARA, *Le "modificazioni soggettive" del contratto di rete: spunti di riflessione*, cit., p. 1380 ss. Quest'ultima regola riflette un'esigenza di stabilizzazione della rete che, rendendo l'uscita particolarmente costosa, incide anche sugli incentivi ad entrare.

³⁴⁴ F. CAFAGGI, *Il governo della rete*, in AA.VV., *Reti di imprese tra regolazione e norme sociali*, a cura di F. Cafaggi, Bologna, 2004, p. 493.

³⁴⁵ Tutto ciò in linea con quanto in precedenza affermato da parte della dottrina (N. DISTASO, *Il risarcimento del danno in forma specifica nelle obbligazioni contrattuali*, in *Giur. it.*, 1951, IV, p. 17 ss.),

Le parti, inoltre, possono stabilire la misura massima del danno con l'inserimento di clausole penali all'interno del contratto.

La clausola penale, oltre che predeterminare l'ammontare del risarcimento, ha la funzione di disincentivare manovre opportunistiche e preservare la stabilità della rete. Si tratta, infatti, di una forma di coazione indiretta all'adempimento finalizzata a prevenire e reprimere un illecito convenzionalmente individuato, che viene ricompresa nelle forme convenzionali di allocazione del rischio³⁴⁶.

Il regime di responsabilità derivante dall'attività reticolare può essere altresì regolato dalla predisposizione di apposite clausole limitative della responsabilità ai sensi dell'art. 1229 c.c.³⁴⁷. Queste, pur operando in maniera diversa rispetto alle clausole penali, hanno la funzione di limitare il risarcimento del danno.

Nel contratto di rete, dunque, la difficoltà pratica di ottenere l'esecuzione diretta delle prestazioni (caratterizzate spesso dalla infungibilità o dall'*intuitus personae*) suggerisce pertanto il ricorso a mezzi di coazione indiretta il cui scopo è proprio quello di garantire maggiormente il corretto adempimento del contratto.

Alla luce di queste considerazioni finali e giungendo così alla conclusione del lavoro di ricerca, la riflessione che si pone è che anche su questo profilo l'assenza di norme specifiche comporta per l'interprete il difficile compito di individuare i criteri di ripartizione del rischio e le tecniche di tutela dei soggetti che operano nella rete³⁴⁸.

secondo la quale «il risarcimento in forma specifica si risolve in null'altro che nell'adempimento del contratto».

³⁴⁶ F. CAFAGGI - M. GOBBATO, *Rischio e responsabilità nella rete*, cit., p. 100. Altre volte si può ricorrere a clausole che prevedono sanzioni di natura non strettamente pecuniaria (come già sperimentato in tema di consorzi). Come esempi di sanzioni di questo tipo si ricordano la sospensione temporanea dell'utilizzo del *brand* comune, dell'uso di apparecchiature e locali condivisi o dell'applicazione di condizioni agevolate per l'accesso al credito, sanzioni che possono risultare ben più efficaci e immediate rispetto ai comuni rimedi risarcitori. Per ulteriori approfondimenti in tema di consorzi si v. A. BORGIOI, *Consorzi e società consortili*, cit., p. 306 ss.; G. GUGLIELMETTI, *La concorrenza e i consorzi*, in *Trattato di diritto civile italiano*, a cura di F. Vassalli, Torino, 1970, p. 325 ss.

³⁴⁷ Più ampiamente si v. F. BENATTI, *Le clausole di esonero da responsabilità*, in *Dig. disc. priv., Sez. Civ.*, II, Torino, 1988; C. M. BIANCA, *Dell'inadempimento delle obbligazioni*, in *Commentario del codice civile*, Libro IV. Delle obbligazioni, Bologna, 1979, p. 474 ss.; G. VILLA, *Danno e risarcimento contrattuale*, cit., p. 830; M. BESSONE, *Le clausole di esonero e limitazione della responsabilità. Controllo legislativo e orientamenti della giurisprudenza*, in *Riv. dir. comm.*, I, 1974, p. 323 e p. 331.

³⁴⁸ F. MACARIO, *Reti di imprese, "contratto di rete" e individuazione delle tutele. Appunti per una riflessione metodologica*, in AA.VV., *Le reti di imprese e contratti di rete*, a cura di P. Iamiceli, Torino, 2009, p. 276.

Questi criteri, ancora una volta, in virtù della qualificazione del contratto di rete quale contratto plurilaterale con comunione di scopo (di tipo associativo), si devono ricercare in via primaria tra le norme specificamente indirizzate a regolare le relazioni tra imprese operanti sul mercato e successivamente tra gli istituti più tradizionali del diritto privato³⁴⁹.

Il risultato che si ottiene dalla combinazione dei suddetti criteri è una disciplina che, da un lato, cerca di coniugare la salvaguardia delle posizioni e delle libertà individuali e, dall'altro, l'esigenza di stabilità del rapporto comune, non tanto (e non solo) in termini temporali, quanto (e prima ancora) in termini di coesione e di pariteticità dei rapporti interpersonali interni al gruppo.

³⁴⁹ Né da questo punto di vista qualche suggerimento è offerto dalla prassi in quanto nel consultare determinati modelli contrattuali redazionali di contratto di rete risulta del tutto assente la regolamentazione dei profili relativi all'inadempimento dei partecipanti alla rete o, al più, compendiata in alcune righe sia la previsione sia l'operatività del rimedio risolutorio. Così precisa R. FRANCO, *Il contratto di rete: tra attività e responsabilità (per inadempimento)*, cit., p. 1042, nt. 65.

BIBLIOGRAFIA

AA.VV., *Reti di imprese tra regolazione e norme sociali. Nuove sfide per diritto ed economica*, a cura di F. Cafaggi, Bologna, 2004.

AA.VV., *Il diritto europeo dei contratti d'impresa. Autonomia negoziale dei privati e regolazione del mercato*, a cura di P. Sirena, Milano, 2006.

AA.VV., *Reti di imprese tra crescita e innovazione organizzativa. Riflessioni di una ricerca sul campo*, a cura di F. Cafaggi e P. Iamiceli, Bologna, 2007.

AA.VV., *Reti di imprese, scenari economici e giuridici*, a cura di A. Lopes, F. Macario e P. Mastroberardino, Torino, 2007.

AA.VV., *Reti d'impresa oltre i distretti. Nuove forme di organizzazione produttiva, di coordinamento e di assetto giuridico*, a cura di A.I.P. (Associazione Italiana della Produzione), Milano, 2008.

AA.VV., *Il contratto di rete. Commentario*, a cura di F. Cafaggi, Bologna, 2009.

AA.VV., *Le reti di imprese e contratti di rete*, a cura di P. Iamiceli, Torino, 2009.

AA.VV., *Reti d'impresa: profili giuridici, finanziamento e rating: il contratto di rete e le sue caratteristiche*, a cura di AIP (Associazione Italiana della Produzione), Milano, 2011.

AA.VV., *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, a cura di F. Cafaggi, P. Iamiceli e G. Mosco, Milano, 2012.

AA.VV., *Il contratto di rete. Nuovi strumenti contrattuali per la crescita d'impresa*, Atti del Convegno di Roma, 25 Novembre 2011, Quaderni della Fondazione Nazionale Notariato, Milano, 2012.

AA.VV., *Il contratto di rete. Un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, a cura di F. Briolini, L. Carota e M. Gambini, Napoli, 2013.

AA.VV., *Le reti di impresa*, a cura di S. Di Diego e F. Micozzi, Rimini, 2013.

AA.VV., *Riflessioni sul contratto di rete. Profili privatistici e fiscali*, a cura di A. Genovese, Bari, 2013.

ADDIS F., «Neoformalismo» e tutela dell'imprenditore debole, in *Obbl. e contratti*, 2012, p. 6ss.

ALPA G., *La causa e il tipo*, in *I contratti in generale*, a cura di E. Gabrielli, in *Trattato dei contratti*, a cura di P. Rescigno, Torino, 2006.

ANGELONE M., Sul «contenuto minimo essenziale del contratto di rete» in AA.VV., *Il contratto di rete. Un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, a cura di F. Briolini, L. Carota e M. Gambini, Napoli, 2013.

ASCARELLI T., *Il contratto plurilaterale*, in *Saggi giuridici*, Milano, 1949.

ASCARELLI T., *Studi in tema di contratti*, Milano, 1952.

ASCARELLI T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960.

AUTERI P., voce *Ditta*, in *Enc. giur. Treccani*, Vol. XI, Roma, 1989.

BARCELLONA M. - MAUGERI M. R., *Il mutamento di circostanze e l'obbligo di rinegoziazione*, in *Manuale di diritto privato europeo*, a cura di C. Castronovo e S. Mazzamuto, vol. II, Milano, 2007.

BARTEGAZZI E. - RULLANI E., *Forme di reti: un insieme diversificato*, in AA.VV., *Reti di imprese oltre i distretti. Nuove forme di organizzazione produttiva, di coordinamento e di assetto giuridico*, a cura di A.I.P., Milano, 2008.

BARTOLINI F., *Il recesso nelle reti contrattuali*, in AA.VV., *Le reti di imprese e contratti di rete*, a cura di P. Iamiceli, Torino, 2009.

BEBBER L., *Contratto di rete: prime applicazioni pratiche*, in *Contratti*, 2013, 8-9, p. 827 ss.

BECAZZINI G., *Il distretto industriale marshalliano come concetto socio-economico*, in *Stato e mercato*, 1989, I, 25, p. 112.

BELVEDERE A., voce *Contratto plurilaterale*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, IV, Torino, 1989.

BENATTI F., *Le clausole di esonero da responsabilità*, in *Dig. disc. priv., Sez. Civ.*, II, Torino, 1988.

BENAZZO P., *I diritti di voice e di exit nei contratti di rete «riconosciuti»*, in *Riv. soc.*, 2012, 4, p. 678 ss.

BENEDETTI A. M., *L'eccezione di inadempimento*, in *Inadempimento e rimedi. I*, in *Trattato della responsabilità contrattuale*, a cura di G. Visintini, Padova, 2009.

BENEDETTI A. M., *Eccezione di inadempimento*, in *Commentario del codice civile*, a cura di E. Gabrielli, *Dei contratti in generale. IV, Artt. 1425-1469-bis e leggi collegate*, a cura di E. Navarretta e A. Orestano, Torino, 2011.

BESSONE M., *Adempimento e rischio contrattuale*, Milano, 1969.

BESSONE M., *Le clausole di esonero e limitazione della responsabilità. Controllo legislativo e orientamenti della giurisprudenza*, in *Riv. dir. comm.*, 1974, I, p. 323 ss.

BETTI E., *Teoria generale del negozio giuridico*, in *Trattato di diritto civile italiano*, a cura di F. Vassalli, Torino, 1952.

BIANCA C. M., *Dell'inadempimento delle obbligazioni*, in *Commentario del codice civile*, Libro IV. Delle obbligazioni, Bologna, 1979.

BIANCA C. M., *Trattato di Diritto civile*, vol. III, *Il Contratto*, Milano, 1984.

BIANCA C. M., *Trattato di Diritto Civile*, vol. IV, *Obbligazioni*, Milano 1993.

BIANCA C. M., *Trattato di Diritto civile, La norma giuridica. I soggetti*, vol. I, Milano, 2002.

BIANCA M., *Il regime patrimoniale delle reti*, relazione tenuta presso l'Università di Macerata il 21 maggio 2010 nell'ambito del Convegno su "Le reti di imprese".

BIANCA M., *Il modello normativo del contratto di rete*, in AA.VV., *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, a cura di F. Cafaggi, P. Iamiceli e G. Mosco, Milano, 2012.

BIANCA M., *Il regime patrimoniale della rete*, in AA.VV., *Il contratto di rete. Un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, a cura di F. Briolini, L. Carota, M. Gambini, Napoli, 2013.

BIANCA M., *La distinzione tra rete-contratto e rete-soggetto. Prime considerazioni*, in *Dal trust all'atto di destinazione patrimoniale. Il lungo cammino di un'idea*, a cura di M. Bianca e A. De Donato, Fondazione Italiana del Notariato, Gruppo 24Ore, Milano, 2013.

BIGLIAZZI GERI L., *A proposito di patrimonio autonomo e separato*, in *Rapporti giuridici e dinamiche sociali. Scritti giuridici*, a cura di L. Bigliazzi Geri, Milano, 1998.

BOGGIALI D. - RUOTOLO A., *Partecipazioni a reti di impresa*, in *Quesito di Impresa n. 42-2012/I*, Notiziario d'informazione del Consiglio Nazionale del Notariato del 07/08/2012.

BORGIOI A., *Consorzi e società consortili*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, XLI, t. 3, a cura di A. Cicu, F. Messineo e L. Mengoni, Milano, 1985.

BRANCA G., *Obbligazioni solidali, correali, collettive*, in *Riv. dir.civ.*, 1957, I, p. 151.

BRIGANTI E., *La nuova legge sui “contratti di rete” tra le imprese: osservazioni e spunti*, in *Notariato*, 2010, 2, p. 191.

BUCCICO C., *Strumenti per la crescita economica: il contratto di rete e la sua disciplina fiscale*, in www.aipdt.it, 2012.

BUONOCORE V., *Le società. Disposizioni generali. Art. 2247-2250*, in *Il codice civile. Commentario*, diretto da P. Schlesinger, Milano 2000.

BUSNELLI F. D., *L’obbligazione soggettivamente complessa*, Milano 1974.

BUSNELLI D., voce *Obbligazioni soggettivamente complesse*, in *Enc. dir.*, Milano 1979.

BUSNELLI D., voce *Obbligazioni*, IV), *Obbligazioni divisibili, indivisibili e solidali*, in *Enc. giur. Treccani*, XXI, Roma, 1991.

BUTTURINI P., *Fondo patrimoniale e rendicontazione dell’attività di rete*, in AA.VV., *Il contratto di rete. Dalla teoria giuridica alla prassi operativa. Le proposte del Gruppo di Studio*, cura di G. Meruzzi, 2012.

CAFAGGI F., *Il governo della rete*, in AA.VV., *Reti di imprese tra regolazione e norme sociali*, a cura di F. Cafaggi, Bologna, 2004.

CAFAGGI F., *Organisational loyalties and models of firms: governance design and standard of duties*, in *Theoretical inquiries in law*, 2005, 6, 2.

CAFAGGI F., *Reti contrattuali e contratti di rete: ripensando il futuro*, in AA.VV., *Reti di imprese tra crescita e innovazione organizzativa. Riflessioni di una ricerca sul campo*, a cura di F. Cafaggi e P. Iamiceli, Bologna, 2007.

CAFAGGI F., *Introduzione*, in AA.VV., *Il contratto di rete. Commentario*, a cura di F. Cafaggi, Bologna, 2009.

CAFAGGI F., *Il contratto di rete: uno strumento per la crescita?*, in www.nelmerito.com, 24 aprile 2009.

CAFAGGI F., *Il contratto di rete e il diritto dei contratti*, in *Reti di imprese e contratto di rete: spunti per un dibattito*, a cura di F. Macario e C. Scognamiglio, in *Contratti*, 2009, 10, p. 920 ss.

CAFAGGI F., *Il nuovo contratto di rete: "learning by doing?", in Contratti*, 2010, 12, p. 1144.

CAFAGGI F., *Il contratto di rete nella prassi. Prime riflessioni*, in *Contratti*, 2011, p. 510 ss.

CAFAGGI F., *Il contratto di rete nella prassi. Verso il consolidamento*, in AA.VV., *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, a cura di F. Cafaggi, P. Iamiceli e G. Mosco, Milano, 2012.

CAFAGGI F. - GOBBATO M., *Rischio e responsabilità nella rete*, in AA.VV., *Il contratto di rete. Commentario*, a cura di F. Cafaggi, Bologna, 2009.

CAFAGGI F. - IAMICELI P., *Premessa*, in AA.VV., *Reti di imprese tra crescita e innovazione organizzativa. Riflessioni di una ricerca sul campo*, a cura di F. Cafaggi e P. Iamiceli, Bologna, 2007.

CAFAGGI F. - IAMICELI P., *Contratto di rete. Iniziativa una nuova stagione di riforme?*, in *Obbl. e contr.*, 2009, 7, p. 596 ss.

CAFAGGI F. - IAMICELI P., *La governance del contratto di rete*, in AA.VV., *Il contratto di rete. Commentario*, a cura di F. Cafaggi, Bologna, 2009.

CAFAGGI F. - IAMICELI P. - MOSCO G. D., *Prefazione*, in AA.VV., *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, a cura di F. Cafaggi, P. Iamiceli e G. Mosco, Milano, 2012.

CAFAGGI F. - IAMICELI P. - MOSCO G. D., *Gli ultimi interventi legislativi sulle reti*, in AA.VV., *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, a cura di F. Cafaggi, P. Iamiceli e G. Mosco, Milano, 2012.

CAFAGGI F. - IAMICELI P. - MOSCO G. D., *Contratto di rete: prime applicazioni pratiche*, in *Contratti*, 2013, 8-9, p. 799 ss.

CAMARDI C., *I contratti di distribuzione come "contratti di rete"*, in *Obbl. e contr.*, 2009, 3, p. 200 ss.

CAMARDI C., *Dalle reti di impresa al contratto di rete nella recente prospettiva legislativa*, in *Contratti*, 2010, 10, p. 928 ss.

CAMPOBASSO G. F., *Diritto commerciale*, II, *Diritto delle società*, Torino, 2002.

CAPRARA A., *Le "modificazioni soggettive" del contratto di rete: spunti di riflessione*, in *Contr. e impresa*, 2013, 6., p. 1379 ss.

CAREDDA V., *Imperfecta lex, sed lex. Note a margine di una norma senza sanzione (art. 6 d.lgs. 122/2012)*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, 3, p. 663 ss.

CARINGELLA F., *Contratti. Normativa e giurisprudenza ragionata*, Milano, 2008.

CARLO A., *Il contratto plurilaterale associativo*, Napoli, 1967.

CARNELUTTI F., *Teoria generale del diritto*, Roma, 1951.

CASTRONOVO C., voce *Obblighi di protezione*, in *Enc. giur. Treccani*, XXI, Roma, 1990.

CATERINO D., *Appunti critici in tema di governance nei contratti di rete*, in *Riv. dir. soc.*, 2014, 2, p. 163.

CAVALLARO G., *La rete e i patrimoni destinati*, in AA.VV., *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, a cura di F. Cafaggi, P. Iamiceli e G. Mosco, Milano, 2012.

CIAN M., *Autonomia patrimoniale e personalità giuridica*, in *Diritto Commerciale*, a cura di M. Cian, vol. II, Torino 2013.

CIMMINO N. A., *Il recesso unilaterale dal contratto*, Padova, 2000.

CIRIANNI F., *Il contratto di rete*, in *Notariato*, 2010, p. 446 ss.

CIRIANNI F., *La costituzione del contratto di rete: aspetti operativi*, in AA.VV., *I contratti di rete*, in *Corr. del merito. Rassegna monotematica*, 2010, 5, p. 27.

COLOMBO G. E., *La disciplina contabile dei patrimoni destinati: prime considerazioni*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 2004, I, p. 30 ss.

COMITATO INTERREGIONALE DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE, *Linee guida per i contratti di rete*, in www.notaitriveneto.it, Marzo 2012.

CORAPI D., *Dal consorzio al contratto di rete*, in AA.VV., *Le reti di imprese e contratti di rete*, a cura di P. Iamiceli, Torino, 2009.

CORAPI D., *Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessione*, in *Riv. Dir. Comm.*, 2010, I, p. 795 ss.

COSTANTINO L., *L'impresa agricola "in rete"*, in AA.VV., *Riflessioni sul contratto di rete. Profili privatistici e fiscali*, a cura di A. Genovese, Bari, 2013.

CREA C., *Reti contrattuali e organizzazione dell'attività di impresa*, Napoli, 2008.

CREA C., *Il contratto di rete: un itinerario teorico-applicativo di riflessione*, in *Riv. giur. del Molise e del Sannio*, 2010, p. 124 ss.

CUFFARO V., *I contratti di rete*, in *Riv. dir. alim.*, 2012, 3, p. 25 ss.

D'AMICO E., *Motivazioni, dinamismo ambientale e reti tra imprese*, in AA.VV., *Reti di imprese, scenari economici e giuridici*, a cura di A. Lopes, F. Macario, P. Mastroberardino, Torino, 2007.

D'AURIA M., *Dal concetto di rete di imprese al contratto di rete*, in AA.VV., *I contratti di rete*, in *Corr. del merito. Rassegna monotematica*, 2010, 5, p. 17 ss.

D'AURIA M., *L'evoluzione del contratto di rete: dal contratto al soggetto*, in AA.VV., *Il contratto di rete. Un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, a cura di F. Briolini, L. Carota e M. Gambini, Napoli, 2013.

DAL MARTELLO A., voce *Contratti d'impresa*, in *Enc. giur. Treccani*, IX, Roma, 1988.

DAMIANO A., *L'organizzazione nella rete*, in AA.VV., *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, a cura di F. Cafaggi, P. Iamiceli e G. Mosco, Milano, 2012.

DE ANGELIS L., *Appunti sulla responsabilità patrimoniale nei consorzi con attività esterna*, in *Riv. soc.*, 1983, p. 1421 ss.

DELLE MONACHE S., *La «contemplatio domini»*, Contributo alla teoria della rappresentanza, Milano, 2001.

DELLE MONACHE S., *Della rappresentanza*, in *Commentario del Codice Civile* a cura di E. Gabrielli, Torino, 2012.

DELLE MONACHE S., *Il contratto di rete tra imprese*, in www.judicium.it, 2013.

DELLE MONACHE S. - MARIOTTI F., *Il contratto di rete*, in *Trattato dei contratti*, vol. III, Opere e Servizi -1, Milano, 2014.

DI DIEGO S. - F. MICOZZI, *I profili strategici del contratto di rete*, in AA.VV., *Le reti di impresa*, a cura di S. Di Diego e F. Micozzi, Rimini, 2013.

DI LIZIA A., *(Contratto di) rete di imprese. Rassegna e clausole contrattuali*, in *Notariato*, 2012, 3, p. 278 ss.

DI MAJO A., voce *Obbligazioni solidali (e indivisibili)*, in *Enc. dir.*, XXIX, Milano, 1979.

DI MAJO A., *Contratto e reti. Le tutele*, in AA.VV., *Le reti di imprese e contratti di rete*, a cura di P. Iamiceli, Torino, 2009.

DI MARZIO F., *I contratti tra imprese*, in *Diritto civile*, a cura di P. Rescigno e N. Lipari, *Il contratto in generale*, Milano, 2009.

DI ROSA G., *Il franchising*, in *I contratti per l'impresa*, a cura di G. Gitti, M. R. Maugeri e M. Notari, Bologna, 2012.

DI SABATO F., *Manuale delle società*, Torino, 1995.

DI SAPIO A., *I contratti di rete tra imprese*, in *Notariato*, 2012, 1, p. 201 ss.

DISTASO N., *Il risarcimento del danno in forma specifica nelle obbligazioni contrattuali*, in *Giur. it.*, 1951, IV, p. 17 ss.

DONATIVI V., *Le reti di imprese: natura giuridica e modelli di governance*, in *Le Società*, 2011, 12, p. 1430 ss.

FATI POZZODIVALLE F., *I profili di contrattualistica internazionale*, in AA.VV., *Le reti di impresa*, a cura di S. Di Diego e F. Micozzi, Rimini, 2013.

FAVA P., *Il contratto*, Milano, 2012.

FERRARA F., *Patrimoni sotto amministrazione*, in *Riv. dir. comm.*, 1912, p. 327 ss.

FERRARA F., *Le persone giuridiche*, in *Trattato di diritto civile italiano*, a cura di F. Vassalli, Torino 1958.

FERRENTINO C. - FERRUCCI A. - AMORESANO A., *Contratto di rete*, in *Atti tra vivi di diritto commerciale*, a cura di C. Ferrentino, A. Ferrucci e A. Amoresano, Milano, 2013.

FERRI G. B., *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1965.

FERRI G., voce *Contratto plurilaterale*, in *Noviss. Digesto it.*, sez IV, Torino, 1959.

FERRO LUZZI P., *I contratti associativi*, Milano, 1971.

FERRO LUZZI P., *La disciplina dei patrimoni destinati*, in *Riv. soc.*, 2002, p. 121 ss.

FESTI F., *La nuova legge sul contratto di rete*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2011, 11, p. 535 ss.

FICI A., *La qualificazione del contratto di franchising*, in *Riv. dir. priv.*, 2009, 1, p. 75 ss.

FICI A., *Il contratto di franchising*, in *Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli, *Dei singoli contratti V, Leggi collegate*, a cura di D. Valentino, Torino, 2011.

FIMMANÒ F., *Patrimoni destinati e tutela dei creditori nelle società per azioni*, Milano, 2008.

FRANCESCHELLI R., *Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi*, in *Commentario del codice civile*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Libro V del lavoro, (art. 2602-2620), Bologna-Roma, 1970.

FRANCO R., *Il contratto di rete: tra attività e responsabilità (per inadempimento)*, in *Vita Not.*, 2012, p. 1048 ss.

FRANZONI M., *Efficacia del contratto e recesso unilaterale, sub art. 1373*, in *Commentario del codice civile*, a cura di P. Schlesinger, Milano, 2007.

GABRIELLI E., *Tipo contrattuale*, in *Enc. giur. Treccani*, XXXI, Roma, 1999 .

GALGANO F., *Diritto commerciale. L'imprenditore*, Bologna, 2008.

GALGANO F., *Le fasi dell'impresa nei consorzi far imprenditori*, in *Contr. e impresa*, 1986, 1.

GALGANO F., *Le associazioni, le fondazioni, i comitati*, Padova, 1996.

GALLIO F., *La disciplina agevolativa dei contratti di rete di impresa*, in *Fisco*, 2012, 11, p. 1593 ss.

GALLIO F. - S. PISTOLESI, *Le ultime novità riguardanti il contratto di rete di imprese: aspetti civilistici e fiscali*, in *Fisco*, 2013, 4, p. 519 ss.

GALLO D., *Il contratto di rete e l'organo comune: governance e profili di responsabilità*, in *La Resp. civ.*, 2012, p. 6 ss.

GAZZONI F., *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2006.

GENOVESE A., *Contratto di rete e disciplina antitrust*, in *Contr. e impresa.*, 2012, 3, p. 703 ss.

GENOVESE A., *Attività d'impresa "in rete" tra regole del contratto e disciplina della concorrenza*, in AA.VV., *Riflessioni sul contratto di rete. Profili privatistici e fiscali*, a cura di A. Genovese, Bari, 2013.

GENTILI A., *Una prospettiva analitica su reti di imprese e contratti di rete*, in *Obbl. e contratti*, 2010, p. 90 ss.

GENTILI A., *Il contratto di rete dopo la l. n. 122 del 2010*, in *Contratti*, 2011, 6, p. 617 ss.

GIANNONE A., *Il contratto di rete: il punto sulla soggettività tributaria*, in AA.VV., *Il contratto di rete. Nuovi strumenti contrattuali per la crescita d'impresa*, Atti del Convegno di Roma, 25 Novembre 2011, Quaderni della Fondazione Nazionale Notariato, Milano, 2012.

GOBBATO M., *Allocazione del rischio da inadempimento nelle reti di imprese e nel contratto di rete: problemi e prospettive in un'ottica giuridico-economica*, in AA.VV., *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, a cura di F. Cafaggi, P. Iamiceli e G. Mosco, Milano, 2012.

GRANELLI C., *Il contratto di rete: prime applicazioni pratiche*, in *Contratti*, 2013, 8-9, p. 833 ss.

GRANIERI M., *Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema?*, in *Reti di imprese e contratto di rete: spunti per un dibattito*, a cura di F. Macario e C. Scognamiglio, in *Contratti*, 2009, 10, p. 936 ss.

GRANIERI M., *Contratto di rete, programma comune e gestione della proprietà intellettuale nella collaborazione tra imprese*, in AA.VV., *Riflessioni sul contratto di rete. Profili privatistici e fiscali*, cit., a cura di A. Genovese, Bari, 2013.

GRAZIANI A., voce *Ditta*, in *Enc. dir.*, XIII, Milano, 1964.

GUERRERA F., voce *Società in nome collettivo*, in *Enc. Dir.*, XVII, Milano 1990.

GUERRERA F., *Brevi considerazioni sulla governance nei contratti di rete*, in *Contr. e impresa*, 2012, p. 348 ss.

GUERRERA F., *La governante nei contratti di rete*, in in AA.VV., *Il contratto di rete. Nuovi strumenti contrattuali per la crescita d'impresa*, Atti del Convegno di Roma, 25 Novembre 2011, Quaderni della Fondazione Nazionale Notariato, Milano, 2012.

GUERRERA F., *Il contratto di rete tra imprese: profili organizzativi*, in *Contratti*, 2014, 4, p. 397 ss.

GUGLIELMETTI G., *La concorrenza e i consorzi*, in *Trattato di diritto civile italiano*, a cura di F. Vassalli, Torino, 1970.

GUZZARDI G., *Note preliminari allo studio del contratto di rete*, in *Contr. e impresa*, 2013, 2, p. 501 ss.

GUZZARDI G., *Cooperazione imprenditoriale e contratto di rete*, Università Ca' Foscari Venezia - Dipartimento di Economia, Collana del Centro Studi Giuridici, Milano, 2014.

IAMICELI P., *Le reti di imprese: modelli contrattuali di coordinamento*, in AA.VV., *Reti di imprese tra regolazione e norme social. Nuove sfide per diritto ed economica*, a cura di F. Cafaggi, Bologna, 2004.

IAMICELI P., *Introduzione, Dalle reti di imprese ai contratti di rete: un percorso incompiuto*, in AA.VV., *Le reti di imprese e contratti di rete*, a cura di P. Iamiceli, Torino, 2009.

IAMICELI P., *Contratto di rete, fondo comune e responsabilità patrimoniale*, in AA.VV., *Il contratto di rete. Commentario*, a cura di F. Cafaggi, Bologna, 2009.

IANNACCONE M. N., *La partecipazione al contratto di rete*, in AA.VV., *Il contratto di rete. Nuovi strumenti contrattuali per la crescita d'impresa*, Atti del Convegno di Roma, 25 Novembre 2011, Quaderni della Fondazione Nazionale Notariato, Milano, 2012.

IANNACCONE M. N., *Il contratto di rete e il ruolo del notaio*, in AA.VV., *Reti d'impresa: profili giuridici, finanziamento e rating: il contratto di rete e le sue caratteristiche*, a cura di A.I.P., Milano, 2011.

IBBA C., *La pubblicità del patrimonio destinato*, in *Giur. comm.*, 2007, I, p. 725 ss.

INZITARI B., *Riflessioni sul contratto plurilaterale*, in *Riv. trim dir. proc. civ.*, 1973, p. 521 ss.

JAEGER P. G., *Responsabilità verso i terzi delle persone che hanno la rappresentanza del consorzio e dei singoli consorziati*, in *Riv. dir. ind.*, 1960, II, p. 185 ss.

JAGER P. G., *L'interesse sociale*, Milano, 1964.

LOPREIATO S., *Programma comune di rete ed efficacia normativa variabile* in AA.VV., *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, a cura di F. Cafaggi, P. Iamiceli e G. Mosco, Milano, 2012.

LUCCHESI F., *Le reti di impresa ed il contratto di rete*, in AA.VV., *Il contratto dei consumatori, dei turisti, dei clienti, degli investigatori e delle imprese deboli*, a cura di G. Vettori, Padova, 2013.

LUMINOSO A., *Mandato, commissione, spedizione*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da A. Cicu e F. Messineo, Milano, 1984.

MACARIO F., *Rischio contrattuale e rapporti di durata nel nuovo diritto dei contratti: dalla presupposizione all'obbligo di rinegoziare*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, I, p. 63 ss.

MACARIO F., *Le sopravvenienze*, in *Trattato del contratto*, a cura di V. Roppo, Milano, 2006.

MACARIO F., *Relational contracts e Allgemeiner Teil: il problema e il sistema*, in AA.VV., *Il diritto europeo dei contratti tra parte generale e norme di settore*, a cura di E. Navarretta, Milano, 2007.

MACARIO F., *Il "contratto" e la "rete": brevi note sul riduzionismo legislativo*, in *Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattito*, a cura di F. Macario e C. Scognamiglio, in *Contratti*, 2009, 10, p. 956 ss.

MACARIO F., *Reti di imprese, "contratto di rete" e individuazione delle tutele. Appunti per una riflessione metodologica*, in AA.VV., *Le reti di imprese e contratti di rete*, a cura di P. Iamiceli, Torino, 2009.

MACARIO F., *Contratti di rete e modalità di partecipazione. I rapporti interni fra responsabilità e conflitti d'interesse*, Postilla di aggiornamento, in AA.VV., *Riflessioni sul contratto di rete. Profili privatistici e fiscali*, a cura di A. Genovese, Bari, 2013.

MAFFEI ALBERTI A., *Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *Il nuovo diritto delle società*, II, a cura di A. Maffei Alberti, Padova, 2005.

MAIORCA S., voce *Contratto plurilaterale*, in *Enc. giur. dir.*, IX, Roma, 1988.

MALANDRINI S., *Contrattazione collettiva. Dai distretti produttivi ai contratti di rete: l'evoluzione consequenziale degli accordi collettivi di lavoro*, in *Dir. rel. ind.*, 2010, 3, p. 829 ss.

MALTONI M., *Il contratto di rete. Prime considerazioni alla luce della novella di cui alla legge n. 122/2010*, in *Notariato*, 2011, 1, p. 64 ss.

MALTONI M., *Le pubblicità del contratto di rete: questioni applicative*, in *Studio C.N.N. d'impresa* n. 5/2013, approvato dalla Commissione Studi di Impresa il 21 Marzo 2013.

MALTONI M. - BOGGIALI D. - RUOTOLO A., *Contratto di rete, modificazione e recesso*, Quesito di Impresa n. 144 -2011/I, in *Cnn Notizie* del 29 settembre 2011.

MALTONI M. - SPADA P., *Il "contratto di rete"*, Studio C.N.N. d'impresa n. 1/2011, approvato dalla Commissione Studi di Impresa il 20 aprile 2011.

MANTOVANI M. P., *Il «favor europeo» per le reti di imprese*, in AA.VV., *Il contratto di rete. Un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, a cura di F. Briolini, L. Carota, M. Gambini, Napoli, 2013.

MARASÀ G., *Le "società" senza scopo di lucro*, Milano, 1984.

MARASÀ G., *Le società, I, La società in generale*, in *Trattato di diritto privato*, a cura di G. Iudica - P. Zatti, Milano 2000.

MARASÀ G., *Contratti di rete e consorzi*, in AA.VV., *I contratti di rete*, in *Corr. del merito. Rassegna monotematica*, 2010, 5, p. 11 ss.

MARIOTTI F., *La fiscalità delle reti d'impresa*, in *Contratti*, 2013, 8-9, p. 845 ss.

MARSEGLIA C., *Contratti di rete: prime applicazioni pratiche*, in *Contratti*, 2013, 8-9, p. 822 ss.

MAUCERI T., *Sopravvenienze perturbative e rinegoziazione del contratto*, in *Europa e diritto privato*, 2007, 4, p.1095 ss.

MAUGERI M. R., *Rete di impresa e contratto di rete*, in *Reti di imprese e contratto di rete: spunti per un dibattito*, a cura di F. Macario e C. Scognamiglio, in *Contratti*, 2009, 10, p. 960 ss.

MELIS G., *Le agevolazioni tributarie finalizzate all'aggregazione delle imprese e il contratto di rete: alcune considerazioni*, in AA.VV., *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, a cura di F. Cafaggi, P. Iamiceli e G. Mosco, Milano, 2012.

MESSINEO F., voce *Contratto plurilaterale e contratto associativo*, in *Enc. dir.*, X, Milano, 1962.

MESSINEO F., *Il Contratto in genere*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, a cura di A. Cicu e F. Messineo, Milano, 1968.

MEUCCI S., *La nuova normativa sui contratti di reti e il rapporto con i patrimoni destinati a uno specifico affare*, in *Persona e mercato*, 2009, p. 48 ss.

MINERVINI G., *Concorrenza e consorzi*, in *Trattato di diritto civile*, a cura di G. Grosso e F. Santoro Passarelli, Milano, 1961.

MIRABELLI G., *Dei contratti in generale*, in *Comm. cod. civ.*, Torino, 1980.

MIRAGLIA C., *Pluralità di debitori e solidarietà*, Napoli 1984.

MORELLI M. R., *Il regime di responsabilità patrimoniale dei consorzi ad attività esterna tra istanze di snellezza operativa ed esigenze di tutela dei terzi contraenti*, in *Foro it.*, 1980, p. 1994.

MOSCO G., *I consorzi tra imprenditori*, Milano, 1988.

MOSCO G., *Coordinamento consortile per la competitività delle imprese tra codice civile e leggi speciali*, in AA.VV., *Le reti di imprese e contratti di rete*, a cura di P. Iamiceli, Torino, 2009.

MOSCO G., *Frammenti ricostruttivi del contratto di rete*, in *Giur. comm.*, 2010, I, p. 839 ss.

MOSCO G., *Il contratto di rete dopo la riforma: che tipo!*, in AA.VV., *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, a cura di F. Cafaggi, P. Iamiceli e G. Mosco, Milano, 2012.

MUSSO A., *Reti contrattuali tra imprese e conoscenza innovativa*, in AA.VV., *Le reti di imprese e contratti di rete*, a cura di P. Iamiceli, Torino, 2009.

ONZA M., *Riflessioni sul contratto di rete: alcuni profili di qualificazione e di disciplina*, in AA.VV., *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, a cura di Cafaggi, Iamiceli e Mosco, Milano, 2012.

ORLANDI M., *Condizioni generali di contratto e reti atipiche*, in AA.VV., *Le reti di imprese e contratti di rete*, a cura di P. Iamiceli, Torino, 2009.

OSTI C., *I limiti posti dalla concorrenza al coordinamento tra imprese*, in AA.VV., *Le reti di imprese e contratti di rete*, a cura di P. Iamiceli, Torino, 2009.

PAGLIANTINI S., *Neoformalismo contrattuale*, in *Enc. dir.*, IV, Milano, 2011, p. 778 ss.

PALMIERI G., *Profili generali del contratto di rete*, in AA.VV., *Reti d'impresa: profili giuridici, finanziamento e rating: il contratto di rete e le sue caratteristiche*, a cura di A.I.P., Milano, 2011.

PANDIMIGLIO M., *Brevi note in tema di soggettività giuridica delle reti di impresa*, in AA.VV., *Il contratto di rete. Un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, a cura di F. Briolini, L. Carota e M. Gambini, Napoli, 2013.

PARDOLESI R., *Prefazione*, in AA.VV., *L'abuso di dipendenza economica tra disciplina della concorrenza e diritto dei contratti. Un'analisi economica e comparata*, a cura di G. Colangelo, Torino, 2004.

PATRIARCA C., *La "costituzione" delle reti d'impresa*, in AA.VV., *Reti d'impresa: profili giuridici, finanziamento e rating: il contratto di rete e le sue caratteristiche*, a cura di AIP (Associazione Italiana della Produzione), Milano, 2011.

PERLINGIERI P., *Nuovi profili del contratto*, in *Rass. dir. civ.*, 2000, 3, p. 560 ss.

PERLINGIERI P., *Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei contratti*, in *Rass. dir. civ.*, 2001, 2, p. 339 ss.

PERLINGIERI P., *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, Napoli-Roma, 2006.

PERLINGIERI P., *Il «giusto rimedio» nel diritto civile*, in *Giust. proc. civ.*, 2011, p. 3 ss.

PERLINGIERI P., *Reti e contratti tra imprese tra cooperazione e concorrenza*, in AA.VV., *Le reti di imprese e contratti di rete*, a cura di P. Iamiceli, Torino, 2009.

PERLINGIERI P., *Alla ricerca del «giusto rimedio» in tema di certificazione energetica*, in *Rass. dir. civ.*, 2011, p. 665 ss.

PERONE G., *L'interesse consortile*, Milano, 2008.

PESSINA C. - PESSINA A., *Le reti di imprese: sintesi della disciplina e agevolazioni fiscali*, in *Fisco*, 2011, p. 30.

PISANI MASSAMORMILE A., *Profili privatistici del contratto di rete*, in *Riv. dir. priv.*, 2012, 355 ss.

RAVAZZONI A., voce *Beneficio di inventario*, in *Enc. giur.*, IV, Roma, 1988.

REALMONTE F., voce *Eccezione di inadempimento*, in *Enc. dir.*, XIV, 1965.

ROMANO F., *Contratto di rete e processo di modernizzazione dell'economia italiana*, in *Notariato*, 2012, 1, p. 75 ss.

ROPPO V., *Il contratto del duemila*, Torino, 2005.

ROPPO V., *Parte generale del contratto, contratti del consumatore e contratti asimmetrici (con postilla sul "terzo contratto")*, in *Riv. dir. priv.*, 2007, p. 669.

ROPPO V., *Il contratto*, in *Trattato di diritto privato*, a cura di G. Iudica - P. Zatti, Milano, 2011.

ROSSI S., *Profili soggettivi del contratto di rete e modalità di adesione dei nuovi partecipanti*, in AA.VV., *Il contratto di rete. Un nuovo strumento di sviluppo per le imprese* a cura di F. Briolini, L. Carota e M. Gambini, Napoli, 2013.

RUBINO D., *Le associazioni non riconosciute*, Milano, 1940.

RUBINO D., *Delle obbligazioni*, in *Commentario di diritto civile*, a cura di A. Scialoja-G. Branca, Libro quarto. Delle obbligazioni, Bologna-Roma, 1963, *sub* art. 1292.

RUSSO E., *Imprenditore debole, imprenditore-persona, abuso di dipendenza economica, "terzo contratto"*, in *Contr. e impresa*, 2009, p. 120 ss.

SABATINI U., *Rete - soggetto: alla soggettività giuridica si affianca quella tributaria*, in *Fisco*, 2013, p. 27.

SABATINI S., *La costituzione della rete*, in AA.VV., *Le reti di impresa*, a cura di S. Di Diego e F. Micozzi, Rimini, 2013.

SABATINI S., *La governance del contratto di rete*, in AA.VV., *Le reti di impresa*, a cura di S. Di Diego e F. Micozzi, Rimini, 2013.

SACCO R. - DE NOVA G., *Il contratto*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da R. Sacco, Torino, 2004.

SANTAGATA R., *Il contratto di rete fra (comunione di) impresa e società (consortile)*, in *Riv. dir. civ.*, 2011, I, p. 323 ss.

SANTAGATA R., *La cooperazione tra imprenditori*, in *Diritto Commerciale*, a cura di M. Cian, Torino, 2013.

SANTORO PASSARELLI F., *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1986.

SARALE M., *Consorzi e società consortile*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da G. Cottino, vol. III, 2004.

SCARPA D., *Integrazione di imprese e destinazione patrimoniale*, in *Contr. e impresa*, 2010, p. 168 ss.

SCARPA D., *La responsabilità patrimoniale delle imprese contraenti per le obbligazioni assunte a favore di una rete tra loro costituita*, in *Resp. civ.*, 2010, 6, p. 406 ss.

SCIUTO M., *Imputazione e responsabilità nel contratto di rete*, in www.associazionepreite.it.

SCIUTO M., *Imputazione e responsabilità nel contratto di rete (ovvero dell'incapienza del patrimonio separato)*, in AA.VV., *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, a cura di F. Cafaggi, P. Iamiceli e G. Mosco, Milano, 2012.

SCIUTO M., *L'insolvenza delle reti*, in AA.VV., *Il contratto di rete. Un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, a cura di F. Briolini, L. Carota e M. Gambini, Napoli, 2013.

SCIUTO M., *Imputazione e responsabilità nelle "reti di imprese" non entificate (ovvero del patrimonio separato incapiente)*, in *Riv. dir. comm.*, 2012, 3, p. 467 ss.

SCOGNAMIGLIO C., *I problemi della causa e del tipo*, in *Trattato del contratto*, a cura di V. Roppo, Milano, 2006.

SCOGNAMIGLIO G., *Dal collegamento negoziale alla causa di coordinamento nei contratti tra imprese*, in AA.VV., *Le reti di imprese e contratti di rete*, a cura di P. Iamiceli, Torino, 2009.

SCOGNAMIGLIO G., *Il contratto di rete: il problema della causa*, in *Reti di imprese e contratto di rete: spunti per un dibattito*, a cura di F. Macario e C. Scognamiglio, in *Contratti*, 2009, 10, p. 961 ss.

SCOGNAMIGLIO G. - TRIPPUTI E. M., *Il contratto di rete per l'esercizio di attività comune: profili patrimoniali e organizzativi*, in AA.VV., *Reti d'impresa: profili giuridici, finanziamento e rating: il contratto di rete e le sue caratteristiche*, a cura di A.I.P., Milano, 2011.

SERRA A., *Contratto di rete e soggettività giuridica*, in *Riv. telematica Orizzonti del diritto commerciale*, 2014, 3, p. 5 ss.

SODA G., *Reti di imprese. Modelli e prospettive per una teoria del coordinamento*, Roma, 1998.

TASSANI T., *Il contratto di rete: il punto sulla soggettività tributaria*, in AA.VV., *Il contratto di rete. Nuovi strumenti contrattuali per la crescita d'impresa*, Atti del Convegno di Roma, 25 Novembre 2011, Quaderni della Fondazione Nazionale Notariato, Milano, 2012.

TASSANI T., *Circolare dell'agenzia delle entrate sulle reti d'impresa: profili di interesse notarile*, in CNN Notizie, del 24/06/2013.

TASSINARI F., *Reti di imprese e consorzi tra imprenditori: interessi coinvolti e modelli operativi*, in AA.VV., *Il contratto di rete. Nuovi strumenti contrattuali per la crescita d'impresa*, Atti del Convegno di Roma, 25 Novembre 2011, Quaderni della Fondazione Nazionale Notariato, Milano, 2012.

TOMMASO S., *Distretti e reti di imprese. Evoluzione organizzativa, finanza innovativa, valutazione mediante rating*, Milano, 2009.

TONELLI A. - PRINCIVALLE S., *Contratto di rete e trust*, in *Trust*, 2014, 1, p. 18 ss.

TORRENTE A. - SCHLESINGER P., *Manuale di diritto privato*, Milano, 2007.

TOSI V., *I profili fiscali della rete di impresa*, in AA.VV., *Le reti di impresa*, a cura di S. Di Diego e F. Micozzi, Rimini, 2013.

TRABUCCHI A., *Istituzioni di diritto civile*, Padova, 1997.

TRIPPUTI E. M., "Il contratto di rete", in *Le nuove leggi civili commentate*, 2011, 1, p. 55 ss.

TUPPONI M., *Le joint ventures ed il contratto di rete*, Milano, 2012.

URICCHIO A. - SELICATO G., *Reti di imprese e fisco: dalla promozione alla "normalizzazione"?*, in AA.VV., *Riflessioni sul contratto di rete. Profili privatistici e fiscali*, a cura di A. Genovese, Bari, 2013.

VALENTINO D., *Il contratto "incompleto"*, in *Riv. dir. priv.*, 2008, p. 509 ss.

VIESTI G., *Come nascono i distretti industriali*, Bari, 2000.

VILLA G., *Inadempimento e contratto plurilaterale*, Milano, 1999.

VILLA G., *Danno e risarcimento contrattuale*, in *Trattato del contratto*, a cura di V. Roppo, Milano, 2006.

VILLA G., *Coordinamento e contratto plurilaterale*, in AA.VV., *Le reti di imprese e contratti di rete*, a cura di P. Iamiceli, Torino, 2009.

VILLA G., *Reti di imprese e contratto plurilaterale*, in *Giur. comm.*, 2010, I, p. 962 ss.

VILLA G., *Il contratto di rete*, in AA.VV., *I contratti per l'impresa*, I, *Produzione, circolazione, garanzia*, Bologna, 2012.

VOLPE PUTZOLU G., *I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da F. Galgano, IV, Padova, 1981.

ZANELLI P., *Reti di impresa: dall'economia al diritto, dall'istituzione al contratto*, in *Contr. e impresa*, 2010, 4-5, p. 952 ss.

ZANELLI P., *Reti e contratto di rete*, Padova, 2012.

ZANELLI P., *Il contratto di rete. Un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, in *Vita Not.*, 2013, 2, p. 586 ss.

ZANELLI P., *Il contratto di rete. Un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, in AA.VV., *Il contratto di rete. Un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, a cura di F. Briolini, L. Carota e M. Gambini, Napoli, 2013.

ZANNI M., *La nuova disciplina del contratto di rete*, in *Fisco*, 2012, p. 47 ss.

GIURISPRUDENZA

Cass., 31 maggio 1951, n.1382, in *Foro it.*, 1951, 11.

Cass., 16 novembre 1976, n. 4252, in *Foro it.*, 1977, I, c. 1482.

Cass., 16 febbraio 1979, n. 1022, in *Mass. Foro it.*, 1979.

Cass., 16 luglio 1979, n. 4130, , in *Giust. civ.*, 1979, 1, p. 2040.

Cass., 15 aprile 1993, n. 4473, in *Giur. civ. Mass.*, 1993, p. 673 ss.

Cass., 20 settembre 1996, n. 8360, in *Rep. Foro it.*, 1996, n. 51.

Cass., 25 febbraio 1997, n. 1694, in *Mass. Giur. it.*, 1997, p. 166 ss.

Cass., 27 settembre 1997, n. 9509, in *Giust. civ.*, 1998, I, p. 437.

Cass., 1 luglio 1998, n. 6427, in *Giust. civ.*, 1999, I, 1793.

Cass., 29 novembre 1999, n. 13338, in *Guida al Dir.*, 2000, fasc. 18, p. 59.

Cass., 16 giugno 2000, n. 8239, in *Vita Not.* 2000, p. 1423.

Cass., 14 novembre 2000, n. 14730, in *Contratti*, 2001, p. 221 ss..

Cass., 7 febbraio 2001, n. 1773, in *Rep. for. it.*, 2001, n. 469.

Cass., 16 marzo 2001, n. 3829, in *Mass. Giur. it.*, 2001, p. 6.

Cass., 7 marzo 2002, n. 3296, in *Giust. civ.*, p. 196 ss.

Cass., 26 novembre 2002, n. 16678, in *Giust. civ.*, 2003, I, p. 1019.

Cass., 4 agosto 2004, n. 14970, in *Foro It. Lav.*, n. 1560.

Cass., 19 agosto 2004, n. 16269, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2005, p. 631.

Cass., 12 luglio 2005, n. 14611, in *Giur. it.*, 2006, 11, pp. 2064-2073.

Cass., 21 febbraio 2006, n. 3664, in *Dir. e giur.*, 2007, p. 446.

Cass., 16 marzo 2006, n. 5851, in *Giust. civ.*, 2006, p. 3.

Cass., 27 marzo 2007, n. 7524, in *Giust. civ.*, 2007, p. 3.

Cass., 5 giugno 2007, n. 13164, in *Giust. civ.*, 2007, p. 6.

Cass., 18 settembre 2007, n. 19351, in *Guida dir.*, 2007, 42, p. 77 ss.

Cass., 18 febbraio 2008, n. 3954 in *Notariato*, 2008, 3, p. 233 ss.

Cass., 11 marzo 2008, n. 6463 in *Resp. civ. e prev.*, 2008, 5, p. 1184 ss.

Cass., 28 ottobre 2011, n. 22529, in *Giust. civ.*, 2011, 11, p. 1545.

Trib. Torino, 29 settembre 2005, in *Dir. ind.*, 2006, 5, p. 419 e ss.,